

LO “SVILUPPO SOSTENIBILE” ALLA PROVA DEL CONTENZIOSO CLIMATICO: PER UNA CONTRO-NARRAZIONE “ECO-ANTROPO-CENTRICA” DELL’ESPERIENZA GIURIDICA

*“Sustainable development” under test of climate litigation:
for an “eco-anthropo-centric” counter-narration of the juridical experience*

Mauro Pennasilico

Ordinario di Diritto privato nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Abstract [It]: Il saggio, muovendo dall’analisi del contenzioso climatico nazionale, europeo e internazionale e della recente revisione ecologica degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, mette in discussione la concezione del c.d. sviluppo sostenibile di stampo antropocentrico, per avvalorare la priorità biofisica e assiologica dell’interesse ambientale e climatico alla luce di una concezione eco-anthropo-centrica dell’esperienza giuridica.

Abstract [En]: Starting from the analysis of national, european and international climate litigation and of the recent ecological revision of articles 9 and 41 of the italian Constitution, the essay questions the anthropocentric conception of so-called sustainable development, to support the biophysical and axiological priority of environmental and climate interest in light of an eco-anthropo-centric conception of juridical experience.

Parole chiave: sviluppo sostenibile, cambiamento climatico, contenzioso climatico, eco-anthropo-centrismo, bilanciamento, primazia ecologica.

Keywords: sustainable development, climate change, climate litigation, eco-anthropo-centrism, balancing, ecological primacy.

SOMMARIO: 1. L’inique distribuzione delle conseguenze del cambiamento climatico: il *climate divide* e i nuovi principi giuridici eco-climatici. - 2. Contenzioso climatico e soggettivazione della Natura: dal principio antropocentrico di precauzione al principio biocentrico *pro natura*. - 3. La necessità di un approccio metodico *eco-anthropo-centrico*. - 4. *Segue*. La ridefinizione del principio personalista nella concezione unitaria *eco-anthropo-centrica*. - 5. Il bilanciamento degli interessi antagonisti e la priorità biofisica e assiologica dell’interesse alla neutralità e stabilizzazione climatica: dallo sviluppo sostenibile alla primazia ecologica. - 6. La “minaccia esistenziale” dei cambiamenti climatici e lo “sviluppo climaticamente resiliente”: verso uno “sviluppo umano ed ecologico”.

CONTENTS: 1. *The unequal distribution of the consequences of climate change: the climate divide and new eco-climate legal principles.* - 2. *Climate litigation and subjectivation of Nature: from the anthropocentric precautionary principle to the biocentric pro natura principle.* - 3. *The need for a methodical eco-anthropo-centric approach.* - 4. *Continued. The redefinition of the personalist principle in the unitary eco-anthropo-centric conception.* - 5. *Balancing competing interests and the biophysical and axiological priority of the interest to climate neutrality and stabilization: from sustainable development to ecological primacy.* - 6. *The “existential threat” of climate changes and “climate resilient development”: towards “human and ecological development”.*

1. L'iniqua distribuzione delle conseguenze del cambiamento climatico: il *climate divide* e i nuovi principi giuridici eco-climatici

Il fenomeno globale e pervasivo del cambiamento climatico¹, l'approccio metodologico e normativo *One Health*² e la recente revisione “ecologica” della Costituzione italiana³ hanno

¹ Giova ricordare che il nostro Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con riguardo al cambiamento climatico (missione 2, «Rivoluzione verde e transizione ecologica»), esordisce in modo tutt'altro che scontato sino a pochi anni or sono: «Scienza e modelli analitici dimostrano inequivocabilmente come il cambiamento climatico sia in corso, ed ulteriori cambiamenti siano ormai inevitabili: la temperatura media del pianeta è aumentata di circa 1.1°C in media dal 1880 con forti picchi in alcune aree (es. +5°C al Polo Nord nell'ultimo secolo), accelerando importanti trasformazioni dell'ecosistema (scioglimento dei ghiacci, innalzamento e acidificazione degli oceani, perdita di biodiversità, desertificazione) e rendendo fenomeni estremi (venti, neve, ondate di calore) sempre più frequenti e acuti».

² Approccio olistico che, nel riconoscere come la salute degli esseri umani sia strettamente legata alla salute degli animali e degli ecosistemi, è accolto, nella sua evoluzione *Planetary Health*, dall'art. 27, comma 2, d.l. n. 36 del 2022 (conv. in l. n. 79 del 2022), che ha istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici; e ispira sia la decisione UE 2022/591, che istituisce l'Ottavo programma di azione per l'ambiente fino al 2030 (v. art. 3, lett. o), sia il regolamento UE 2024/1991, sul ripristino della natura (v. il *considerando* 22). Cfr. M. CARDUCCI, *L'approccio One Health nel contenzioso climatico: un'analisi comparata*, in *Corti supr. salute*, 2022, p. 1 ss.; F. RESCIGNO e G. GIORGINI PIGNATIELLO (a cura di), *One Earth - One Health. La costruzione giuridica del Terzo Millennio*, Torino, 2023; L. VIOLINI (a cura di), *One Health. Dal paradigma alle implicazioni giuridiche*, Torino, 2023; E. TAGLIASACCHI, *La prospettiva del One Health nella giurisprudenza del Consiglio di Stato*, in *Corti supr. salute*, 2025, p. 277 ss. Sulle origini dell'approccio, v. R.M. ATLAS, *One Health: its origins and future*, in J.S. MACKENZIE, M. JEGGO, P. DASZAK e J.A. RICHT (eds), *One Health: The Human-Animal-Environment Interfaces in Emerging Infectious Diseases*, Berlin, 2012, p. 1 ss.; A. LATINO, *Il paradigma One Health nell'ordinamento internazionale: un'analisi critica di origini, protagonisti, strumenti normativi*, in *Corti supr. salute*, 2022, p. 779 ss.

³ Si allude, com'è noto, alla revisione, con legge cost. n. 1 del 2022, degli artt. 9 e 41 Cost., su cui v., anche per ulteriori indicazioni, A. BONOMO, *Il potere del clima. Funzioni pubbliche e legalità della transizione ambientale*, Bari, 2023, pp. 185 ss., 206 ss.; M. PENNASILICO, *Ambiente e iniziativa economica: quale “bilanciamento”?*, in *AmbienteDiritto.it*, 2023, 4, p. 52 ss. (da cui si cita, poi in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, p. 48 ss.); M. CECCHETTI, *Il “posto” della tutela ecologica nella Costituzione: tra revisione costituzionale e principi supremi*, in L. CASSETTI *et al.* (a cura di), *Studi in memoria di Beniamino Caravita*, I, Napoli, 2024, p. 87 ss.; S. GRASSI, *La tutela dell'ambiente come principio fondamentale per affrontare l'emergenza climatica*, *ivi*, p. 295 ss.; B. POZZO, *Riflessioni privatistiche sulla tutela costituzionale dell'ambiente: uno sguardo di diritto comparato*, in A. FAVOLE, G. PALCHETTI e G. TARLI BARBIERI (a cura di), *I diritti della Natura. Confronti tra antropologia, filosofia e giurisprudenza*, Milano, 2024, p. 121 ss.; U. SALANITRO, *La responsabilità ambientale dopo la riforma costituzionale e la lotta al cambiamento climatico*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, p. 229 ss.

reso evidenti, e scientificamente acquisite, l'interconnessione e l'interdipendenza degli esseri umani, presenti e futuri, con gli esseri non umani e con gli ecosistemi, dei quali siamo parte integrante⁴. Pensare, quindi, alla Terra e alle sue componenti come a un organismo complesso, appartenente a un sistema integrato, dal quale dipende la sopravvivenza di ogni forma di vita⁵. Questo intreccio indissolubile tra uomo e natura ha, altresì, reso palese che la salubrità del sistema naturale è preconditione per l'esercizio dei diritti umani, primo tra tutti il diritto alla (tutela della) vita⁶.

Senonché, i Rapporti dell'*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC)⁷, in particolare il Report del 2022 dedicato a «*Impacts, Adaptation and Vulnerability*», hanno mostrato che la distribuzione tra i soggetti delle conseguenze del cambiamento climatico è differenziata e iniqua (una sorta, potrebbe dirsi, di *climate divide*)⁸. Le vulnerabilità preesistenti, infatti, sono esasperate dagli effetti rovinosi del cambiamento climatico e, al tempo stesso, nuove forme di vulnerabilità si sviluppano⁹, minacciando di accentuare il divario di *governance* climatica a danno delle generazioni future¹⁰. Con la conseguenza della progressiva emersione e applica-

⁴ Piena consapevolezza scientifica in F. CAPRA, *Il punto di svolta. Scienza, società e cultura emergente* (1982), trad. di L. Sosio, Milano, 1984; e v. ora G. PAOLINELLI, *L'intrinseca condizione umana della naturalità*, in A. FAVOLE, G. PALCHETTI e G. TARLI BARBIERI (a cura di), *op. cit.*, p. 145 ss.

⁵ Cfr. R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *Justicia y derecho ecológico: apuntes para una transición en acto*, in *Papeles*, 2024, 167, p. 11 ss., spec. p. 13. Molto eloquente è la proposta di L. FERRAJOLI, *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Milano, 2022, il quale promuove una Costituzione della Terra a garanzia dei diritti umani e dei beni comuni, il cui art. 1, comma 2, proclama: «L'umanità fa parte della natura. La sua sopravvivenza e la sua salute dipendono dalla vitalità e dalla salute del mondo naturale e degli altri esseri viventi, animali e vegetali, che insieme agli esseri umani formano una famiglia accomunata da una medesima origine e da una globale interdipendenza» (p. 150).

⁶ La Corte costituzionale ha annoverato tra i principi supremi della Costituzione la «tutela della vita» (Corte cost., 15 gennaio 2013, n. 1), «che è il primo dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2» (Corte cost., 27 giugno 1996, n. 223). Pertanto, il bilanciamento con altri valori deve comunque garantire «una tutela minima», insuscettibile di essere soppressa (Corte cost., 2 marzo 2022, n. 50). Sulla compromissione del diritto alla vita e all'esistenza dignitosa, derivante da disastro ambientale, cambiamento climatico o sfruttamento insostenibile delle risorse naturali, v. Cass., ord., 24 febbraio 2021, n. 5022, con commento di E. MASCHIETTO, *Cambiamento climatico, disastro ambientale e violazione dei diritti umani: il nesso c'è anche per la Cassazione*, in *RGA online*, 2021, 22.

⁷ Si tratta del più autorevole organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici antropogenici, Premio Nobel per la Pace 2007, sulla cui attività v. il sito <https://ipccitalia.cmcc.it>.

⁸ Sulla disinformazione in tema di «divario climatico», v. R. CREMADES e M. STELLA, *Disentangling the climate divide with emotional patterns: a network-based mindset reconstruction approach*, in *Earth syst. dynam.*, 2022, 13, p. 1473 ss.; sulle fonti del divario climatico tra Stati Uniti ed Europa, v. già J. BUSBY e A. OCHS, *From Mars and Venus Down to Earth: Understanding the Transatlantic Climate Divide*, in D. MICHEL (ed.), *Climate Policy for the 21st Century*, Washington, 2004, p. 35 ss.

⁹ Si pensi al fenomeno crescente dei «migranti climatici»: entro il 2050 potrebbero essere ben 216 milioni le persone costrette a migrare per sopravvivere (v. il dossier 2022 di Legambiente, *I migranti ambientali, gli impatti della crisi climatica*). Sulla tutela dei migranti climatici, v. O.M. PALLOTTA (a cura di), *Crisi climatica, migrazioni e questioni di genere. Problemi giuridici*, Napoli, 2022; A. GOURITIN, *Migración climática*, in B.A. CAMARGO, R.G. CASTILLO-VILLAR e L.E. PORTALES DERBEZ, *Enciclopedia de sostenibilidad, ética y responsabilidad social empresarial en América latina*, Ciudad de México, 2024, p. 591 ss.; S. BORRÀS-PENTINAT, *Le migrazioni climatiche*, in G. CONTALDI et al. (a cura di), *Studi in tema di cambiamento climatico e giustizia climatica*, Napoli, 2025, p. 41 ss.; F. MARTINES, *Diritti e tutela dei migranti climatici*, in *Dir. clima*, 2025, p. 161 ss.; in giurisprudenza, v. Cass., ord., 24 febbraio 2021, n. 5022, cit.

¹⁰ Divario assimilato ad una «estorsione climatica intergenerazionale» da S.M. GARDINER, *Intergenerational Climate Extortion. On Making Future Generations Pay for Mitigation (and Maybe Everything Else?)*, in *Riv. fil.*

zione, avvalorata in dottrina e sperimentata dalla giurisprudenza climatica nazionale, europea ed extraeuropea, di una serie di principi giuridici di rilevanza eco-climatica: non discriminazione¹¹, equità intergenerazionale¹², vulnerabilità¹³, resilienza¹⁴, non regressione¹⁵, integrità ecologica¹⁶, tolleranza ecologica¹⁷, efficienza energetica al primo posto¹⁸, non arrecare un danno significativo (*Do No Significant Harm*, DNSH)¹⁹.

2. Contenzioso climatico e soggettivazione della Natura: dal principio antropocentrico di precauzione al principio biocentrico *pro natura*

dir., 2021, 2, p. 269 ss.

¹¹ Cfr. Corte edu, Grande cam., 9 aprile 2024, n. 39371, *Duarte Agostinho et al. v. Portogallo et al.*, a commento della quale v. E. BUONO e P. VIOLA, *Climate Litigation Strategy, alcuni apparenti insuccessi e il talento della Corte EDU: quando una dichiarazione di inammissibilità vale una pronuncia di accoglimento*, in *DPCE online*, 2024, 2, p. 1397 ss. Il ricorso è stato promosso nel settembre 2020 da sei giovani portoghesi, che hanno lamentato la violazione da parte del Portogallo e di altri 32 Stati convenuti degli obblighi derivanti dagli artt. 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu, letti in combinato disposto con l'art. 14 (divieto di discriminazione), in conseguenza del mancato rispetto degli impegni di riduzione delle emissioni climateranti e dello spostamento iniquo sulle generazioni future dei pesi delle misure di mitigazione e adattamento. Tuttavia, la Corte ha giudicato inammissibile il ricorso, in quanto, con riferimento al Portogallo, non vi è stato un previo esaurimento dei ricorsi interni, mentre, con riguardo agli altri Stati, ha reputato di non avere giurisdizione nei loro confronti (similmente, ora, Corte edu, 30 maggio 2025, n. 14615/21, *Uricchio v. Italy et al.*, e Corte edu, 30 maggio 2025, n. 14620/21, *De Conto v. Italy et al.*, entrambe in *Climatecasechart.com*).

¹² Cfr. BVerfG, ord., 24 marzo 2021, in *Bundesverfassungsgericht.de*, che ha disposto, dando ragione a talune associazioni ecologiste, che il governo federale modificasse la legge sul clima del 2019, poiché, pur mirando a decarbonizzare il paese entro il 2050, rinviava gran parte delle misure più urgenti e rilevanti oltre il 2030. Il rischio era di gravare troppo sulle generazioni future, introducendo obblighi differiti, che avrebbero potuto tradursi in riduzioni eccessive delle libertà personali. È, questo, un verdetto di giustizia intergenerazionale, potenzialmente dirompente, perché pone in conflitto il vincolo costituzionale del pareggio di bilancio con la riduzione dei gas serra, perseguita in virtù dell'art. 20a *Grundgesetz*, ai sensi del quale lo Stato «tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali». Disposizione destinata a prevalere ogni qualvolta occorrerà fare investimenti in disavanzo per rispettare la pronuncia sul *Klimaschutzgesetz*, sulla quale v. R. BIFULCO, *Perché la storica sentenza tedesca impone una riflessione sulla responsabilità intergenerazionale*, in *Open.luiss.it*, 28 maggio 2021, p. 1 ss.; R. BIN, *La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?*, in *Lacostituzione.info*, 30 aprile 2021; M. CARDUCCI, *Libertà "climaticamente" condizionate e governo del tempo nella sentenza del BVerfG del 24 marzo 2021*, *ivi*, 3 maggio 2021; J. JAHN, *Rafforzare la tutela dell'ambiente grazie alle corti costituzionali nazionali? Commento alla sentenza sul clima del BVerfG*, trad. di T. Balduzzi, in *Corti supr. salute*, 2022, p. 47 ss. La Consulta ha ribadito che il rispetto del principio di equità intergenerazionale «comporta la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo» (Corte cost., 7 dicembre 2021, n. 235, in *Cortecostituzionale.it*, e già Corte cost., 14 febbraio 2019, n. 18, *ivi*).

¹³ Cfr. Comitato ONU dir. umani, 22 settembre 2022, *Daniel Billy et al. v. Australia*, secondo il quale l'Australia, a causa della sua inerzia verso i cambiamenti climatici, sta violando i diritti umani degli indigeni delle isole dello Stretto di Torres. In dottrina, V. LORUBBIO, *Vulnerability as universal ecosystem condition: a European comparative perspective*, in *Federalismi.it*, 2021, 22, p. 154 ss.; C. ANGELINI, *Il cambiamento climatico nel sistema onusiano dei diritti umani*, in *Amb. svil.*, *Progetti Tecnologie Procedure*, 2023, 2, p. 48 ss., spec. p. 54 ss.; R. LUPORINI, *Climate Change Litigation before International Human Rights Bodies: Insights from Daniel Billy et al. v. Australia (Torres Strait Islanders Case)*, in *Ital. Rev. Int. Comp. L.*, 2023, 3, p. 238 ss.

¹⁴ La resilienza va propriamente intesa come "resilienza trasformativa", ossia la capacità di un sistema eco-sociale non soltanto di resistere a un evento perturbante e di ritornare a uno stato di equilibrio, ma ancor più di sfruttare la perturbazione per progredire e compiere un "balzo in avanti" (v. E. GIOVANNINI, *L'utopia sostenibile*, Bari-Roma, 2018, p. 71 s.). Ed è proprio nel solco della resilienza trasformativa che il reg. UE 2021/241, nell'istituire

In questo contesto, l'analisi dei recenti sviluppi del contenzioso climatico²⁰ consente di mettere in discussione il paradigma occidentale antropocentrico, che ispira la retorica dello "sviluppo sostenibile" (o, si potrebbe dire, il pensiero "sostenibilmente corretto")²¹. Se è vero, a prima vista, che la giurisprudenza climatica europea, sulla scia del *leading case* «Urgenda»²², sembra tradire una «concezione schiettamente antropocentrica», che fa leva direttamente sul diritto umano alla vita (artt. 2 e 8 Cedu)²³, non può disconoscersi, da un lato, che il dilagare della *climate change litigation*, insieme al protagonismo dei movimenti per la giustizia climatica e all'autorevolezza dei *Report* dell'IPCC, testimoniano quanto sia cresciuta la consapevolezza scientifica e sociale della complessità e pericolosità degli impatti nocivi di numerose at-

il dispositivo per la ripresa e la resilienza, alla base dei Piani nazionali degli Stati dell'Unione, definisce la resilienza come «la capacità di affrontare gli shock economici, sociali e ambientali e/o i persistenti cambiamenti strutturali in modo equo, sostenibile e inclusivo» (art. 2, n. 5). In tal senso, può parlarsi di «resilienza funzionale», come concetto prescrittivo, che «non si limita ad accertare lo stato dei fatti, ma indica anche la situazione ideale alla quale un ecosistema dovrebbe essere orientato». Così, E. CHITI, *Liaisons dangereuses: ecologia e diritto*, in M. MELI e R. GUARINO (a cura di), *Nature Restoration Law. Politiche, strategie e sfide attuative*, Pisa, 2025, p. 11 ss., spec. p. 17; v. anche M. VALERI, A. SCUTTARI e H. PECHLANER (a cura di), *Resilienza e sostenibilità: dinamiche globali e risposte locali*, Torino, 2021; B. BOSCHETTI, *Diritto e resilienza. Coordinate per un diritto capace di transizioni*, in *Forum Quad. cost.*, 2023, 3, p. 208 ss.; M. MONTEDURO, *Ma che cos'è questa «resilienza»? Un'esplorazione del concetto nella prospettiva del diritto delle amministrazioni pubbliche*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2023, 1, p. 4 ss.; S. ZORZETTO, *Resilienza tra metafora e politica del diritto. Le sfide della certezza e regolazione nelle «società del rischio e delle emergenze»*, in *Forum Quad. cost.*, 2023, 3, p. 196 ss.; R. LOUVIN, *Resilienza e resistenza climatica: riflessioni a partire da recenti vicende francesi*, in L. CASSETTI et al. (a cura di), *Studi in memoria di Beniamino Caravita*, I, cit., p. 363 ss.; P. MUSSO e C. BALENZANO (a cura di), *Resilienza: approcci multisistemici in ottica transdisciplinare*, Bari, 2024.

¹⁵ L'art. 17 del progetto ONU di *Global Pact for the Environment* del 10 maggio 2018, nel definire il principio di «non regressione», stabilisce che le Parti e i loro enti sub-statali «si astengono dall'autorizzare attività o adottare norme che abbiano l'effetto di ridurre il livello globale di protezione ambientale garantito dal diritto vigente». E già in Francia, la *Loi* n° 2016-1087 dell'8 agosto 2016, *Pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages*, ha introdotto all'art. L 110-1 del *Code de l'Environnement* il principio di *non-régression*, secondo il quale la protezione dell'ambiente «ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment». Cfr. M. PRIEUR e G. SOZZO (dir.), *La non régression en droit de l'environnement*, Bruxelles, 2012; M. MONTEDURO, *Principi del diritto dell'ambiente e conformazione della discrezionalità amministrativa: sviluppo sostenibile e non regressione*, in F. PUBUSA e D. MARONGIU (a cura di), *Ambiente, paesaggio, territorio. Principi e vicende*, Napoli, 2017, p. 149 ss.; ID., *Crucialità, criticità e complessità del dibattito sul principio di non regressione ambientale*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2021, 2, p. 4 ss.; L. COLELLA, *Il principio di «non regressione ambientale» al centro del Global Pact of Environment. Il contributo dell'esperienza francese al diritto ambientale comparato*, in *Dir. giur. agr.*, 2019, 2, p. 1 ss.; J. MAKOWIAK, *Le principe de non-régression: un inconnu dans la maison*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2019, 3, p. 4 ss.; S. CANDELA, *Il principio di non regressione ambientale all'interno dell'ordinamento giuridico italiano: indici di emersione e prime iniziative di riconoscimento*, *ivi*, 2021, 2, p. 30 ss.; S. BALDIN, *La sostenibilità ecologica e i principi ecogiuridici per la salvaguardia del sistema Terra*, in *Riv. dir. comp.*, 2022, 3, p. 239 ss., spec. p. 256 ss.; A. SCARPATI, *Principio di non regressione nell'ordinamento belga e francese, tra formante giurisprudenziale e normativo*, in *DPCE online*, n. sp., 2023, 2, p. 759 ss.; E. CAMPELLI, *Il principio di non regressione nel diritto ambientale: note comparate a partire dal caso francese e dalla Loi Duplomb*, in *DPCE online OCA*, 30 ottobre 2025.

¹⁶ L'integrità ecologica indica, in relazione a un ecosistema, «il mantenimento delle sue capacità autopoietiche (auto-creative) vitali, ossia quelle di organizzarsi, rigenerarsi, riprodursi, sostenersi, adattarsi, svilupparsi ed evolversi nel tempo e in una specifica localizzazione spaziale»: M. MONTEDURO, *Per una «nuova alleanza» tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le «aree naturali protette»*, in *GiustAmm.it*, 2014, 6, p. 1 ss., spec. p. 25, nota 49; v. anche ID., *Principi*, cit., p. 178 s.; C. VOIGT, *The principle of sustainable development. Integration and ecological integrity*, in EAD. (ed.), *Rule of Law for Nature. New Dimensions and Ideas in Environmental*

tività antropiche sul clima e gli ecosistemi²⁴, al punto da far assurgere la tutela ambientale e climatica a principio fondamentale, contemplato anche nella nostra Costituzione (art. 9 Cost.)²⁵; dall'altro, che se la concezione antropocentrica del diritto poggia su una premessa insostenibile (la strumentalità della relazione uomo-natura, che rimane utilitaria, estrattivistica e finalizzata allo sfruttamento delle risorse naturali e al profitto)²⁶, non meno asimmetrica appare una concezione radicalmente biocentrica, che giunga a ipostatizzare e personificare la natura come titolare di diritti.

Non può sfuggire, infatti, che concedere la soggettività giuridica a entità del mondo naturale (fiumi, foreste, montagne, oceani o interi ecosistemi) «non implica di per sé lo smantellamento di un rapporto estrattivistico e distruttivo nei confronti della risorsa naturale e può,

Law, Cambridge, 2013, p. 146 ss.; R.E. KIM e K. BOSSELMANN, *Operationalizing Sustainable Development: Ecological Integrity as a Grundnorm of International Law*, in *Rev. eur. community*, 2015, 2, p. 194 ss.; F.M. PLATJOUW, *Environmental Law and the Ecosystem Approach. Maintaining ecological integrity through consistency in law*, London-New York, 2016; M. DE DONNO, *L'organizzazione dei poteri repubblicani di tutela dell'“integrità ecologica” del Paese: tra complessità, adattività e resilienza del sistema*, in *Istit. feder.*, 2022, 4, p. 899 ss.

¹⁷ Il principio di tolleranza ecologica, affermato da Corte cost. Ecuador, 10 novembre 2021, n. 1149-19-JP/21, ispira non solo il concetto normativo di «rigenerazione dei cicli vitali» della natura (art. 71 Cost. Ecuador), ma ancor più il divieto di «alterazione permanente dei cicli vitali» (art. 73 Cost.), fungendo da limite esterno a tale alterazione (v. § 44 della sentenza). Certo, il concetto di tollerabilità appartiene anche al diritto euro-nordamericano. Tuttavia, la differenza è nella sua lettura, proiettata non più sulla singolarità degli interessi umani, ma sul complesso sistema naturale, apprezzabile nel tempo dei processi rigenerativi, calcolabili solo dalle scienze biofisiche. Cfr. G. CAMPEGGIO, *Sistema climatico e giudizio di legittimità costituzionale. L'esempio dell'Ecuador*, in *Lacostituzione.info*, 19 ottobre 2022, p. 1 ss., spec. p. 4; nonché L.A. NOCERA, *La Corte costituzionale dell'Ecuador si pronuncia sulla lesione dei diritti della natura del Bosque Protector Los Cedros*, in *Diritticomparati.it*, 17 gennaio 2022; ID. e C.J. MOSQUERA ARIAS, *I diritti della Natura e il ruolo della dimensione culturale nella giurisprudenza di Colombia ed Ecuador*, in *DPCE online*, 2023, 2, p. 917 ss., spec. p. 930 s.

¹⁸ Il principio *Energy Efficiency First* (EE1st), introdotto dall'art. 2, n. 18, reg. UE 2018/1999, «sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima», è definito dalla raccomandazione UE 2021/1749 come un «principio guida trasversale della governance europea in materia di clima ed energia» (*considerando* 7), il quale «implica l'adozione di un approccio olistico che tenga conto dell'efficienza globale del sistema energetico integrato, come pure della sicurezza dell'approvvigionamento e dell'efficacia in termini di costi, e promuova le soluzioni più efficienti per la neutralità climatica lungo l'intera catena del valore, dalla produzione di energia e trasporto in rete fino al consumo di energia finale, in modo da conseguire efficienze tanto nel consumo di energia primaria quanto nel consumo di energia finale». Così, il *considerando* 18 dir. 2023/1791/UE, sull'efficienza energetica, il cui art. 3, § 5, lett. a, dispone che, nell'attuare il principio, gli Stati membri promuovono «l'applicazione di metodologie di analisi costi-benefici che consentano, se del caso, di valutare adeguatamente i benefici più ampi delle soluzioni di efficienza energetica». Per ulteriori ragguagli, v. l'allegato alla racc. 2021/1749, «Orientamenti sul principio dell'efficienza energetica al primo posto»; in dottrina, E. BAYER, *Energy Efficiency First: A Key Principle for Energy Union Governance*, in *Raponline.org*, aprile 2018; R. LOMBARDI, *Energie rinnovabili e diritto privato. Strumenti negoziali e tutela dell'ambiente verso la nuova transizione energetica*, Napoli, 2023, p. 184 s.

¹⁹ Il principio DNSH, ossia non sostenere o svolgere attività economiche che arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali e climatici, è previsto dagli artt. 17 e 25 del reg. UE 2020/852, sulla tassonomia degli investimenti sostenibili. Per la sua interpretazione e il suo nesso con la neutralità climatica, v. L. RUGGERI, *Diritto della transizione e sostenibilità: tra tutela del mercato e protezione della persona*, in EAD. e A.E. CATERINI (a cura di), *Produzione e consumo sostenibili tra politiche legislative e prassi adattive*, Napoli, 2023, p. 32 ss. Reputa che il canone DNSH sia non tanto un principio, quanto piuttosto un criterio di selezione tra danni significativi e non, una «condizionalità» per l'erogazione dei fondi europei connessi al PNRR, A. BARTOLINI, *Green Deal europeo e il c.d. principio DNSH*, in *Federalismi.it*, 2024, 15, p. 51 ss. (per ulteriori indicazioni v., *infra*, note 128 e 129).

anzi, servire a legittimarlo ulteriormente»²⁷, pur dovendosi ammettere, nel segno della diffusa tendenza all'abbandono della concezione antropocentrica del diritto, che, sebbene immaginifiche, «le soluzioni che vedono nella natura un soggetto di diritto hanno una forte suggestione e richiamano con fermezza l'esigenza di preservare la natura anche per le generazioni future»²⁸.

Anzi, la qualificazione della natura come soggetto, tipica dell'esperienza sudamericana²⁹, oltre a mostrare che la coincidenza tra persona fisica e soggetto di diritto è «relativa e storica, non assoluta e naturale»³⁰, vale altresì a ripensare alcuni meccanismi della tutela ambientale

²⁰ Cfr. M. CARDUCCI, *Il cambiamento climatico nella giurisprudenza italiana*, in *Dir. comp.*, 8 marzo 2021; ID., *Climate Change and Legal Theory*, in G. PELLEGRINO e M. DI PAOLA (eds), *Handbook of the Philosophy of Climate Change*, Cham, 2023, p. 307 ss.; ID., *Le affinità "emissive". La giurisprudenza comparata destinata a incidere sul contenzioso climatico italiano*, in *Dir. comp.*, 11 luglio 2024; B. POZZO, *La climate change litigation in prospettiva comparatistica*, in *Riv. giur. amb.*, 2021, p. 271 ss.; C.A. BANFI DEL RÍO, *Responsabilidad civil por daños climáticos en el derecho chileno y comparado*, Valencia, 2022; A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, 2022, p. 185 ss.; ID., *Elementi per una definizione dei contenziosi climatici «propriamente» strategici, movendo dal Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review*, in *Pol. dir.*, 2024, 1, p. 3 ss.; ID., *L'impatto dei contenziosi sulla crisi climatica. Il paradosso delle sentenze vuote*, in *Mat. st. cult. giur.*, 2024, 1, p. 95 ss.; M. ZARRO, *Danno da cambiamento climatico e funzione sociale della responsabilità civile*, Napoli, 2022, p. 104 ss.; J.-E. SCHIRMER, *Nachhaltiges Privatrecht*, Tübingen, 2023, p. 119 ss.; S. VINCRE e A. HENKE, *Il contenzioso "climatico": problemi e prospettive*, in *Riv. biodir.*, 2023, 2, p. 137 ss.; E. D'ALESSANDRO e D. CASTAGNO (eds), *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, Torino, 2024; L. GALANTI, *Il contenzioso da cambiamento climatico tra questioni di legittimazione e di merito*, in P. LUCARELLI e A. SANTONI (a cura di), *Questione ambiente. Itinerari giuridici per l'impresa*, I, Pisa, 2024, p. 269 ss.; M. GRAZIADEI, *Climate change litigations. Prospettive comparate sulle liti contro gli Stati per la violazione di obbligazioni climatiche*, in P. PERLINGIERI, S. GIOVA e I. PRISCO (a cura di), *Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili*, Napoli, 2024, p. 33 ss.; E. GUARNA ASSANTI, *Il contenzioso climatico europeo. Profili evolutivi dell'accesso alla giustizia in materia ambientale*, Milano, 2024, pp. 39 ss., 92 ss.; L. NAVEL, *Justice climatique: où est donc la Cour de justice de l'Union européenne?*, in *Rev. jur. environ.*, 2024, p. 775 ss.; L. SERAFINELLI, *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico*, Torino, 2024, p. 30 ss.; M. DELSIGNORE, *Le diverse possibili declinazioni del contenzioso climatico e suoi futuri sviluppi*, in S. CATALANO e G. LIGUGNANA (a cura di), *Il giudice di fronte alla crisi ambientale e climatica*, Torino, 2025, p. 101 ss. Con particolare attenzione al contenzioso climatico societario e finanziario, v. R. MARKEY-TOWLER e J. PEEL, *Business as (Un)Usual at the Frontiers of Climate Change Litigation*, in J. VAN ZEBEN e C. HILSON (eds), *A Research Agenda for Environmental Law*, Cheltenham-Northampton, 2025, p. 129 ss. Per una panoramica sulle tendenze globali del contenzioso climatico, v. anche UNEP, *Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review*, in *Unep.org*, nonché la banca dati del *Sabin Center for Climate Change Law* della Columbia University, in *Climate.law.columbia.edu*.

²¹ La nozione descrittiva di sostenibilità - che indica la ricerca di una condizione durevole, sia pure variabile, di equilibrio e proporzione tra il bisogno da soddisfare e i limiti da rispettare - ha trovato la sua traduzione *prescrittiva* nel principio europeo (e globale) dello *sviluppo sostenibile* (artt. 3 e 21 Tratt. UE, 11 Tratt. FUE, 37 Carta dir. UE), che impone di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di far fronte ai propri bisogni, secondo la celebre formula del Rapporto Brundtland del 1987, che ispira anche il nostro codice dell'ambiente, sin dall'art. 3-*quater*. La riforma degli artt. 9 e 41 Cost., il reg. UE 2021/1119, sul conseguimento della neutralità climatica, il reg. UE 2023/956, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, il reg. UE 2024/1191, sul ripristino della natura, la dir. 2024/1760/UE, sulla *due diligence* aziendale ai fini della sostenibilità, la dir. 2024/1785/UE, relativa a emissioni industriali e discariche di rifiuti, e la dir. 2025/UE, sul monitoraggio e la resilienza del suolo (approvata dal Parlamento europeo il 23 ottobre 2025), sono fatti normativi sopravvenuti, «che hanno stabilizzato e consolidato nel sistema della legalità costituzionale estesa per norme interposte la sostenibilità ecologica in forma di *principio generale*». Così, A. BARBA, *Contenzioso climatico e difetto assoluto di giurisdizione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2024, p.

tradizionale³¹, quali a) l'accesso alla giustizia, che vede ampliare la legittimazione ad agire, potendo intervenire, al fine della tutela "in nome" della natura, «non già il singolo danneggiato o comunque i titolari di interessi collettivi, come pure avviene nei nostri ordinamenti, ma più in generale "ogni persona, comunità, popolo o nazionalità"»³²; b) il regime probatorio, che segna l'inversione dell'onere della prova del danno ambientale, posto a carico del soggetto umano (privato o autorità pubblica), che dovrà dimostrare di aver agito senza produrre danni alla natura³³; c) l'insindacabilità delle scelte politiche, i cui margini sono ridimensionati dal "dovere di ascolto" delle scienze naturali nelle decisioni giuridiche³⁴; d) il principio di precauzione, che opera, nello spazio europeo, pur sempre a tutela dei diritti umani,

1535; e v., anche per ulteriori indicazioni, F. FRACCHIA, *Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile: lo stato dell'arte*, in G.F. CARTEI (a cura di), *Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile*, Torino, 2013, p. 13 ss.; S. VALAGUZZA e M.A. HUGHES (eds), *Interdisciplinary Approaches to Climate Change for Sustainable Growth*, Cham, 2022; A. DONATI, *I principi a tutela delle generazioni future nel diritto dell'Unione europea*, in *Studi integr. eur.*, 2024, p. 65 ss., spec. p. 69 ss.; M. SANTOS SILVA et al. (eds), *Routledge Handbook of Private Law and Sustainability*, Abingdon-New York, 2024; M. PENNASILICO, *Sostenibilità, economia circolare e giustizia contrattuale nella filiera agroalimentare*, in *Dir. clima*, 2025, p. 411 ss. Sul rapporto complesso tra "sostenibilità", che indicherebbe il fine da perseguire, e "sviluppo sostenibile", che individuerrebbe il mezzo per farlo, v. D.C. HECTOR, C.B. CHRISTENSEN e J. PETRIE, *Sustainability and Sustainable Development: Philosophical Distinctions and Practical Implications*, in *Environ. Values*, 2014, 1, p. 7 ss. In critica all'antropocentrismo insito nei Sustainable Development Goals (SDGs), v. L.J. KOTZÉ e D. FRENCH, *The Anthropocentric Ontology of International Environmental Law and the Sustainable Development Goals: Towards an Ecocentric Rule of Law in the Anthropocene*, in *Global J. Comp. L.*, 2018, 1, p. 5 ss.

²² Nel giugno 2015 la Corte distrettuale de L'Aia ha ordinato al Governo olandese maggiori azioni per ridurre le emissioni di gas serra entro il 2020 almeno del 25% rispetto a quelle del 1990. Nel 2018, la Corte d'Appello de L'Aia ha confermato la prima decisione, che ha ricevuto un'approvazione definitiva dalla Corte supr. Paesi Bassi, 20 dicembre 2019, n. 19/00135, *Urgenda Foundation v. The State of Netherlands*, la quale ha condannato lo Stato olandese per l'insufficienza delle misure di lotta al cambiamento climatico, tale da pregiudicare i diritti alla vita e alla vita privata e familiare dei residenti nei Paesi Bassi. Il Parlamento olandese, in pieno spirito di leale cooperazione istituzionale, ha emanato nel 2019 una legislazione sul clima tra le più avanzate (*Climate Act - Klimaatwet*), mentre il Governo ha lavorato intensamente con le associazioni di categoria e ambientaliste per garantire accordi volontari diretti al contenimento ulteriore delle emissioni. Cfr. A. GIORDANO, *L'emergenza e le emergenze secondo un recente climate case*, in *Giustiziainsieme.it*, 30 aprile 2020; E. GUARNA ASSANTI, *Il ruolo innovativo del contenzioso climatico tra legittimazione ad agire e separazione dei poteri dello Stato. Riflessioni a partire dal caso Urgenda*, in *Federalismi.it*, 2021, 17, p. 66 ss. Posizioni analoghe sono state assunte, nella causa "Affaire du siècle", dal Tribunale amministrativo di Parigi, che ha condannato, con sentenza parziale del 3 febbraio 2021 e definitiva del 14 ottobre 2021, lo Stato francese, colpevole di "inazione climatica", alla cifra simbolica di un euro in un giudizio promosso da quattro associazioni ambientaliste. Cfr. Trib. adm. Paris, 3 febbraio-14 ottobre 2021, nn. 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, *Oxfam France, Notre Affaire À Tous, Fondation pour la Nature et l'Homme et Greenpeace France v. France*, su cui v. P. PINTO, *Una via giudiziaria all'ecologia? Riflessioni sull'Affaire du siècle francese*, in *Dir. agr.*, 2021, 3, p. 297 ss.; R. FORNASARI, *Comandare allo Stato di agire: climate change e responsabilità civile del potere pubblico*, in *Pers. merc.*, 2022, p. 480 ss., spec. p. 488 ss.; Y. GUERRA e R. MAZZA, *Climate Change Litigation: riflessioni comparate alla luce dell'Affaire du siècle*, in S. LANNI (a cura di), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate*, Torino, 2022, p. 3 ss.; G. VIVOLI, *L'insostenibile leggerezza degli obiettivi climatici: come gli impegni assunti dagli Stati vengono presi sul serio dai giudici*, in *AmbienteDiritto.it*, 2022, 1, p. 389 ss., spec. p. 400 ss.

²³ In questi termini, l'ambiente verrebbe tutelato «se e nella misura in cui la sua protezione influisca positivamente sulla integrità e sul rispetto della vita umana nelle sue molteplici declinazioni e aspirazioni: di qui, dunque, il diritto al clima come diritto umano». Così, E. GUARNA ASSANTI, *Interesse al clima e situazioni giuridiche soggettive*, in *Riv. dir. comp.*, 2024, 2, p. 301 ss., spec. p. 306 s., sul presupposto che il cambiamento climatico rientri «nella più generale categoria dei fenomeni ambientali» (p. 304). In effetti, «la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi» sono ricompresi negli «obiettivi ambientali» dalla «norma di sostenibilità»

ma cede il passo, nel contesto sudamericano, al canone ermeneutico *in dubio pro natura*, inteso come «clausola di chiusura del sistema costituzionale a tutela unilaterale della natura»³⁵.

In effetti, nel panorama internazionale contemporaneo, si stanno gradualmente contrapponendo due interpretazioni del principio di precauzione: la prima, di carattere antropocentrico, è a favore della *sicurezza*, cui dovrebbe ispirarsi l'azione umana nella tutela della salute e dell'ambiente naturale, pur sempre strumentale alla mera legittimazione della produzione economica; la seconda, invece, rivela un'impostazione biocentrica, ponendosi come fine la *conservazione degli ecosistemi* e premendo, quindi, verso il *primato dell'ecologia* sull'economia, senza che possa operarsi alcun bilanciamento nel caso di rischio di compromissione non tan-

contenuta nell'art. 210-*bis* reg. UE 2013/1308 («recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli»), come introdotto dall'art. 1, § 1, punto 60, reg. UE 2021/2117 (sull'etichettatura del vino e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati); mentre nel Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC), approvato con decreto del MASE n. 434 del 21 dicembre 2023, si legge che le «norme e i principi che informano, in generale, la materia ambientale sono applicabili, per quanto di pertinenza, anche al tema dei cambiamenti climatici» (p. 8). Tuttavia, diversamente da quanto accade nei casi tradizionali d'inquinamento ambientale, dov'è possibile stabilire un nesso eziologico tra la condotta inquinante e l'evento dannoso, che compromette singole matrici ambientali locali, quando si considerano i cambiamenti climatici non è possibile tracciare un collegamento spazio-temporale tra le cause e gli effetti, che incidono sul complessivo sistema climatico [v. A. GIACCARDI, *Dalla causalità ambientale a quella climatica*, in *Lacostituzione.info*, 4 luglio 2024, che richiama a sostegno la nota sentenza della Corte edu, Grande camera, 9 aprile 2024, ric. 54600/20, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*; R. LANDI, *Le causalità nella responsabilità civile per danno da cambiamento climatico*, in P. PERLINGIERI, S. GIOVA e I. PRISCO (a cura di), *Cambiamento climatico*, cit., p. 479 ss.]. In realtà, danno climatico e danno ambientale «sono due generi diversi, l'uno irriducibile all'altro. Il danno climatico è globale (poiché investe l'intero pianeta), a temporalità costitutivamente intergenerazionale, essenzialmente collettivo; il danno ambientale, al contrario, non avrà mai contemporaneamente i medesimi tre caratteri e assai spesso non ne avrà nessuno» (P. FEMIA, *Responsabilità civile e climate change litigation*, in *Enc. dir., I Tematici*, VII, Milano, 2024, p. 847 ss., spec. p. 870). A ben vedere, sebbene non possano identificarsi, esiste comunque «una relazione di strettissima interdipendenza tra ambiente e clima», in quanto il sistema climatico, a livello locale e globale, dipende ed è influenzato dai fattori ambientali e dalla loro qualità, mentre tali fattori «possono persistere e conservarsi a condizione che persistano le condizioni climatiche che hanno permesso la loro formazione ed esistenza» (R. BIFULCO, *Ambiente e cambiamento climatico nella Costituzione italiana*, in *Rivista aic.it.*, 2023, 3, p. 132 ss., spec. p. 138 s.). Non a caso, la Corte suprema del Regno Unito ha escluso che la disciplina «speciale» del diritto climatico «possa essere ignorata dal diritto ambientale, e che, in particolare, la valutazione di impatto ambientale (VIA) di un progetto o di un'opera non possa non prendere in considerazione gli effetti sul sistema climatico, a maggior ragione se comporta emissioni di gas serra». Così, V. BILARDO, *La direttiva 2004/35/UE vent'anni dopo*, in A. FEDERICO e V. BILARDO (a cura di), *Ambiente biodiversità ecosistemi. Per un sistema integrale di tutele*, Pisa, 2025, p. 145 ss., spec. p. 153 s., con riferimento a UK Supr. Court, 20 giugno 2024, *R (Finch) vs Surrey County Council & others*. In argomento, v. anche M. CARDUCCI, *Cambiamento climatico (diritto costituzionale)*, in *Dig. disc. pubbl., Agg.*, VIII, Milano, 2021, p. 51 ss., spec. p. 52 ss.; P. VIOLA, *Ordinamenti giuridici adattivi e istanze di autonomia epistemologica: la costituzionalizzazione dell'ambiente e del clima*, in *DPCE online*, n. sp., 2023, 2, p. 439 ss., spec. p. 451 s.; E. GALLO e F. VANETTI, *Differenze tra danno ambientale e danno climatico*, in *Scienza in rete.it*, 2 maggio 2024.

²⁴ Emblematica è l'affermazione della Corte supr. Canada, 25 marzo 2021, *Reference re Greenhouse Gas Pollution Pricing Act*: «Climate change is real. It is caused by greenhouse gas emissions resulting from human activities, and it poses a grave threat to humanity's future. The only way to address the threat of climate change is to reduce greenhouse gas emissions» (in *Canlii.org*, § 2; a commento, v. N. MAFFEI, *Un uso "teleologicamente orientato" della giurisdizione dei conflitti: quale lezione dalla Corte Suprema del Canada nella lotta al cambiamento climatico?*, in *Comp. L. Rev.*, 2024, *Sp. issue*, 15/1, p. 56 ss., spec. p. 72 ss.). Si pensi, ancor più, alle note analisi del Centro di Ricerca per la Resilienza di Stoccolma (*Stockholm Resilience Centre*) sui nove «limiti planetari» (*Planetary Boundaries*), oltre i quali un ecosistema perde la propria resilienza, con conseguenze potenzialmente irreversibili (v. J. ROCKSTRÖM *et al.*, *A safe operating space for humanity*, in *Nature*, 2009, 461, p.

to di un singolo contesto di analisi, quanto piuttosto della totale interconnessione tra più oggetti di osservazione e per un arco temporale ben più lungo del presente³⁶.

In quest'ultima direzione, il principio *in dubio pro natura*, elaborato dalla dottrina gius-ambientalista sudamericana³⁷, formalizzato nella Costituzione ecuadoriana del 2008³⁸ e in via di definizione anche nel contesto internazionale ed europeo³⁹, completa (o coincide con) l'interpretazione biocentrica del principio di precauzione⁴⁰. Secondo tale principio l'interpretazione, in caso di dubbio, deve favorire la protezione e conservazione dell'ambiente naturale, privilegiando le alternative meno dannose⁴¹, al punto da convertirsi nel principio *pro natu-*

472 ss.; W. STEFFEN *et al.*, *Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet*, in *Science*, 2015, 347, p. 736). Il superamento accertato di almeno sei limiti costringerebbe già a uscire dal paradigma della "transizione" e a riflettere, in tempi brevi, su strategie innovative di "mutazione" (v. L. BODIGUEL, *Face à l'urgence climatique, réinventer le système juridique agricole et alimentaire*, in *Rev. jur. environ.*, 2022/Hs21, n° spéc., p. 149 ss.; nonché A. ARAGÃO, *L'innovation juridique-écologique pour réagir à l'urgence écologique*, *ivi*, p. 71 ss.).

²⁵ Pur non menzionando esplicitamente i cambiamenti climatici, il nuovo art. 9 Cost. «è capace di dare copertura costituzionale alla tutela del clima, nella misura in cui presuppone che la difesa dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi si realizza attraverso la stabilizzazione del clima» (R. BIFULCO, *Ambiente e cambiamento climatico*, cit., p. 139). In effetti, tale disposizione si rivela una misura protettiva anche della stabilità climatica grazie al riferimento alla solidarietà intergenerazionale. In tal senso, F. GALLARATI, *Tutela costituzionale dell'ambiente e cambiamento climatico: esperienze comparate e prospettive interne*, in *DPCE online*, 2022, 2, p. 1085 ss., spec. p. 1107 ss.; D. PORENA, *Giustizia climatica e responsabilità intergenerazionale*, in *Riv. AIC*, 2023, 3, p. 186 ss., spec. p. 212 ss.; O.M. PALLOTTA, *Lo status quo della giustizia climatica in Italia*, in *Dir. clima*, 2025, p. 523 ss., spec. p. 525 ss.

²⁶ Il termine "estrattivismo" «identifica qualsiasi forma o processo di accaparramento di ricchezze naturali in funzione di interessi economici, pubblici o privati, nazionali o esteri (si pensi all'attuale fenomeno del *Land Grabbing*), esterni a quelli dei soggetti locali, nei cui territori risiedono tali ricchezze, e perseguito attraverso narrative, pratiche tecnologiche e tecniche giuridiche di legittimazione, estranee a tradizioni e culture del territorio di sfruttamento». Così, M. CARDUCCI, «Estrattivismo» e «nemico» nell'era «fossile» del costituzionalismo, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, n. sp., 2019, p. 61 ss., spec. p. 63. L'a. ravvisa nel decollo ottocentesco dell'economia fossile (sin dall'estrazione del carbone) la separazione tra il diritto degli umani (che regola anche l'uso delle risorse non umane) e i cicli ecosistemici. Inesorabilmente, anche lo stesso diritto ambientale, sin dai suoi albori novecenteschi, ha proceduto in modo del tutto disfunzionale rispetto alle dinamiche della natura, ponendosi, come proprio obiettivo razionale, la protezione dell'ambiente per gli interessi umani. In tal senso, ID., *Diritti della natura e "forme di governo"*, in F.G. CUTURI (a cura di), *La Natura come soggetto di diritti. Prospettive antropologiche e giuridiche a confronto*, Firenze, 2020, p. 107 ss.; sui processi estrattivistici di mercificazione e sfruttamento del "capitale naturale", fondamentale è il potente affresco di J. MARTÍNEZ-ALIER, *Land, Water, Air and Freedom. The Making of World Movements for Environmental Justice*, Cheltenham-Northampton, 2023; v. anche EAD., *Environmentalism of the Poor and Climate Action*, in P. ALMEIDA (ed.), *The Oxford Handbook of Climate Action*, ed. online, Oxford Academic, 22 maggio 2025 (reperibile in *Academic.oup.com*); M. BENEGIAMO, *I nuovi estrattivismi. Lo sviluppo capitalista di fronte alla crisi ecologica, appunti per un dibattito*, in *Quad. decrescita*, 2023, 0/1, p. 58 ss.; V.E. ALBANESE, S. FANETTI e R. MINAZZI (eds), *Social Mobilisation for Climate Change*, London-New York, 2025.

²⁷ V. PECILE, *I tempi del diritto: crisi climatica e mutamento delle forme giuridiche*, in *Soc. dir.*, 2023, 2, p. 101 ss., spec. p. 104. Per la discussione sulla soggettività della natura, v. M. CARDUCCI, *Natura (diritti della)*, in *Dig. disc. pubbl.*, Agg., VII, Milano, 2017, p. 486 ss.; R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *Le avventure del soggetto. Contributo teorico-comparativo sulle nuove forme di soggettività giuridica*, Milano-Udine, 2018; F. FALANCIA, *La Natura come soggetto di diritto: una riflessione a partire dal riconoscimento dei diritti della Natura nella Costituzione ecuadoriana del 2008*, in F. BILOTTA e F. RAIMONDI (a cura di), *Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Napoli, 2020, p. 153 ss.; M. GNERRE, «La natura è soggetto di diritti»: intraducibilità e riflessività di una proposizione, in F.G. CUTURI (a cura di), *op. cit.*, p. 61 ss.; M.V. MONTEROSSO,

ra, che esplicita il *favor naturae*, prescindendo anche dalla stessa sussistenza di un dubbio⁴². Pertanto, l'interpretazione dei testi normativi e delle prassi amministrative deve operare incondizionatamente *pro natura*, «a maggior ragione in caso di dubbi sull'effettivo rispetto del valore intrinseco dell'elemento naturale coinvolto»⁴³.

Impostazione, questa, che assume una concezione *forte* della “sostenibilità”, ossia attinente non già a meri rapporti di causa-effetto propri della razionalità scientifica ed economica moderna, bensì «alle complesse retroazioni e indeterminatezze che riflettono una molteplicità di punti di osservazione». Con la conseguente necessità di aprire la decisione politica al

L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile. Tutela, soggettività, azione, Pisa, 2020, p. 259 ss. Reputa, in Italia, giunto il momento di riconoscere la natura come soggetto di diritto, P. MADDALENA, *Recensione a Giuseppe De Marzo, Anatomia di una rivoluzione*, Roma 2012, in *Federalismi.it*, 2013, 6, p. 1 ss., spec. p. 3 s., secondo il quale il «concetto portante è quello dell'uomo “parte” della Natura. Se l'uomo è soggetto e se la Natura comprende l'uomo come sua parte, non si vede perché anche la Natura non debba essere considerata soggetto».

²⁸ G. ALPA, *Dalla tutela dell'ambiente al riconoscimento della “natura” come soggetto di diritto. Una rivisitazione delle categorie del diritto civile?*, in *Riv. it. sc. giur.*, 2020, p. 19 ss., spec. p. 34; v. anche S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, p. 175 ss. Contesta la soggettivazione della Natura o dei laghi, fiumi, ecc., P. FEMIA, *Il civile senso dell'autonomia*, in *Cardozo Electr. L. Bull.*, 2019, 1, p. 1 ss., spec. p. 8 ss., il quale ipotizza la categoria dei “(contro)diritti trans-soggettivi”, che denota l'inadeguatezza del diritto moderno nei confronti di figure/entità non ancora esistenti o di ecosistemi che non “parlano”, così mettendo in discussione le impostazioni che tendono a far coincidere l'essere con il linguaggio. Del resto, un “soggetto” che non può fare niente da sé né esclusivamente per sé, restando in balia di altri soggetti, che pretendono di “rappresentarlo”, degrada inesorabilmente a “oggetto”, scade a “bene” o “patrimonio”. In effetti, «soggettivare la Natura è giuridicamente sensato unicamente se questa tecnica faccia bene all'effettività dei valori di tutela dell'ambiente - e non dell'ambiente in sé, ma dell'ambiente in quanto identificato da qualità tali da consentire la sopravvivenza della specie umana». Così, ID., *Non ruberai la voce alle cose senza voce: soggettivazione della natura o trans-soggettivazione dei diritti*, in *Storia Metodo Cultura*, 2024, 3, *Le soggettività*, p. 243 ss., spec. p. 250; v. anche ID., *Responsabilità civile*, cit., pp. 857 ss., 864 ss. e 877 ss.; ID., *‘Discourses Survive, Humans Die’: Trans-subjective Rights*, in H.-W. MICKLITZ e G. VETTORI (eds), *The Future of the Person*, London, 2025, p. 27 ss.; V. CONTE, *Per una teoria civilistica del danno climatico. Interessi non appropriativi, tecniche processuali per diritti trans-soggettivi, dimensione intergenerazionale dei diritti fondamentali*, in *DPCE online*, n. sp., 2023, 2, p. 669 ss., spec. p. 679 ss.; EAD., *Situazioni soggettive di fonte europea e private enforcement: il caso delle direttive sulla qualità dell'aria*, in *Pers. merc.*, 2024, p. 637 ss.

²⁹ Emblematico è il parere consultivo su «climate emergency and human rights» della Corte interamericana dei diritti umani, la quale afferma che, per proteggere la natura e i suoi ecosistemi dalle molteplici minacce causate dall'uomo e in particolare dal riscaldamento globale, è necessario riconoscere la soggettività giuridica della natura e dei suoi elementi (Corte idu, 29 maggio 2025, AO 32/25, in *Corteidh.or.cr*, § 279 ss., p. 96 ss.).

³⁰ Così, V. ROPPO, *Diritto privato*, 9^a ed., Torino, 2020, p. 130.

³¹ Ne dà conto M. CARDUCCI, *I diritti della natura e i suoi nemici*, in *Quad. decrescita*, 2024, 2, p. 40 ss., spec. p. 44 ss.; v. anche A. ACOSTA e E. VIALE, *Tutte le strade portano a... i diritti della natura*, ivi, 2025, 5, p. 118 ss., ove si esorta ad accettare che «gli umani non sono “altro” rispetto alla natura, bensì sono natura, e in essa non c'è nessuna specie superiore» (p. 121). In tal senso, ampiamente, G. BOLOGNA, *Noi siamo natura. Un nuovo modo di stare al mondo*, Milano, 2022 (v. pure, *supra*, § 1 e note 4 e 5).

³² M.A. IMPARATO, *I diritti della Natura e la visione biocentrica tra l'Ecuador e la Bolivia*, in *DPCE online*, 2019, 4, p. 2455 ss., spec. p. 2464, con riferimento testuale all'art. 71 Cost. Ecuador.

³³ Cfr. M. CARDUCCI, *I diritti della natura*, cit., p. 45, il quale nota che «il grande vantaggio di questa inversione risiede nello scaricare il costo economico dell'allegazione di prove in capo a chi ha il potere, politico o economico, di agire proteggendo la natura e non lo fa».

³⁴ In tal senso, M. CARDUCCI, *op. loc. ult. cit.*; v. anche F. DE LEONARDIS, *Il dovere di ascolto della scienza: è arrivato il momento della scrittura?*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2024, 1, p. 4 ss.; F. FRACCHIA, *Il giurista deve ta-*

contesto, «ma alla luce della dimensione “sistemica” e “planetaria” della crisi ambientale e climatica quale *dispositivo metodologico*»⁴⁴.

3. La necessità di un approccio metodico eco-antropo-centrico

Occorre, dunque, una nuova ontologia: non già un riconoscimento meramente formale e retorico della soggettività, ma una cultura effettiva dell’inclusività uomo-natura, che punti, cioè, a costruire e praticare la relazione tra l’uomo e la natura in termini finalmente paritari, superando definitivamente il consueto paradigma antropocentrico ed estrattivista, in virtù del quale la seconda è sistematicamente sfruttata dal primo. Con la fondamentale conseguen-

cere sul climate change, ma deve irritarsi: problemi di confine e indicazioni metodologiche, ivi, p. 39 ss. In effetti, sempre più rilevante è il ruolo di quei colleghi scientifici che, formalmente, supportano i decisori politici, ma che, di fatto, li stanno rimpiazzando nell’adozione di decisioni delicate, al punto che le esigenze di un diritto “scientificamente legittimo” potrebbero entrare in conflitto con i principi del costituzionalismo (v. G. DONATO, *Le prospettive di dialogo fra scienza e diritto. Spunti di riflessione dalla pandemia e dalle “climate litigations”*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2022, p. 973 ss.).

³⁵ Così, M. CARDUCCI, *I diritti della natura*, cit., p. 45, ove si osserva che nel diritto occidentale tradizionale vale l’ermeneutica contraria: il primato, che orienta i dubbi dell’interprete, è la salvaguardia degli interessi umani, come dimostra la tecnica del “bilanciamento”, praticata anche dalla Corte costituzionale italiana (ma, in senso critico, si veda, *infra*, §§ 5 e 6).

³⁶ Cfr. S. MESSINA, *Il costituzionalismo “globale” alla prova del cambiamento climatico e della crisi ecologica planetaria. Per una possibile metamorfosi del diritto ambientale internazionale*, in A. ANDRONICO e M. MELI (a cura di), *Diritto e antropocene. Mutamenti climatici e trasformazioni giuridiche*, in *Teoria crit. regol. soc.*, 2020, 2, p. 151 ss., spec. p. 158 s.

³⁷ Cfr. R.L. LORENZETTI e P. LORENZETTI, *Diritto ambientale* (2018), *Prologo* di V. RIZZO e L. MEZZASOMA, trad. diretta da L. Mezzasoma, Napoli, 2020, p. 107 s.; A. OLIVARES e J. LUCERO, *Contenido y desarrollo del principio in dubio pro natura. Hacia la protección integral del medio ambiente*, in *Ius et Praxis*, 2018, p. 619 ss.; A.M. LAVAYÉN e J.B. LÓPEZ, *Los principios jurídicos in dubio pro natura e in dubio pro aqua. Su incorporación jurisprudencial al ordenamiento jurídico argentino*, in *Just. amb.*, 2020, 12, p. 361 ss., a commento della sentenza argentina della Corte supr. just., 11 luglio 2019, *Majul v. Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otros*, che ha applicato, per la prima volta, i principi *in dubio pro natura* e *in dubio pro aqua*; S. CAPPELLI, *El principio in dubio pro natura y su relación con el Acuerdo de Escazú y la Agenda 2030*, in A. BÁRCENA, V. TORRES e L. MUÑOZ ÁVILA (eds), *El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*, Bogotá, 2021, p. 97 ss.; Á.A. SANABRIA-RANGEL, *The in dubio pro natura principle in the light of scientific evidence: state responsibility*, in *Misión jur.*, 2024, 27, p. 207 ss.; I. VARGAS-CHAVES, A. CUMBE-FIGUEROA e D. MARULANDA, *El principio in dubio pro natura: un desafío regulatorio clave para la incorporación de la incertidumbre en la gestión ambiental de los riesgos*, in *Quaestio iuris*, 2024, 3, p. 31 ss.

³⁸ L’art. 395, n. 4, Cost. Ecuador così recita: «In caso di dubbio in merito alla portata delle disposizioni di legge in materia ambientale, queste saranno applicate nel senso più favorevole alla protezione della natura».

³⁹ Cfr. il Programma ONU *Harmony with Nature* (in Harmonywithnatureun.org), basato su un rapporto non antropocentrico con la natura. Nell’*acquis* europeo, rilevano principi come quelli di “non regressione” (v., *supra*, § 1 e nota 15), “proporzionalità ecologica” e “integrità ecologica” (v., *supra*, § 1 e nota 16), o quelli contenuti nella proposta di una “Carta dei diritti fondamentali della Natura dell’Unione europea”, che superano l’approccio *win-win* tipico della *green economy* eco-capitalistica (v. M. CARDUCCI et al., *Towards an EU Charter of the Fundamental Rights of Nature*, 13 dicembre 2019, Bruxelles, 2020, disponibile in Eesc.europa.eu).

⁴⁰ Cfr. S. MESSINA, *Il costituzionalismo “globale”*, cit., p. 159.

⁴¹ Il principio *in dubio pro natura*, infatti, riceve applicazione nel caso non solo di dubbia interpretazione di una norma ambientale, ma anche di concorrenza di più norme, tra le quali scegliere quella che favorisca la conservazione dell’ambiente. Soluzione avallata dalla giurisprudenza di vertice messicana, che ha concepito il principio come mandato interpretativo generale di giustizia ambientale: Corte supr. giust. Messico, 14 novembre 2018, *Primera Sala, amparo en revisión*, n. 307/2016 (sul punto, v. G. FONTANELLA, *Nuovi principi eco-giuridici per un diritto antropocentrico*, in *DPCE online*, 2024, 2, p. 949 ss., spec. pp. 955 ss. e 959).

za di riconoscere agli umani e ai non umani il medesimo *status* giuridico e di concepire, quindi, non soltanto «diritti della natura»⁴⁵, ma anche doveri degli umani nei suoi confronti⁴⁶.

Anzi, la previsione e l'applicazione di tali doveri sarebbero ancor più rilevanti, ove si consideri che la mera equiparazione dell'umano al non umano rischia di produrre una sorta di cortocircuito, in quanto, da un lato, i diritti azionabili della natura richiederanno sempre esseri umani per affermare o negare quei diritti⁴⁷; mentre, dall'altro, gli esseri umani non potranno mai trascendere la propria umanità⁴⁸. Pertanto, è bene valorizzare, accanto ai diritti della natura, i doveri degli umani verso quest'ultima⁴⁹, uniti tra di loro da un nesso di circolarità. Doveri la cui effettività depotenzia, se non svuota, lo specismo della concezione antro-

⁴² Reputa che si tratti di un dubbio non ermeneutico, come tale disponibile, ma epistemico, come tale ultimativo, perché riferito a un «futuro non analogo» al passato, «di fronte al quale il diritto è impreparato», e sul quale comunque occorre decidere oggi, M. CARDUCCI, *Cambiamento climatico*, cit., pp. 64 e 70.

⁴³ M. CARDUCCI, *I diritti della natura*, cit., p. 45. Dubbi che segnano sia la relativizzazione del principio, il cui significato varia «dal *pro natura* bioculturale, teso a far rispettare le culture umane - specialmente indigene - coinvolte da una determinata area naturale, al *pro natura* ecologico, che mira al ripristino e preservazione di un ecosistema»; sia la conseguente difficoltà di approdare a «regole generali di limitazione della pressione umana sulla natura, come, per esempio, la riduzione dell'impronta ecologica e quella del carbonio, oppure il contenimento del flusso di beni e servizi dentro i confini di stabilità del sistema naturale». Così, G. CAMPEGGIO, *I diritti della natura: uno schema esplicativo*, in *Quad. decrescita*, 2025, 5, p. 134 ss., spec. p. 141.

⁴⁴ S. MESSINA, *Il costituzionalismo "globale"*, cit., p. 159. Il «pensare sistemico», differentemente dal tradizionale pensiero analitico, cartesiano e analogico, tipico delle scienze sociali, economiche e giuridiche, «concepisce la realtà non per singoli "oggetti" (gli individui come entità psico-sociali, i beni economici come singole "cose", le fattispecie giuridiche, le condotte, i singoli danni ecc. ...), bensì nella sua unitarietà appunto di sistema, ovvero di insieme di elementi, non separati né separabili perché fra loro geo-fisicamente e bio-fisicamente interagenti nello spazio e nel tempo». Così, M. CARDUCCI e E. ŞEYMA ŞİŞMAN, *La metrica della sostenibilità eco-sociale: l'analisi eMergetica come democrazia partecipata per la «non interferenza» umana sul sistema climatico*, in *Federalismi.it*, 2025, 3, p. 381 ss., spec. p. 388.

⁴⁵ Cfr. L.J. KOTZÉ, *Earth System Law for the Anthropocene*, in *Sustainability*, 2019, p. 1 ss., spec. p. 6 s. Il riconoscimento dei diritti della natura è il tratto distintivo del *nuevo constitucionalismo* andino, basato su un contratto sociale le cui parti sono non già i cittadini, bensì le persone e la natura. Un contratto incentrato sul concetto olistico di *buen vivir*, che significa vivere in armonia ed equilibrio con la comunità e la natura (v. S. BALDIN, *Il buen vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*, Torino, 2019; A. SOMMA, *Sull'identità del diritto latinoamericano*, in L. LLOREDO ALIX e A. SOMMA (a cura di), *Scritti in onore di Mario Losano. Dalla filosofia del diritto alla comparazione giuridica*, Torino, 2021, p. 497 ss.; R. MARTÍNEZ DALMAU, *Derechos de la naturaleza*, in B.A. CAMARGO, R.G. CASTILLO-VILLAR e L.E. PORTALES DERBEZ, *Enciclopedia de sostenibilidad*, cit., p. 239 ss.; L. ANZANELLO, *Dal riconoscimento dei diritti della natura al contenzioso sui cambiamenti climatici*, in *Riv. giur. amb.*, 2025, p. 261 ss.). Del resto, se la specie umana «è, come tutte le altre, parte integrante della natura, i diritti della natura comprendono anche gli interessi umani. Il diritto diventa più-che-umano. Solo allora potremo finalmente dichiarare superata la dicotomia uomo/natura» (P. CACCIARI, *Dalla natura oggetto d'uso alla natura soggetto autonomo titolare di propri diritti*, in *Quad. decrescita*, 2025, 5, p. 34 ss., spec. p. 38; similmente, R. LOUVIN, *Senso e percorsi di una visione inclusiva dei diritti della natura*, *ivi*, p. 123 ss., spec. p. 128, ove si evoca un diritto «al di là dei diritti umani»; per il superamento del nesso di esclusività che legava, nel solco della tradizione antropocentrica, i diritti all'umanità, v. anche A. PISANÒ, *Soggettività non umana e diritti*, in *Storia Metodo Cultura*, 2024, p. 323 ss.). S'interroga sulla possibilità di ipotizzare diritti della natura nell'ordinamento italiano, in virtù della revisione degli artt. 9 e 41 Cost., dei vincoli alla giurisprudenza Cedu sull'emergenza climatica e dell'adesione all'approccio *One Health-Planetary Health* (v., *supra*, nota 2), M. CARDUCCI, *Diritti della natura e Costituzione italiana*, in *Quad. decrescita*, 2025, 5, p. 191 ss.

⁴⁶ L'obbligo unilaterale del soggetto umano, in qualsiasi veste operante (persona fisica, potere pubblico, impresa, Stato), verso la natura sussiste in ragione non già dell'utilità materiale, bensì del valore intrinseco della natura. Proprio tale peculiarità segna la distanza dal diritto ambientale antropocentrico, «la cui operatività si relaziona sempre all'utilità umana degli elementi naturali o in termini di sfruttamento (c.d. disciplina degli impatti ambien-

pocentrica, che vorrebbe la specie umana come dominatrice incontrollata della natura, anziché come specie responsabile di quanto la circonda⁵⁰.

Si profila, così, l'urgenza di una svolta epistemologica verso un approccio metodico che garantisca, contemporaneamente e sullo stesso piano, l'essere e il ben-essere dell'uomo e della natura, intesi non come poli distinti e opposti, ma come valori intrinseci, elementi di un sistema integrato di convivenza e scambio⁵¹, nel quale «sopravvivenza umana diventa sinonimo non di "risorse naturali" da sfruttare, ma di pari dignità costituzionale (da garantire) nel rapporto uomo-natura»⁵². Un approccio, quindi, che guardi non più al dominio, allo sfruttamento e al profitto, ma all'integrazione e all'interazione reciproche, sì che «l'essere umano

tali e dei danni) o in termini di fruizione (c.d. disciplina delle riserve naturali)» (M. CARDUCCI, *I diritti della natura*, cit., p. 40).

⁴⁷ Il riconoscimento di pretese o posizioni di vantaggio a favore di entità diverse dall'uomo «rischia di risultare un'operazione (nella migliore delle ipotesi) formale, considerando che, al momento dell'esercizio del "diritto", riemerge l'esigenza di individuare una persona che possa esercitarlo». Così, F. FRACCHIA, *L'ambiente nella prospettiva giuridica*, in F.G. CUTURI (a cura di), *La Natura come soggetto di diritti*, cit., p. 159 ss., spec. p. 169, il quale risolve la finalità ultima della disciplina ambientale in un «antropocentrismo dei doveri». Tuttavia, una simile prospettiva appare esprimere o una naturale differenza di gradazione tra la soggettività umana e la soggettività non umana o, addirittura, «la valenza del rapporto non tra due soggetti ma tra un soggetto (quello umano) e un non soggetto (quello non umano), così come, a determinate condizioni, ogni soggetto ha qualche dovere verso qualcosa che gli appartiene o con la quale si rapporta». È l'obiezione «de-antropocentrica» di A. PISANÒ, *Soggettività non umana*, cit., p. 329.

⁴⁸ È il «cortocircuito» paventato da A. SOMMA, *Il diritto del sistema terra. Democrazia, capitalismo e protezione della natura nell'antropocene*, in *DPCE online*, n. sp., 2023, 2, p. 275 ss., che mette in discussione la proposta di un «diritto del sistema terra» (*Earth System Law*) di superare il paradigma antropocentrico del tradizionale diritto dell'ambiente a favore di «forme di protezione della natura di tipo ecocentrico e olistico» (p. 279). L'antropocentrismo si configura «come un quadro mentale, una struttura coincidente con la stessa condizione umana: poiché non possiamo uscire dalla nostra umanità, non possiamo esprimere valutazioni se non *antropocentrate*, in quanto elaborate da soggetti umani valutanti». Così, L. BATTAGLIA, *Alle origini dell'etica ambientale. Uomo, natura, animali in Voltaire, Michelet, Thoreau, Gandhi*, Bari, 2002, p. 21, con riferimento al pensiero di F. D'AGOSTINO, *Bioetica. Nella prospettiva della filosofia del diritto*, Torino, 1996, p. 241. Eppure, si obietta, sembra che i sostenitori dell'antropocentrismo cadano «nell'errore di estendere il carattere antropocentrico del metodo di osservazione, che nessuno contesta, anche ai suoi esiti e ai suoi oggetti». L'antropocentrismo, invece, «non può in modo alcuno essere considerato inevitabile, fondamentalmente perché costituisce una condizione culturale, un paradigma, *in primis* filosofico, che è contingente, storico e che di certo non attiene ad attitudini innate e irrinunciabili dell'essere umano» (A. PORCIELLO, *Transizione ecologica: tutela dell'ambiente o promozione del mercato? L'insostenibilità dell'economia sostenibile*, in *Etica & Politica*, 2022, 3, p. 301 ss., spec. pp. 313 e 315).

⁴⁹ La difficoltà di garantire e adempiere i doveri verso la natura e le generazioni future fa sì che approntare misure di gestione preventiva e di *governance* del rischio diventi un compito fondamentale del diritto nell'Antropocene. In tal senso, E. FIORINI BECKHAUSER, *A metamorfose do Direito frente à mudança climática e a contribuição da dimensão ecológica dos direitos humanos*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2021, 2, p. 462 ss., spec. p. 469.

⁵⁰ Cfr. M. TALLACCHINI, *Una scienza per la natura, una filosofia per la terra*, in EAD. (a cura di), *Etiche della terra. Antologia di filosofia dell'ambiente*, Milano, 1998, p. 1 ss. L'autrice propone una revisione ecocompatibile del paradigma antropocentrico, in grado di valorizzare le relazioni reciproche e continue tra uomo e natura, superando la netta dicotomia tra mera strumentalità della natura e valore intrinseco della stessa, in EAD., *Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto*, Torino, 1996, p. 150 ss., alla cui proposta aderisce M. GRECO, *La dimensione costituzionale dell'ambiente. Fondamento, limiti e prospettive di riforma*, in *Quad. cost.*, 2021, 2, p. 281 ss., spec. p. 283 ss. Di «ecologia umana», che mette in crisi «il paradigma che scinde l'essere dal dover essere, la natura dall'etica e pone, al contrario, un ponte tra natura etica e diritto, reclamando il risveglio delle coscienze sociali», discorre R. ROTA, *La "minaccia esistenziale" del cambiamento climatico tra diritti inviolabili e conformazione delle politiche pubbliche. La pronuncia CEDU (ECHR 087/2024) e la decisione del Tribunale*

viene concepito come una parte del tutto, legato agli altri esseri viventi da un rapporto di *parentela*. Alla *cesura* dell'umanesimo antropocentrico si sostituisce quello della *continuità* e la lontananza o la vicinanza tra tutte le specie diviene unicamente una questione di grado»⁵³.

Una visione, potrebbe dirsi, "eco-antropo-centrica"⁵⁴, capace di instaurare relazioni bilanciate e bidirezionali tra natura e uomo; visione etica, che trova riscontro giuridico non soltanto nel codice dell'ambiente⁵⁵, ma anche nella lettura dell'art. 117, comma 2, lett. s, Cost., offerta dalla Corte costituzionale⁵⁶, e nella stessa revisione ecologica degli artt. 9 e 41 Cost. In particolare, il nuovo terzo comma dell'art. 9 scolpisce, tra i principi fondamentali, il dovere della Repubblica, intesa tanto come Stato e organi pubblici, quanto come comunità di cittadi-

civile di Roma "Giudizio Universale" (26/2/2024) a raffronto, in *Astrid-online.it*, 2024, 6, p. 1 ss., spec. p. 15, nota 28. Invita a compiere il passaggio culturale «da un antropocentrismo presuntuoso e ottuso, egoista e autolecionista, ad una visione olistica, relazionale, sincronica, simpoietica del rapporto tra umanità e natura, tale da superare il loro stesso dualismo», P. CACCIARI, *Dalla natura oggetto d'uso*, cit., p. 35.

⁵¹ Auspica una "ecologia integrale", che protegga il bene comune e sappia guardare al futuro, senza dare adito «ad un antropocentrismo dispotico che non si interessi delle altre creature», PAPA FRANCESCO, *Enciclica Laudato si'*, 24 maggio 2015, spec. §§ 68 (da cui si cita), 116, 137-162, 202-221; v. pure ID., *Esortazione apostolica Laudate Deum del Santo Padre Francesco a tutte le persone di buona volontà sulla crisi climatica*, 4 ottobre 2023, spec. § 67, ove si propugna un «antropocentrismo situato», consapevole che «la vita umana è incomprensibile e insostenibile senza le altre creature». Per un bilancio sulla ecologia integrale a dieci anni dall'enciclica, v. M.E. BERTOLI e P. CACCIARI (a cura di), *Il lascito della Laudato si' nel mondo cattolico*, in *Quad. decrescita*, 2025, 5, p. 42 ss.; v. anche A. LAMBERTI, *Tutela dell'ambiente e Costituzione. Il Magistero di Papa Francesco e l'impegno etico del giurista. (Parte Prima - La legge costituzionale n. 1 del 2022 tra "vecchi" e "nuovi" bilanciamenti)*, in *Dirittifondamentali.it*, 2023, 2, p. 137 ss., secondo il quale la sfida attuale è di restituire un'armonia tra la persona e l'ambiente, in una prospettiva scevra da ogni assolutismo: «sia da un antropocentrismo assoluto, che restituisce un'immagine pre-copernicana dell'individuo "al centro dell'universo" quantomeno superata dalla storia, sia da un ecocentrismo assoluto, che [...] rischia di perdere di vista l'essenza propria della dignità della persona umana» (p. 152). Esorta oggi a «realizzare una transizione ecologica giusta, che metta al centro l'ambiente e le persone», PAPA LEONE XIV, *Messaggio del Santo Padre Leone XIV ai partecipanti alla XLIV sessione della Conferenza FAO*, 30 giugno 2025. La definizione evocativa di «antropocentrismo situato» è ripresa, nel campo del diritto pubblico, da F. DE LEONARDIS, *"Ambiente, biodiversità, ecosistemi": riflessioni sull'art. 9 Cost.*, in *Nuove auton.*, 2024, 3, p. 489 ss., spec. p. 493.

⁵² M. CARDUCCI, *Costituzionalismo e sopravvivenza umana*, in *Diritticomparati.it*, 9 maggio 2014, p. 1 ss., spec. p. 4; conforme, C. GAZZETTA, *Il buen vivir andino nella lettura della relazione uomo-ambiente: visione mistica della natura o modello utile al superamento del dualismo antropocentrismo-biocentrismo?*, in *DPCE online*, n. sp., 2023, 2, p. 389 ss., spec. p. 403.

⁵³ Così, A. PORCIELLO, *Filosofia dell'ambiente. Ontologia, etica, diritto*, Roma, 2022, p. 58, e ID., *Transizione ecologica*, cit., p. 319, sia pure nella visuale dell'*ecologia profonda* (*Deep Ecology*), che mira a rendere palesi le gerarchie immanenti alla dimensione naturale, regolate dal principio «il tutto viene prima delle parti». Matura, così, la convinzione che l'antropocentrismo sia «incapace di instaurare relazioni bilanciate che siano improntate all'equilibrio biosferico. L'antropocentrismo, quantomeno per come si è manifestato in Occidente a partire dalla modernità, è stato sempre sinonimo di prevaricazione e, quindi, funzionale alla creazione di relazioni sbilanciate e monodirezionali» (ID., *Etica ambientale e ontologia della natura*, in *Dir. clima*, 2025, p. 191 ss., spec. p. 213).

⁵⁴ In tal senso, M. PENNASILICO, *L'insegnamento del diritto privato tra modello tradizionale e problematiche attuali (Manifesto per un diritto privato ecosostenibile)*, in *Rass. dir. civ.*, 2019, p. 641 ss., spec. p. 656 ss. (ove si parla anche di "ecoumanesimo"); ID., *La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2020, 3, p. 4 ss., spec. p. 49 s.; ID., *Ambiente e iniziativa economica*, cit., pp. 66 ss., 87 ss. Si avvia, così, «un dialogo interdisciplinare e interculturale che mette in contatto l'"umanesimo" con l'"animismo" di chi professa, dalle più svariate angolazioni, che il dualismo umano-non umano (cultura/natura) debba dare luogo a una simbiosi fra umanità e natura» (R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *Natura, danno, soggetti. Riflessioni in tema di giustizia ecologica*, in *Corti supr. salute*, 2019, p. 367 ss., spec. p. 384). Il pensiero corre, sul piano filosofico, all'insegnamento di M. SERRES, *Il contratto naturale* (1990),

ni attivi⁵⁷, di preservare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi a tutela sia dell'integrità ambientale e della stabilità climatica, sia dell'esistenza delle generazioni attuali e future⁵⁸; mentre il nuovo terzo comma dell'art. 41 vincola il legislatore a determinare programmi e controlli per indirizzare e coordinare l'attività economica *a fini sociali e ambientali*. La congiunzione delle due finalità comporta che l'attività programmatica dovrà sempre tener conto di *entrambi* gli obiettivi⁵⁹, a conferma della integrazione e interazione "eco-antropo-centrica", che rappresenta l'esito più ragguardevole della riforma. Esito già preparato, a ben vedere, da un intreccio di disposizioni costituzionali strettamente connesse tra loro e che favoriscono un cambio di passo in tema di tutela dell'ambiente, stabilizzazione del clima e promozione delle

trad. di A. Serra, Milano, 1991, spec. p. 54 ss., ove si argomenta la necessità di aggiungere al contratto esclusivamente sociale la stipulazione di un contratto naturale di simbiosi e di reciprocità. Simbiosi che ritorna, alla luce della revisione ecologica della Costituzione, nell'opinione di chi avvalora «un "ambiente" coesenziale rispetto a uno svolgimento pieno dell'esistenza umana (e dunque artt. 2 e 9 Cost. come principi "simbiotici")» (G. CAVAGGION, *Equità generazionale e ordinamento costituzionale*, in *Lceonline.eu*, 2022, 3, III, p. 9 ss., spec. p. 10). Propone il concetto di "antropobiocentrismo" per sottolineare la centralità della persona umana e degli elementi biologici, A.M. CHIARIELLO, *La funzione amministrativa di tutela della biodiversità nella prospettiva dello sviluppo sostenibile*, Napoli, 2022, p. 464.

⁵⁵ Il d.lgs. n. 152 del 2006, dopo aver enunciato, all'art. 2, comma 1, una "tesi" antropocentrica, nel senso che la tutela dell'ambiente è strumentale alla promozione di un alto livello di qualità della vita umana, e all'art. 3-*quater*, comma 4, una "antitesi" ecocentrica, nel senso che la soluzione delle questioni ambientali deve salvaguardare «il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane» (e v. anche l'art. 301, comma 1, ove il riferimento del danno ambientale a qualsiasi deterioramento significativo di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da essa sottintende la centralità della natura), giunge, all'art. 5, ad una "sintesi dialettica" di taglio "eco-antropo-centrico", là dove definisce, al comma 1, lett. c, gli impatti ambientali come gli effetti significativi, diretti o indiretti, di un piano, un programma o un progetto, tanto su popolazione e salute umana, quanto su biodiversità, territorio, suolo, acqua, aria e clima, beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio, nonché sulla interazione tra tali fattori. In questa logica sistemica, l'uomo e la sua salute, sia pur centrali e fondamentali, sono accompagnati dai riferimenti, altrettanto rilevanti, alla biodiversità, alle matrici ambientali e al clima (cfr. M. PENNASILICO, *La "sostenibilità ambientale"*, cit., p. 39 s. e nota 153; F. DE LEONARDIS, *Ambiente, biodiversità, ecosistemi*, cit., p. 496 s.). La sintesi «salute-ambiente-clima» emerge ora anche dal «Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria», approvato con delibera del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2025 (v. Ambito d'intervento 1 - Misure trasversali - Azione 4).

⁵⁶ Si allude a Corte cost., 23 gennaio 2009, n. 12, in *Giurcost.org*, la quale, con riguardo alle differenti nozioni di "ambiente" e di "ecosistema", reputa evidente che, quando ci si riferisce all'ambiente, come attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. s, Cost.), «le considerazioni attinenti a tale materia si intendono riferite anche a quella, ad essa strettamente correlata, dell'"ecosistema". Peraltro, anche se i due termini esprimono valori molto vicini, la loro duplice utilizzazione, nella citata disposizione costituzionale, non si risolve in un'endiadi, in quanto col primo termine si vuole, soprattutto, fare riferimento a ciò che riguarda l'*habitat* degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé» (§ 2.3). La Consulta, dunque, riferisce la differenza all'assunzione di un approccio, al tempo stesso, antropocentrico ("ambiente" come *habitat* dell'uomo) ed ecocentrico ("ecosistema" come valore in sé della natura), che apre il varco all'impostazione "eco-antropo-centrica".

⁵⁷ In tal senso è l'opinione consolidata, ribadita dalla dottrina più recente: v., *ex multis*, C. PETTERUTI, *Il ruolo del Terzo Settore nella tutela dell'ambiente e nella transizione energetica. Esperienze europee a confronto*, in *Soc. dir.*, 2023, 15, *Dossier Terzo Settore*, p. 128 ss., spec. p. 137; C. TRIPODINA, *La tutela dell'ambiente nella Costituzione italiana: tra interessi delle generazioni future e responsabilità della generazione presente*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2023, 2, p. 332 ss., spec. p. 346.

⁵⁸ La formula della disposizione «consente di passare, abbracciando e cogliendo i vari termini, dall'antropocentrismo all'ecocentrismo temperato (nel senso che, nel mondo del diritto, la centralità dell'osservatore non può mai venire meno), sempre con la consapevolezza della priorità della difesa e del rispetto della biodiversità, vola-

politiche ambientali e climatiche: salute (art. 32), pieno sviluppo della persona (art. 3, comma 2), eguaglianza ed equa distribuzione della ricchezza (art. 3), pace e ripudio della guerra (art. 11). In questa prospettiva, quindi, si pongono le basi per il superamento definitivo del dualismo che ha segnato la contrapposizione tra antropocentrismo e biocentrismo⁶⁰: «l'uno, in realtà, non è possibile senza l'altro»⁶¹.

Con la conseguenza che l'approccio "eco-antropo-centrico" deve essere non già un obiettivo, bensì il metodo da adottare: ogni qual volta si esegua un'analisi di impatto (ambientale o generazionale)⁶², occorre pensare alle necessità non soltanto della persona umana, presente e futura, e dell'ambiente localmente interessato, ma anche del clima e, più in generale, del si-

no in grado di raccordare l'approccio egoistico dell'uomo e l'esigenza di tutelare la natura». Così, F. FRACCHIA, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in "negativo"*, in *Dir. econ.*, 2022, 1, p. 15 ss., spec. p. 19 s. In effetti, come nota A. MOLITERNI, *Il Green Deal europeo e le sfide per il diritto dell'ambiente*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2021, 1, p. 4 ss., spec. p. 5, alla «tradizionale prospettiva della tutela ambientale fondata su una visione tendenzialmente antropocentrica del rapporto tra l'uomo e la natura sembra affiancarsi una prospettiva ecologica integrata, in cui la protezione della natura diviene un valore in sé che non rileva solo in funzione della salute o degli interessi economici e sociali dell'uomo». Considera il riconoscimento, nel diritto internazionale, di un «diritto umano ad un ambiente salubre» come un punto d'incontro tra le concezioni antropocentrica ed ecocentrica, C. ANGELINI, *Aspetto relazionale nella giurisprudenza climatica*, in *AmbienteDiritto.it*, 2023, 2, p. 56 ss., spec. p. 60 ss.; reputa che l'"inverdimento costituzionale" riveli una spinta a un'"ecologia umanista", riconducibile alle matrici antropocentrica ed ecocentrica, S. BRIZIOLI, *Alcune note critiche all'inverdimento costituzionale. La prospettiva del diritto internazionale dell'ambiente*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2022, 3, p. 39 ss., spec. p. 58; per un approccio integrato, v. anche G. PULEIO, *Il contenzioso climatico come strategic litigation nella lotta alla crisi climatica*, in *Astrid-online.it*, 2024, 4, p. 1 ss., spec. p. 10 ss.

⁵⁹ Cfr. O.M. PALLOTTA, *L'ambiente come limite alla libertà di iniziativa economica*, Milano, 2024, p. 174, ove si nota, sia pure in una chiave "antropocentrista", che «non potrà più avviarsi, in futuro, alcuna programmazione sociale, se essa non sarà affiancata anche dalla previsione di target ambientali». Diversamente, D.A. PISANI, *Tutela dell'ambiente, sviluppo sostenibile e libertà di iniziativa economica privata nella recente revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana*, in R. LUPI e M. FIORAVANTI (a cura di), *Il ritorno dello Stato. Spunti giuridici per un rapporto equilibrato tra mercato e intervento pubblico*, Milano, 2023, p. 263 ss., per il quale il nuovo art. 41 potrebbe legittimare forme di pianificazione ambientale, «secondo una prospettiva che presenta profili di stampo ecocentrico e che potrebbe fondare una nozione di tutela ambientale che prescinda dalla mera dimensione umana» (p. 269).

⁶⁰ Il diritto contemporaneo tende a superare le dicotomie proprie del paradigma giuridico moderno. La "modernità" si caratterizza - secondo M. VOGLIOTTI, *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*, Torino, 2007, p. 17 ss. - per aver "dicotomizzato" categorie che, nell'epoca pre-moderna apparivano ibridate: fatto-diritto, *Sein-Sollen*, *ratio-voluntas*, soggetto-oggetto, uomo-natura, pubblico-privato, legalità-effettività, diritto-morale, ecc. Il superamento della modernità giuridica andrebbe ricercato nel recupero degli "ibridi", che caratterizzavano la società e gli ordinamenti medievali, in particolare, nel «riportare sul proscenio del diritto l'interpretazione, nel significato pre-moderno di mediazione tra fatto e diritto, testo e contesto» (p. 29). Per una critica della c.d. "legge di Hume", come fondamento epistemologico della "grande divisione" tra "essere" e "dover essere", si rinvia a M. PENNASILICO, *L'interpretazione giuridica tra "forma" e "storia". Attualità del pensiero di Biagio Grasso*, in R. FRANCO (a cura di), *Scritti in occasione dell'LXXX compleanno del Prof. Biagio Grasso. Il dono degli allievi*, Napoli, 2023, p. 275 ss. Tale "legge" ha "ghigliottinato" - com'è stato incisivamente notato (P. PAGANI, *Oltre la "ghigliottina di Hume"*, in *Etica & Politica*, 2018, 3, p. 753 ss.) - «la sfera terrestre in due artificiosi semicerchi: quello dei mezzi umani sul mondo, da una parte (oggetto privilegiato del diritto); e quello delle funzioni naturali del mondo, dall'altra (oggetto ampiamente ignorato dal diritto). Nel contempo, ci ha assuefatto alla cecità, al non accorgersi che la natura, piuttosto che consistere in un oggetto "sociale" (corrispondente solo a ciò che è rappresentabile e predicabile per l'essere umano), detiene una propria identità ontica (esistente di per sé negli elementi e nei fenomeni), che prevale e prescinda dalle rappresentazioni umane» (M. CARDUCCI, *La Babele dei giuristi sull'ambiente nel secolo delle "idee cadute dal pero"*, in *DPCE online OCA*, 6 giugno 2024).

stema climatico ed ecologico, da preservare o ripristinare nella sua integrità⁶³, così acquisendo consapevolezza della unitarietà di specie umana e sistema climatico non tanto per mera opzione assiologica, quanto piuttosto per ineluttabilità biofisica⁶⁴.

Impostazione che appare confermata, nell'esperienza regionale dei paesi americani, da un recente parere della Corte interamericana dei diritti umani, che promuove la costruzione di un sistema giuridico globale per lo sviluppo sostenibile, necessario per preservare le condizioni che sostengono la vita sul nostro pianeta e per garantire un ambiente dignitoso e sano, essenziale per la realizzazione dei diritti umani. Soluzione, questa, «coerente con un'interpretazione armoniosa dei principi *pro natura* e *pro persona*»⁶⁵. In tale visione "eco-antropo-centrica", «il diritto a un clima sano riguarda non solo le generazioni presenti e future, ma anche la Natura, intesa come fondamento fisico e biologico della vita. La protezione del sistema climatico globale richiede la salvaguardia dell'integrità degli ecosistemi e delle componenti viventi e non viventi. Preservare condizioni climatiche compatibili con la vita è essenziale per il mantenimento dell'equilibrio e della funzionalità all'interno degli ecosistemi. Questa reciproca interdipendenza tra stabilità climatica ed equilibrio ecologico rafforza la necessità di un approccio giuridico integrato, in grado di unire la tutela dei diritti umani e i diritti della

⁶¹ C. CASONATO, *Diritto e altre forme di sapere. Una breve introduzione al costituzionalismo ambientale*, in *DPCE online*, n. sp., 2023, 2, p. 1 ss., spec. p. 3.

⁶² In attuazione degli artt. 9 Cost., che valorizza l'interesse delle generazioni venturose, e 97 Cost., che prescrive la sostenibilità del debito pubblico, lo strumento innovativo della Valutazione di Impatto Generazionale delle leggi (VIG) è destinato a valutare preventivamente gli atti normativi del Governo, ad esclusione dei decreti-legge, in relazione agli effetti ambientali o sociali a carico dei giovani e delle generazioni future. Valutazione preventiva, integrata nell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (prevista dalla legge n. 246 del 2005), che esiste già in Austria (dal 2013) e in Germania (dal 2017), mentre in Italia l'istituto è stato introdotto dall'art. 4 della legge 10 novembre 2025, n. 167, sulla semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione. La novità è che la VIG diventa obbligatoria «se l'atto normativo determina effetti significativi di tipo ambientale o sociale» (art. 4, comma 4). La VIG rappresenta, quindi, uno strumento fondamentale di equità intergenerazionale per la lotta al c.d. "divario generazionale", ossia il ritardo delle nuove generazioni rispetto alle precedenti nel pieno sviluppo della propria personalità. In argomento, v. L. BARTOLUCCI, *La valutazione di impatto generazionale delle leggi come forma di attuazione degli articoli 9 e 97 della Costituzione*, in *Federalismi.it*, 2024, 4, p. 39 ss.; M. MILANESI, *La sostenibilità climatica nel segno del principio personalista. Il possibile contributo della valutazione di impatto generazionale*, in *DPCE online OCA*, 20 dicembre 2024, p. 1 ss., spec. p. 5 ss.; L. MONTI, *Anche in Italia arriva la sfida europea dello Youth-check: una opportunità o l'ennesima occasione sprecata?*, in *Leap.luiss.it*, *Working Paper*, 2024, 1; L. BIARELLA, *La nuova Valutazione di Impatto Generazionale nella Legge 167/2025*, in *Diritto.it*, 18 novembre 2025.

⁶³ Emblematica, in tal senso, è la sentenza della Supr. Court UK, 20 giugno 2024, *R (on the application of Finch on behalf of the Weald Action Group) (Appellant) v Surrey County Council and others (Respondents)*, in *Supremecourt.uk*. La Corte suprema del Regno Unito ha definito che le autorità nazionali, nel procedere alla valutazione d'impatto ambientale di un'opera che comporta l'utilizzo di combustibili fossili, hanno l'obbligo di identificare gli effetti delle emissioni climalteranti, tenendo conto delle conseguenze su due fronti: l'intero sistema climatico, anziché il singolo sito ambientale, e il corretto adempimento delle obbligazioni climatiche statali. Sull'interpretazione *climate-oriented* della Corte inglese, v. G. NAGLIERI, *Valutazioni di impatto ambientale e downstream emissions. La sentenza Finch v. Surrey della Corte Suprema del Regno Unito, guardando ad Oslo*, in *DPCE online OCA*, 17 luglio 2024.

⁶⁴ In tal senso, v. M. CARDUCCI, *Perché non possiamo non dirci "biofisici"*, in *Lacostituzione.info*, 9 ottobre 2022.

⁶⁵ Corte idu, 29 maggio 2025, AO 32/25, cit., § 281, p. 97.

Natura all'interno di un quadro giuridico coerentemente allineato all'interpretazione armoniosa dei principi *pro persona* e *pro natura*⁶⁶.

È questo il modo non soltanto per ovviare al monito, più che mai attuale, di Montesquieu («I cattivi legislatori sono quelli che hanno secondato i vizi del clima, e i buoni quelli che vi si sono opposti»)⁶⁷, ma ancor più per evitare di «declamare all'infinito guerre tra universali» (antropocentrismo *vs* biocentrismo), anziché verificare, pragmaticamente, se una teoria funziona, «osservando nel tempo gli effetti delle decisioni giudiziarie che vi abbiano fatto ricorso»⁶⁸.

4. Segue. La ridefinizione del principio personalista nella concezione unitaria *eco-antropo-centrica*

Occorre, dunque, una nuova visione integrata, “eco-antropo-centrica”, che segni il superamento del mero primato della persona e ponga sia l'uomo sia la natura sul medesimo piano dei valori⁶⁹, ma senza più riconoscere all'uomo una posizione esclusiva di vertice nella pira-

⁶⁶ Corte idu, 29 maggio 2025, AO 32/25, cit., § 315, p. 109. Sull'interpretazione della Convenzione americana dei diritti umani del 1969 da parte della Corte di San José, che segna una graduale evoluzione dall'antropocentrismo verso l'integrazione con la concezione ecosistemica, v. F. CERULLI, *Antropocentrismo vs ecocentrismo nella giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti umani*, in *Dir. umani*, 2023, 2, p. 259 ss.; sul processo di “inverdimento” dei diritti umani, alimentato dalla Corte idu, v. anche V. ZAMBRANO, *La Climate change litigation alla prova dei fatti*, in A. FEDERICO e V. BILARDO (a cura di), *Ambiente biodiversità ecosistemi*, cit., p. 255 ss., spec. p. 266 s. Lettura critica del concetto di “equilibrio ecologico” in G. DI PLINIO, *Equilibrio ecologico*, in L. CASSETTI *et al.* (a cura di), *Studi in memoria di Beniamino Caravita*, I, cit., p. 179 ss.

⁶⁷ MONTESQUIEU, *Lo Spirito delle leggi* (1748), trad. di B. Boffito Serra, prefazione di G. Macchia, introduzione e commento di R. Derathé, I, Milano, 1989 (7^a ed., 2007), lib. XIV, cap. V, p. 390. Rinvia nel pensiero di Montesquieu il primo fondamento di un approccio socio-giuridico al fenomeno ambientale, D. CECCARELLI MOROLLI, *Alcuni cenni sulla rilevanza del 'fattore ambientale' in relazione al diritto secondo il pensiero di Montesquieu*, in *AmbienteDiritto.it*, 2021, 1, p. 428 ss. Per un'analisi, nell'opera di Montesquieu, dell'evoluzione del concetto di “clima” e dell'influenza del clima sul governo e sulle istituzioni sociali e politiche, v. P. SLOGO, *Des observations en chemin. Climi, organismi e governi in Montesquieu*, in *Fil. pol.*, 2022, p. 479 ss.

⁶⁸ P. FEMIA, *Responsabilità civile*, cit., p. 850, nota 18, il quale denuncia, pur all'interno di una scienza pratica come la scienza giuridica, «la scarsa attenzione per la doverosa retroazione dogmatica dell'analisi delle conseguenze, una volta che sia stata messa in pratica una teoria» (p. 850).

⁶⁹ In tal senso, M. PENNASILICO, *Ambiente e iniziativa economica*, cit., p. 87 ss.; ID., *La transizione verso il diritto dello sviluppo umano ed ecologico*, in A. BUONFRATE e A. URICCHIO (a cura di), *Trattato breve di diritto dello sviluppo sostenibile*, Milano, 2023, p. 37 ss., spec. p. 91 s.; conforme, E. COLLETTI, *Green Deal, sostenibilità, intelligenza artificiale. Luci e ombre della recente direttiva UE 2024/1760 sulla Corporate Sustainability Due Diligence*, in *Contr. impr.*, 2025, p. 505 ss., spec. p. 530 ss. Per la necessità di una mediazione eco-antropo-centrica, v. anche, *supra*, § 3, nonché E. FREDIANI, *Il paradigma trasversale dello sviluppo sostenibile*, in *Dir. econ.*, 2015, 1, p. 49 ss., spec. p. 51. Paventa, invece, che la revisione della Costituzione fissi «nuovi ordini di valori, e soprattutto aderisca ai costumi dell'ora attuale, che chiedono di adeguare la nostra società alla nuova filosofia ecologica», in virtù della quale l'uomo, «in quanto parte integrante della natura, non varrebbe più di ogni altro essere animato, pianta o animale che sia, secondo la regola per la quale “L'umain n'est supérieur a rien”», G. SCARSELLI, *I nuovi artt. 9 e 41 Cost.: centralità dell'uomo e limiti di revisione costituzionale*, in *Giustiziainsieme.it*, 10 marzo 2022, che cita B. LEVET, *L'écologie ou l'ivresse de la table rase*, Paris, 2022, p. 145. Tuttavia, tale revisione è l'esito doveroso di una combinazione differente dei principi identificativi del sistema ordinamentale alla stregua dei mutamenti sociali. Cfr. A. MORRONE, *La Corte costituzionale come giudice dell'esperienza giuridica*, in *Quad. cost.*, 2021, 1, p. 115 ss., spec. p. 122; A. RUGGERI, *I principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale tra interpretazioni storicamente orientate e revisioni a finalità espansiva*, in *Consulta online*, 2022, p. 580 ss., spec. p. 591, per il quale l'aggiornamento dell'art. 9 evita che il medesimo enunciato rimanga eccessivamente ingabbiato nella cornice linguistico-normativa originaria.

mide biotica⁷⁰. Tra l'antropocentrismo cieco o dogmatico, proprio della modernità occidentale, e la sacralizzazione animista della natura, propria della cultura andina, c'è spazio per un "eco-antropo-centrismo". La sopravvivenza stessa dell'umanità impone di porre la preoccupazione ecologica al centro della dimensione giuridica, sociale, economica, politica, culturale e spirituale della vita umana⁷¹.

La gravità e la pervasività della crisi ecologica (nei suoi risvolti ambientali, climatici, energetici, idrici e agroalimentari) richiedono, quindi, una diversa scala di priorità, basata sul principio di responsabilità dell'uomo nei confronti non soltanto della natura e delle generazioni venturose⁷², ma anche di sé stesso come entità biologica non dissociabile e interdipendente dal proprio contesto naturale⁷³. Nuova scala di priorità che ha condotto alla revisione degli artt. 9 e 41 Cost., riconducibile alla dichiarata finalità di completare e innovare il processo di costituzionalizzazione della tutela ambientale, avviato dalla giurisprudenza costituzionale e rafforzato dalla riforma del Titolo V⁷⁴. Si è reso, infatti, necessario, nelle parole della relazione della 1^a Commissione permanente del 25 maggio 2021, introdurre, senza più mediazioni interpretative, «una chiara dimensione ambientale nella nostra Costituzione, in linea con l'evo-

⁷⁰ Come vorrebbe, invece, P. MADDALENA, *Il territorio bene comune degli italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico*, Roma, 2014, p. 24, pur non reputando più possibile costruire il diritto dell'ambiente «al di fuori del quadro del biocentrismo, che pone sia l'uomo che l'ambiente sul piano dei valori». Diversamente, M. MONTEDURO, *Le decisioni amministrative nell'era della recessione ecologica*, in *Rivistaaic.it*, 2018, 2, p. 1 ss., spec. p. 55 ss., ove si nota che l'essere umano «non si colloca al vertice, bensì solo nella metà bassa della scala gerarchica dei sistemi viventi» (p. 56).

⁷¹ È la conclusione di S. LATOUCHE, *Breve trattato sulla decrescita serena* (2007), trad. di F. Grillenzoni, Torino, 2008, p. 122 s., in aperta polemica con la "ecolatria" dei nuovi culti ecologici e la tradizione cristiana che, in Occidente, «non ha favorito un rapporto armonioso tra l'uomo e il suo ambiente vivente e non vivente» (p. 123). Sul rapporto tra ecologia e religione, non sfugga V. LANTERNARI, *Ecoantropologia. Dall'ingerenza ecologica alla svolta etico-culturale*, Bari, 2003, il quale diffida dell'opposizione manichea tra antropocentrismo ed ecocentrismo, che nega l'unità di uomo e natura, e approda a una coesistenza costruttiva dei due estremi, assicurata dall'"antropo-eco-centrismo".

⁷² Cfr. P. DURET, *La crisi ambientale-climatica nel prisma del sindacato giurisdizionale tra aporie e profezie*, in *Nuove auton.*, 2024, 3, p. 507 ss. Sul piano etico-filosofico, non si prescinda dal disincantato manifesto di H. JONAS, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica* (1979), trad. di P. Rinaudo, a cura di P.P. Portinaro, Torino, 1990, ove l'acquisita consapevolezza della natura come *responsabilità umana* giustifica l'applicazione dell'imperativo categorico, noto come "principio responsabilità": «Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di un'autentica vita umana sulla terra» (p. 16); v. anche L. BATTAGLIA, *Alle origini dell'etica ambientale*, cit., p. 11 ss., la quale esplora la possibilità e le condizioni di un *umanesimo ecologico*, «in grado di integrare i principi dell'etica umana con i nuovi doveri verso la natura e le altre specie» (p. 39).

⁷³ Sostiene, in critica alla «visione riduttiva antropocentrica», che «l'uomo è diventato un pericolo non soltanto per se stesso, ma per l'intera biosfera», H. JONAS, *op. cit.*, p. 175.

⁷⁴ A dispetto dell'assenza, almeno fino alla revisione costituzionale del 2001, di riferimenti espliciti al termine "ambiente" nel testo originario della Costituzione, è ben noto che, almeno dalla metà degli anni Ottanta, si sia formato e consolidato un vero e proprio diritto costituzionale dell'ambiente ad opera della Consulta. Sul punto, v. G. D'ALFONSO, *La tutela dell'ambiente quale «valore costituzionale primario» prima e dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, in F. LUCARELLI (a cura di), *Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006, p. 3 ss.; S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2017, 3, p. 1 ss., spec. p. 8 ss.; S. VALAGUZZA, *L'ambiente da valore a principio (costituzionale)*, in *Riv. giur. amb.*, 2022, p. 1009 ss.

luzione di una sensibilità che si fonda sulla necessità di preservare il contesto naturale nel quale viviamo e di cui siamo parte»⁷⁵.

In questa sola prospettiva, si può considerare la riforma ecologica della Costituzione italiana non già una soluzione inutile⁷⁶, pleonastica⁷⁷ o addirittura dannosa⁷⁸, bensì «un avvenimento storico, poiché esso aggiunge al principio antropocentrico, su cui è fondata la Carta costituzionale, quello biocentrico, che pone al centro della tutela costituzionale l'ambiente nella sua interezza»⁷⁹. In tal modo, l'ambiente, inteso come entità organica complessa e valore costituzionale primario e assoluto⁸⁰, fuoriesce definitivamente, nelle parole dello stesso le-

⁷⁵ Relazione della 1^a Commissione permanente, 25 maggio 2021 (Relatrice Maiorino), in *Senato.it*, p. 4. Sensibilità, del resto, già acquisita nella risoluzione ONU, *World Charter for Nature*, n. 37/7 del 28 ottobre 1982 (in *DigitalLibrary.un.org*), nelle Costituzioni di gran parte degli ordinamenti europei (per una panoramica, v. D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Bologna, 2022, p. 186 ss.) e che trova conferma nella Comunicazione DHDD(2022)396 (*Communication de l'Italie*), inviata dal Governo italiano al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 4 aprile 2022, ove si indica la l. cost. n. 1 del 2022 come misura esecutiva della sentenza della Corte edu, 24 gennaio 2019, *Cordella e altri c. Italia*, che aveva condannato l'Italia per non aver predisposto strumenti normativi e amministrativi utili a garantire il diritto degli interessati al rispetto della vita privata e ad un ricorso effettivo (artt. 8 e 13 Cedu). Cfr. M. FERRARA, *La forma dell'ambiente. Un percorso tra scelte di politica costituzionale e vincoli discendenti dalla Cedu*, in *Istit. feder.*, 2022, 4, p. 851 ss., spec. p. 854.

⁷⁶ Reputa non necessaria «una torsione fin troppo green della nostra Costituzione», T.E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *Federalismi.it*, paper 23 giugno 2021, p. 2; v. anche F. RESCIGNO, *Quale riforma per l'articolo 9*, ivi, p. 2 ss., che etichetta la revisione dell'art. 9 come un «confuso compromesso al ribasso» (p. 5); E. BUONO, *Costituzionalismo ambientale europeo e doveri di solidarietà. Italia e Germania nell'Antropocene*, in *DPCE online*, n. sp., 2023, 2, p. 465 ss., che parla di un «banale adeguamento, forse tardivo, senz'altro 'ovvio'» (p. 481). Eppure, asserire che la riforma sia *inutiliter data* «significa svilire gravemente la stessa funzione di revisione costituzionale, che pure rappresenta il meccanismo attraverso il quale la Costituzione provvede al proprio fisiologico aggiornamento». È l'obiezione di M. BENVENUTI, *La revisione dell'articolo 41, commi 2 e 3, della Costituzione, i suoi destinatari e i suoi interpreti*, in *Rivistaaic.it*, 2023, 2, p. 59 ss., spec. p. 67.

⁷⁷ C. DE FIORES, *Le insidie di una revisione pleonastica. Brevi note su ambiente e Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, 2021, 3, II, p. 137 ss., spec. p. 149; v. anche M. FERRARA, *La forma dell'ambiente*, cit., p. 856, la quale parla di «un'operazione di prevalente marketing costituzionale», priva di «profonde innovazioni rispetto ai precedenti orientamenti interpretativi»; R. BIN, *L'ambiente nella Costituzione*, in A. FEDERICO e V. BILARDO (a cura di), *Ambiente biodiversità ecosistemi*, cit., p. 47 ss., secondo il quale il nuovo principio ecologista segna «una maturazione del problema a livello di coscienza politica e sociale, ma non guida ancora i comportamenti effettivi delle autorità di governo» (p. 53).

⁷⁸ È l'opinione di G. SEVERINI e P. CARPENTIERI, *Sull'inutile, anzi dannosa modifica dell'articolo 9 della Costituzione*, in *Giustiziainsieme.it*, 22 settembre 2021, p. 1 ss., i quali paventano il rischio che la revisione possa «subbordinare la tutela paesaggistica alla straripante diffusione degli impianti industriali di produzione di energia da fonti rinnovabili»: una sorta di «ingannevole greenwashing industriale» o di «nuovo "interesse tiranno"» (p. 4). Critiche altrettanto radicali, ma riduttive, spaziano dal giudizio *tranchant* che considera la riforma «inutile, forse dannosa, al limite stupida», giacché rischia di infettare non solo «la costituzione economica (introducendo vincoli inusitati e irrazionalità nella produzione e distribuzione di beni e servizi e conseguentemente amputando la ricchezza della nazione), ma anche la costituzione dei diritti (brutalizzando il bilanciamento e ricalibrando le gerarchie dei valori)» (G. DI PLINIO, *L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente*, in *Federalismi.it*, 2021, 16, p. 2); fino al giudizio demolitorio e ideologico, che definisce la revisione un fenomeno di *greenwashing*, «il manifesto di un neoliberismo, la cui mutata morfologia globale è quella di un dispotismo sanitario occidentale a vocazione tecno-ecologica» (U. MATTEI, *Qualche riflessione critica sulla "controriforma" ecologica della Costituzione italiana*, in *Quotidianolegale.it*, 1, 24 marzo 2022). Puntuale replica in G. AMENDOLA, *L'inserimento dell'ambiente in Costituzione non è né inutile né pericoloso*, in *Giustiziainsieme.it*,

gislatore costituzionale, «da una visuale esclusivamente ‘antropocentrica’»⁸¹. Visuale estremizzante che viene, così, accantonata a favore di una concezione non più estranea o avversa all’ecocentrismo, «che individua nelle specie biotiche - compresa la specie umana - soltanto una delle componenti degli ecosistemi»⁸².

A ben vedere, il passaggio da una concezione antropocentrica ad una eco-antropo-centrica non è smentito dal riferimento all’interesse delle generazioni future, contenuto nel nuovo comma dell’art. 9 cost. Con il ricorso alla congiunzione «anche», il legislatore costituzionale «sembra intendere che l’interesse che ad esso fa seguito nella costruzione del periodo - quello degli uomini di domani - coincide con quello degli elementi del ‘creato’ ad ottenere autonoma tutela, che invece precede: come a dire che l’interesse degli uni è ‘anche’, per l’appunto, interesse degli altri. La congiunzione “anche” si pone dunque come un ‘crinale’ dal quale discendono i due versanti di un unico interesse. Il primo dei due corre lungo una visione ecocentrica ed attuale, che, sebbene tacitamente, contempla pure l’uomo, in quanto immerso nell’ambiente, partecipe della biodiversità, componente dell’ecosistema. [...] Il secondo versante si dispiega a partire da un diverso punto di vista: direttamente quello dell’uomo, che, in modo corrispettivamente tacito, s’intende posizionato alla medesima maniera rispetto alla natura, ma in un tempo ancora da venire». L’uomo, dunque, corre lungo tutto il nuovo dettato costituzionale, «ma non in posizione di centralità (come richiederebbe una concezione antropocentrica), bensì come elemento di un ben più ampio e complesso sistema, la cui stabilità e la cui preservazione nel tempo sono di suo interesse, così come la buona tenuta del ‘tutto’ è interesse della ‘parte’»⁸³.

25 febbraio 2022; R. BIFULCO, *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive*, in *An. giur. econ.*, 2022, 1, p. 7 ss., spec. p. 11 ss.; M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti supr. salute*, 2022, p. 127 ss., spec. p. 142 ss.

⁷⁹ Così, P. MADDALENA, *Dopo tante modifiche peggiorative della nostra Costituzione finalmente una modifica in senso positivo*, in *Attuare la costituzione.it*, 9 febbraio 2022.

⁸⁰ Secondo l’insegnamento di Corte cost., 14 novembre 2007, n. 378, in *Cortecostituzionale.it*, riprodotto in Corte cost., 28 gennaio 2022, n. 24, *ivi*, § 10.2; in linea, nella giurisprudenza di legittimità, Cass., ord., 21 novembre 2022, n. 34151, in *AmbienteDiritto.it*, § 3.2.

⁸¹ SERVIZIO STUDI DELLE CAMERE, *Dossier n. 405/3 del 7 febbraio 2022, Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente*, A.C. 3156-B, in *Documenti.camera.it*, p. 8. Auspicava, proprio in funzione della modifica dell’art. 9 Cost., il superamento della «visione esclusivamente “antropocentrica”», G. AZZARITI, *Appunto per l’audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica del 16 gennaio 2020 - Modifica articolo 9 della Costituzione*, in *Senato.it*, p. 1 ss., spec. p. 5; similmente, M. D’AMICO, *Commissione Affari Costituzionali, Senato della Repubblica Audizione sui Disegni di legge costituzionale nn. 83 e connessi (14 novembre 2019)*, in *Osservatorioaic.it*, 2019, 6, p. 93 ss., spec. p. 94; v. anche G. CHIOLA, *La Costituzione ambientale in Italia: un tentativo di costituzionalizzare il diritto della natura oppure un problematico rafforzamento dei riconoscimenti esistenti?*, in *Nomos*, 2022, 2, p. 1 ss., ove si reputa che la riforma riconosca una dimensione ecocentrica «a tal punto vasta da ritenerla potenzialmente in grado di supportare future attuazioni in linea con la stessa *deep ecology* degli Stati andini e di molti altri Paesi» (p. 15).

⁸² L. SIRACUSA, *L’ambiente come bene giuridico in senso penalistico*, in A. FEDERICO e V. BILARDO (a cura di), *Ambiente biodiversità ecosistemi*, cit., p. 23 ss., spec. p. 31, ove si aggiunge che la modifica costituzionale «convalida, in sostanza, la scelta di campo a favore di un’impostazione di tipo *ecocentrico*, già compiutasi a livello di legislazione ordinaria, con l’adozione della Legge 22.5.2015 n. 68 in materia di *ecoreati*».

⁸³ Così, R. FATTIBENE, *Una lettura ecocentrica del novellato articolo 9 della Costituzione*, in *Nomos*, 2022, 3, p. 1 ss., spec. pp. 9 e 10; v. anche G. MARCHETTI, *Il “principio fondamentale ambientalista” nella prospettiva multilivello e il suo impatto sull’assetto costituzionale*, Torino, 2024, la quale considera l’approccio antropocentrico del nostro impianto costituzionale «in parte “temperato” da una visione maggiormente ecocentrica» (p. 10), si

In questa integrazione e interazione risiede, essenzialmente, la concezione eco-antropocentrica che attribuisco alla novella⁸⁴. Con una conseguenza fondamentale: il personalismo non è più “la” concezione centrale, che maggiormente dovrebbe ispirare, al più con il solidarismo⁸⁵ e il pluralismo, il bilanciamento dei valori costituzionali⁸⁶, «perché l’uomo è al centro della Costituzione ma non dell’Universo»⁸⁷.

5. Il bilanciamento degli interessi antagonisti e la priorità biofisica e assiologica dell’interesse alla neutralità e stabilizzazione climatica: dallo sviluppo sostenibile alla primazia ecologica

che «il principio ambientalista integra il principio personalista nelle sue varie declinazioni» (p. 12). Sostiene che la riforma tiene aperta la compatibilità di politiche fondate su approcci sia antropocentrici sia ecocentrici, M. CECCHETTI, *Virtù e limiti*, cit., p. 144; similmente, G. BAROZZI REGGIANI, *La “funzione sociale della tutela dell’ambiente” alla luce della revisione costituzionale del 2022 e del più recente quadro giuridico europeo*, in *Federalismi.it*, 2024, 7, p. 47 ss. Reputa, invece, inconciliabili le posizioni personalista ed ecocentrista, perché «nell’una il perno è l’uomo con i relativi diritti inviolabili, come singolo e nelle formazioni sociali; nell’altra, l’uomo non è che un animale fra gli altri, una delle tante particelle dell’universo, la più inquinante, quella colpevole», G. RAZZANO, *L’ambiente in Costituzione, accanto ad altri beni*, in L. CASSETTI et al. (a cura di), *Studi in memoria di Beniamino Caravita*, I, cit., p. 623 ss., spec. p. 630.

⁸⁴ Cfr., *supra*, § 3.

⁸⁵ La nuova formula dell’art. 9 Cost., che inquadra la tutela ambientale in funzione del principio di solidarietà intergenerazionale, «sembra rappresentare la naturale evoluzione, al tempo dell’Antropocene, del personalismo solidale di cui all’articolo 2», secondo D. AMIRANTE, *La reformette dell’ambiente in Italia e le ambizioni del costituzionalismo ambientale*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2022, 2, p. V ss., spec. p. XII. Si crede, quindi, che la sostenibilità «è un concetto che non può essere compreso, nell’attuale sistema ordinamentale, se non quale mera esplicazione del personalismo e del solidarismo costituzionale (ed europeo)»: G. PERLINGIERI, *In tema di «sostenibilità»*, in *Teoria prassi dir.*, 2024, p. 167 ss., spec. p. 171; di «sostenibilità in funzione di realizzazione del personalismo e del solidarismo costituzionali», parla anche M. ZARRO, *Ruolo delle Autorità indipendenti nel contrasto al cambiamento climatico*, in P. PERLINGIERI, S. GIOVA e I. PRISCO (a cura di), *Cambiamento climatico*, cit., p. 395 ss., spec. p. 405. Alla prospettiva strettamente antropocentrica, nella quale il rapporto dell’uomo con l’ambiente assume i tratti del dominio esclusivo, predatorio e devastatore, «subentra un modello di condivisione solidale ed intergenerazionale, in cui la relazione dell’uomo con l’ambiente è declinata in termini di responsabilità, che genera obblighi di cura e custodia funzionali all’obiettivo di tutela delle future generazioni, quale nuova sfida solidale per l’intera umanità»: G. MARCATAJO, *Ambiente, paesaggio e bilanciamento dei diritti fondamentali*, in *Riv. giur. amb.*, 2023, p. 1277 ss., spec. p. 1283; similmente, G. RAZZANO, *L’ambiente in Costituzione*, cit., p. 628 s., ove si distingue l’antropocentrismo possessivo, di stampo tecnocratico e prometeico, che vede l’uomo *dominus* assoluto della natura, dall’antropocentrismo responsabile o personalista, secondo cui l’uomo, pur in posizione di preminenza sugli altri esseri, si relaziona con la natura non da padrone, ma da amministratore responsabile (sul punto, v. J. BALLESTEROS, *Ecologismo personalista. Cuidar la naturaleza, cuidar al hombre*, Madrid, 1995).

⁸⁶ Per l’imprescindibilità del principio personalista, v. P. PERLINGIERI, *Spunti in tema di tutela dell’ambiente*, in *Legal. giust.*, 1989, p. 136 ss.; ID., *I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici e sociologici* (2000), in ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, p. 71 ss.; ID., *Persona, ambiente e sviluppo*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale*, Napoli, 2016, p. 321 ss., per il quale l’ambiente «è vita da proteggere al fine di consentire il pieno e libero sviluppo della persona umana» (p. 323); ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, III, *Situazioni soggettive*, 4^a ed., Napoli, 2020, p. 83, ove s’invita a rileggere lo sviluppo sostenibile in chiave personalistica e solidaristica; conforme, G. PERLINGIERI, *Ambiente, clima e criticità della presunta categoria dei beni c.dd. «comuni»*, in P. PERLINGIERI, S. GIOVA e I. PRISCO (a cura di), *op. cit.*, p. 315 ss., spec. p. 320 s.; ID., *In tema di «sostenibilità»*, cit., p. 171; v. anche M.A. CIOCIA, *La centralità della persona nella nuova sostenibilità economica. Spunti di riflessione*, in *Giustiziavivile.com*, 2022, 5, p. 1 ss.; F. FRACCHIA, *L’ambiente nell’art. 9 della Costituzione*, cit., p. 28 s.; G. MARCATAJO, *La riforma degli articoli 9 e*

L'irrompere dell'emergenza climatica nel tessuto normativo, nell'azione amministrativa e nel contenzioso giudiziario produce un'alterazione dell'equilibrio tra gli interessi meritevoli di tutela e apre la strada a nuove prospettive di analisi nel rapporto tra poteri pubblici, agire dei privati, sviluppo economico e protezione di ambiente e clima⁸⁸. La straordinaria forza innovativa della disciplina europea sul *climate change*⁸⁹ e delle misure, anche nazionali⁹⁰, che danno attuazione al *Green Deal* europeo e al *Next Generation EU*⁹¹, ha assegnato all'obiettivo vincolante della neutralità e stabilizzazione climatica un peso rinforzato nelle politiche pubbliche e nelle attività economiche pubbliche e private. Maggior peso che si traduce, quanto al bilanciamento degli interessi antagonisti, che connota il crescente contenzioso climatico na-

41 della Costituzione e la valorizzazione dell'ambiente, in *AmbienteDiritto.it*, 2022, 2, p. 118 ss.; V. BALDINI, *Dinamiche della trasformazione costituzionale*, Bari, 2023, p. 170 ss., spec. p. 174 s.; E. CATERINA, *Personalismo vivente. Origini ed evoluzione dell'idea personalista dei diritti fondamentali*, Napoli, 2023, ove si reputa che la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela degli ecosistemi rappresentino «la proiezione nel futuro dei diritti della persona» (p. 267); F. DE LEONARDIS, *“Ambiente, biodiversità, ecosistemi”*, cit., p. 504, il quale valorizza un “antropocentrismo situato”, sintesi di equilibrio tra uomo e natura, che segna un ulteriore avanzamento del principio personalista; G. SOBRINO, *Paradigmi teorici e possibili sviluppi pratici della riforma costituzionale in materia di ambiente (e di tutela delle generazioni future)*, in L. CASSETTI et al. (a cura di), *Studi in memoria di Beniamino Caravita*, I, cit., p. 715 ss., spec. p. 723 ss.

⁸⁷ G.M. FLICK e M. FLICK, *Persona ambiente profitto. Quale futuro?*, Milano, 2021, p. 94. Del resto, fin quando l'essere umano, contro ogni evidenza ontologico-scientifica, «resterà ingiustificatamente centrale e dominante nessun progresso in ambito ecologico sarà realmente possibile» (A. PORCIELLO, *Transizione ecologica*, cit., p. 302). In tal senso, il “meta-valore” dell'ambiente, in quanto *arché*, «principio primo, alla cui stregua ri-orientare anche gli altri valori fondamentali», persegue il fine di costruire una società nuova, «il cui “centro” non sia semplicemente il pieno sviluppo della persona umana (in tutte le sue forme e soprattutto mediante il lavoro), perché l'obiettivo dell'art. 3, c. 2, cost. non è ritenuto (ormai non più) ottenibile dalla Repubblica senza la realizzazione di un'ambiente protetto e sano per tutte le forme di vita individuali (umane, animali, vegetali)». Così, A. MORRONE, *L'«ambiente» nella Costituzione. Premesse di un nuovo «contratto sociale»*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, Napoli, 2022, p. 91 ss., spec. p. 101, secondo il quale, «mentre la costituzione del 1948 era incentrata sulla persona umana, ora essa ha il suo fulcro nei “bioi”, in qualsiasi forma di vita» (p. 118), sì che la riforma implica un'altra idea di Costituzione: «il patto, oggi, si radica sull'obiettivo della rimozione delle condizioni materiali che possono portare all'estinzione di ogni forma di vita» (p. 120). Al punto che «la Repubblica italiana può dirsi “fondata sull'ambiente”» (è la chiave di lettura suggerita in ID., *Fondata sull'ambiente*, in *Istit. feder.*, 2022, 4, p. 783, e condivisa da M.C. CARBONE, *Le parole sono importanti. La configurazione dell'ambiente come valore generale attraverso l'aggiornamento del lessico costituzionale*, in *Riv. biodir.*, 2023, 2, p. 7 ss., spec. p. 15). Sul processo di ridefinizione del principio personalista in armonia con la tutela della natura, v. anche M. PIERRI, *Il limite antropocentrico dello sviluppo sostenibile nella prospettiva del personalismo costituzionale. Riflessioni a margine della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2022, 2, p. 234 ss.; M. PENNASILICO, *L'uso sostenibile delle risorse idriche: ripensare l'acqua come “bene comune”*, in *Pers. merc.*, 2023, p. 198 ss., spec. p. 217 ss. Per una serrata critica, nella cultura giuridica latino-americana, del personalismo etico, che presuppone una separazione radicale tra uomini e animali e non attribuisce un valore assoluto alla vita in generale, v. A. JUNQUEIRA DE AZEVEDO, *Crítica ao personalismo ético da Constituição da República e do Código civil. Em favor de uma ética biocêntrica*, in *Rev. fac. dir. univ. São Paulo*, 2008, p. 115 ss., secondo il quale la vita è un valore in sé, un valore ontologico, sì che la «permanente afirmação da dignidade da pessoa humana, sem valorização da vida em geral, é uma grande arrogância» (p. 117). In realtà, l'ideologia della dignità umana non solo non corrisponde alle conoscenze scientifiche attuali, che forniscono all'etica un fondamento biologico, ma non contribuisce neppure al mutamento di mentalità collettiva, che la difesa della vita esige oggi.

⁸⁸ Cfr. M. CARDUCCI, *L'emergenza climatica ed ecosistemica come ingiustizia “di specie”*, in M. LONGO, G. PREITE, E. BEVILACQUA e V. LORUBBIO (a cura di), *Politica dell'emergenza*, Trento, 2020, p. 285 ss., il quale definisce le emergenze climatica ed ecosistemica come ingiustizie “di specie”, ossia due nuove situazioni strutturali d'ingiustizia determinate dall'uomo: l'una *versus* il sistema climatico e l'altra *versus* la biomassa della Terra.

zionale, europeo e internazionale, nella priorità biofisica, ancor prima che assiologica, dell'interesse alla neutralità e stabilizzazione climatica rispetto agli altri interessi pubblici e privati di natura economica⁹².

Soluzione, del resto, coerente, da un lato, con la riforma degli artt. 9 e 41 Cost., la quale, ponendo la tutela integrata di ambiente, biodiversità ed ecosistemi tra i principi fondamentali, impedisce o rende residuale un bilanciamento a favore della libertà d'iniziativa economica, che non figura tra quei principi e potrà prevalere, come *extrema ratio*, soltanto quando la sua compressione comporti «rischi economico-sociali estremamente gravi per la tenuta com-

⁸⁹ Reg. UE 2021/1119, che «istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima")»; COM(2025) 524 final, proposta di regolamento recante modifica del reg. UE 2021/1119; v. anche COM(2021) 82 final, «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici», e COM(2024) 63 final, «Un futuro sicuro. Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 all'insegna di una società giusta, prospera e sostenibile». A commento della c.d. legge europea sul clima, v. L. BUTTI e S. NESPOR, *Il diritto del clima*, Milano-Udine, 2022, p. 211 ss.; F. EROICO, *La legge europea sul clima: effettivo passo in avanti o opportunità mancata?*, in *Quad. AISDUE*, 2025. Sulla neutralità climatica, ossia l'equilibrio tra emissioni antropogeniche di gas serra e capacità della terra di assorbirle, definita dall'art. 1 reg. UE 2021/1119, cit., come «obiettivo vincolante», v. A. BONOMO, *Il potere del clima*, cit., pp. 102 ss., 121 ss., 197 ss.

⁹⁰ Sul diritto del clima in Italia, con riferimento almeno alla l. n. 204 del 2016 di ratifica dell'Accordo di Parigi, al c.d. decreto clima (d.l. n. 111 del 2019, convertito con modifiche nella l. n. 141 del 2019), al PNRR nella parte a sostegno delle politiche in materia di cambiamento climatico (missione 2, «Rivoluzione verde e transizione ecologica»), al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) del dicembre 2019 e al PNACC del dicembre 2023, v. L. BUTTI e S. NESPOR, *op. cit.*, p. 219 ss.; A. MITROTTI, *L'obbligazione climatica e la natura del PNIEC nella Repubblica italiana: sono eretiche le pretese di un legittimo adempimento?*, in *AmbienteDiritto.it*, 2024, 2, p. 336 ss., spec. p. 348 ss.; S. NESPOR e L. CARRA, *Il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC): un'analisi giuridica e scientifica*, in *ScienzaInrete.it*, 2 maggio 2024; G. GIARDINI, *Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima, obbligazioni dello Stato e inadempimento: nuovi scenari di contenzioso climatico e ruolo della scienza nell'accertamento delle responsabilità*, in M. CARDUCCI e M. GIORGIANNI (a cura di), *Contenzioso climatico e limite del potere. Un monitoraggio su categorie concettuali e uso delle parole*, Roma, 2025, in corso di stampa.

⁹¹ Sullo stato dell'attuazione degli obiettivi del *Green Deal* europeo e, in particolare, del pacchetto normativo *Fit for 55*, che impegna l'Unione a ridurre, entro il 2030, le proprie emissioni di gas serra del 55% rispetto ai valori del 1990, v. F. SUMAN, *Transizione ecologica: buone notizie dall'UE ma serve una spinta ulteriore*, in *Ilbolive.unipd.it*, 5 giugno 2025.

⁹² Osserva G. CARAPEZZA FIGLIA, *Il ruolo del diritto civile nella lotta al cambiamento climatico*, in P. PERLINGIERI, S. GIOVA e I. PRISCO (a cura di), *Cambiamento climatico*, cit., p. 163 ss., che l'interesse alla tutela del sistema climatico, quale presupposto dell'esercizio degli altri diritti fondamentali, rende manifesto il duplice ruolo che esso è in grado di svolgere: «diritto individuale azionabile e principio giustiziabile che impone la massima realizzazione di un valore, destinato ad assumere, con la progressiva irreversibilità del riscaldamento globale, un peso relativo maggiore nel bilanciamento, modulato temporalmente, con gli interessi in conflitto» (p. 181). Argomenta il progressivo affermarsi di un principio giuridico, in virtù del quale la libertà può e deve essere limitata ogni qual volta il suo esercizio produca gas climalteranti, A. LALLI, *Implicazioni istituzionali ed economiche delle regolazioni e dei programmi del Green Deal europeo*, in *AmbienteDiritto.it*, 2024, 2, p. 103 ss., il quale, pur cogliendo «la configurabilità di un bilanciamento tra valori non del tutto equipollenti», in quanto le libertà sono «subordinate all'imperativo del contrasto al cambiamento climatico», non ammette l'idea di un «bilanciamento ineguale» (p. 122). Reputa, invece, che la sovraordinazione dell'integrità ecologica al funzionamento del mercato derivi «non tanto dall'assiomatizzazione di un rapporto di gerarchia in senso giuridico/formale, quanto dal riconoscimento di un rapporto di presupposizione fondante in senso ecologico/materiale», M. MONTEDURO, *Riflessioni sulla 'primazia ecologica' nel moto del diritto europeo*

plessiva del sistema»⁹³; dall'altro, con il processo imperativo di transizione ecologica, dettato dal *Green Deal* europeo, che porta l'Unione ad abbandonare il vecchio modello di sviluppo per accoglierne uno nuovo, «capace di garantire un bilanciamento diverso, ovvero rispettoso delle delicate dinamiche ecosistemiche che rendono possibile la vita sulla Terra»⁹⁴. Il nuovo fine del bilanciamento, quindi, non coincide più con l'ormai insostenibile endiadi "diritti e interessi" soltanto umani e sociali, ma «si apre alla vita del sistema Terra, senza la quale non sopravvivono né diritti né interessi né società»⁹⁵.

Con la conseguenza che «dall'emergenza climatica si può uscire solo attraverso una gerarchizzazione degli obiettivi di "ottimizzazione" ossia con ordini di priorità che tengano conto della salvaguardia biofisica del pianeta (la *Planetary Health*) prima ancora che degli interessi solo umani (anche quando bilanciati)». Ecco, allora, che «la lotta giudiziaria al cambiamento climatico ha dovuto predicare il rifiuto del bilanciamento, in quanto parte del problema, in virtù della sua funzione non escludente, soprattutto di fronte ai pericoli dettati dall'emergenza planetaria»⁹⁶. Gli effetti economici e giuridici delle attività umane devono, quindi, essere contenuti entro una serie di limiti naturali, che fungono da parametri di meritevolezza delle attività medesime e non sono in alcun modo derogabili dalla volontà umana: dai *Planetary*

(anche alla luce della riforma costituzionale italiana in materia ambientale), in AA.VV., *La riforma costituzionale*, cit., p. 221 ss., spec. p. 228 s.; similmente, M. CECCHETTI, in AA.VV., *Un primo bilancio sulla riforma costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost.*, in Gruppo Pisa, 2025, 1, p. 208; M. RENNA, *Limiti planetari e discrezionalità amministrativa*, in A. FEDERICO e V. BILARDO (a cura di), *Ambiente biodiversità ecosistemi*, cit., p. 165 ss., secondo il quale la prevalenza materiale e logica dell'interesse climatico-ambientale è «una priorità strutturale, che non deriva da un'imposizione valoriale, ma da una necessità biofisica: senza la realizzazione di questo interesse fondamentale, nessun altro interesse può trovare concreta attuazione» (p. 173).

⁹³ D.A. PISANI, *Tutela dell'ambiente*, cit., p. 274.

⁹⁴ O.M. PALLOTTA, *Transizione ecologica e Costituzione economica nella dimensione nazionale ed europea: convergenze e divergenze*, in M. BARONE e O.M. PALLOTTA (a cura di), *La nuova fase dell'integrazione europea. Stato e società alla prova del Next Generation EU*, Napoli, 2024, p. 251 ss., spec. p. 263.

⁹⁵ I. BRUNO, «Giudizio universale» tra emergenza climatica e "fine" del bilanciamento costituzionale, in *Lacostituzione.info*, 4 luglio 2022, p. 1 ss., spec. p. 4. Del resto, grazie al costituzionalismo ambientale «si sta affermando una condivisa responsabilità verso la vita, declinata in modi diversi nelle varie (e spesso antiche) culture giuridico-politiche o filosofico-religiose, dal *buen vivir* delle costituzioni andine, all'*ubuntu* di quelle africane, passando per i principi ambientali legati al *tawheed* islamico e per l'*ahimsa*, comune a molte tradizioni orientali, fino alla tutela delle basi di vita ed alla solidarietà intergenerazionale di quelle europee. A partire da questo dato comune, [...] può essere sviluppato un costituzionalismo integrale nel quale la mera tutela dell'ambiente si trasfigura in un più generale principio di biofilia». Così, D. AMIRANTE, *Metodo comparativo, ambiente e dinamiche costituzionali*, in *DPCE online*, 2023, 2, p. 19 ss., spec. p. 39.

⁹⁶ Così, M. CARDUCCI, *L'approccio One Health*, cit., pp. 15 e 16. Secondo l'a., la condizione strutturale di emergenza climatica ed ecosistemica impone un ripensamento "copernicano" del concetto di giustizia, da intendere non più come questione riguardante unicamente la regolazione dei rapporti tra gli individui. Le pratiche di bilanciamento degli interessi umani appaiono, quindi, viziate dal permanere di un individualismo metodologico, che occulta la circostanza che l'uomo fa parte di un contesto naturale, regolato da logiche che preesistono a quelle umane (cfr. ID., *L'emergenza climatica ed ecosistemica*, cit., nonché ID., *Ordinamenti giuridici e sistema climatico di fronte all'autoconservazione*, in *Ars interpretandi*, 2022, 2, p. 13 ss.). In realtà, le strategie di bilanciamento tra interessi economici e ambientali sono fondate «su una duplice falsa rappresentazione della realtà del sistema climatico, dato che i c.d. "tre pilastri" (o "anelli") della sostenibilità (società, economia, ambiente) non sono affatto collocabili su un medesimo piano di esistenza e interazione, considerati, da un lato, il già esistente e dilagante "deficit ecologico" planetario e, dall'altro, il nesso di derivazione di società ed economia dal sistema climatico e non viceversa» (M. CARDUCCI e E. ŞEYMA ŞİŞMAN, *La metrica della sostenibilità eco-sociale*, cit., p. 389 s.).

Boundaries, «che individuano lo spazio operativo sicuro della stabilità e abitabilità del sistema Terra per tutte le sue componenti organiche e inorganiche»⁹⁷, al *Carbon Budget* residuo, «che quantifica le emissioni antropogeniche di gas serra, ancora ammissibili per non superare il punto di declino del sistema climatico, concordato dagli Stati nell'art. 2 dell'Accordo di Parigi del 2015»⁹⁸.

Com'è noto, l'obiettivo di limitare l'aumento del riscaldamento globale a +1,5°C rispetto ai livelli preindustriali (art. 2, comma 1, lett. a, Accordo Parigi) è diventato un pilastro condizionale della politica climatica internazionale dopo il *Glasgow climate Pact* del 2021, nel tentativo di evitare o almeno ridurre lo sfioramento annuale della soglia di sicurezza (c.d. *Overshoot*). Con la conseguenza che s'impone, in conformità alle riformate disposizioni della nostra Costituzione (artt. 9 e 41), una vera e propria gerarchia di interessi e valori nelle decisioni climatiche, «una gerarchia imperativa: mitigare drasticamente oggi o mai più»⁹⁹.

A ben vedere, l'interesse alla neutralità e stabilizzazione climatica, poiché mira a preservare il valore supremo della vita (umana e non umana) nella dimensione ecologica minima dell'essere, si sottrae, in quanto tale, a qualsiasi bilanciamento "equiponderale" ed è, quindi,

⁹⁷ M. CARDUCCI, *Diritti della natura e Costituzione italiana*, cit., p. 193. In tal senso, i c.d. limiti planetari sono invarianti normative, «precondizione di ogni altra attività giuridica e amministrativa, sottratta a bilanciamenti equiponderali». Così, M. RENNA, *Limiti planetari*, cit., p. 167, che definisce il rispetto dei limiti planetari "pareggio ecologico": «un vincolo primario e strutturale, che precede logicamente e giuridicamente l'esercizio della discrezionalità amministrativa» (p. 168) e segna il «ritorno della gerarchizzazione degli interessi [...] come conseguenza diretta delle recenti politiche normative in materia ambientale» (p. 169). Del resto, l'obiettivo prioritario ed esplicito dell'8° PAA, da conseguire al più tardi entro il 2050, «è che le persone vivano bene nel rispetto dei limiti del pianeta» [art. 2, § 1, decisione UE 2022/591; e v. anche COM(2022) 357 final, sul quadro di monitoraggio per l'8° PAA]. È evidente, quindi, che quando gli atti normativi europei impongono vincoli precisi, mediante misure direttamente applicabili negli ordinamenti interni, come nel caso del regolamento UE 2024/1991, «il rispetto dei limiti planetari non è più una questione di *soft law* o di indirizzo, ma di legittimità» (M. RENNA, *op. cit.*, p. 171).

⁹⁸ M. CARDUCCI, *op. loc. ult. cit.*; e v. ID., *La buona fede "climatica" dopo la COP28*, in *Eunomia*, 2023, 2, p. 127 ss., spec. p. 134 ss.; L. CARDELLI, *Il Carbon Budget tra buona fede e indirizzo politico*, in *Lacostituzione.info*, 20 maggio 2024; EAD., *Se Strasburgo smentisce Roma su Carbon Budget e fattore tempo nell'emergenza climatica*, *ivi*, 12 aprile 2024; A.T. COHEN, *Carbon Budget e "lacuna critica" nella decisione CEDU "KlimaSeniorinnen"*, *ivi*, 12 aprile 2024.

⁹⁹ L. CARDELLI, *Le conseguenze dell'Overshoot climatico del 2024 nel quadro dei riformati artt. 9 e 41 della Costituzione*, in *DPCE online OCA*, 9 maggio 2025. L'a. esclude che le emissioni antropogeniche fossili possano godere di copertura costituzionale, soprattutto dopo la riforma degli artt. 9 e 41 Cost. (EAD., *Utilità sociale intergenerazionale e incompatibilità costituzionale delle emissioni antropogeniche fossili, alla luce di tre recenti decisioni giurisprudenziali*, *ivi*, 17 luglio 2024). Al fine di non compromettere le facoltà di sopravvivenza e di scelta delle generazioni future, è necessaria la costruzione di una gerarchia d'interessi vincolante per le scelte discrezionali dell'amministrazione e politiche del legislatore, e rilevante anche per il sindacato giurisdizionale. Si tratta di opzioni che replicano «un vincolo di priorità che è *in rerum natura* (la preservazione dell'ambiente fisico, quale presupposto di ogni ulteriore istanza correlata ad attività e interessi: *primum vivere*)». Così, G. TULUMELLO, *Tutela dell'ambiente, attività amministrativa, sindacato giurisdizionale: un cambio di prospettiva?*, in *Dir. econ.*, 2024, 2, p. 257 ss., spec. p. 291; per la "gerarchizzazione degli interessi", v. anche ID., *Il sindacato giurisdizionale sull'azione e inazione pubblica in materia di tutela dell'ambiente*, in A. FEDERICO e V. BILARDO (a cura di), *Ambiente biodiversità ecosistemi*, cit., p. 177 ss., spec. p. 184 ss., ove si prende atto dell'insufficienza, sul piano degli strumenti per affrontare efficacemente la crisi climatica, del «bilanciamento egualitario proprio dell'esperienza dello Stato sociale»; F. FRACCHIA, *Transizioni: il punto di vista del diritto amministrativo*, Napoli, 2024, p. 60, secondo il quale, nei periodi di crisi, occorre decidere e per decidere è necessario ordinare gli interessi, con la consapevolezza che, nella materia climatico-ambientale, «non tutti i valori sono equiordinati».

un valore non già “tiranno”, bensì, di per sé, “incomprimibile”, “non negoziabile” e “super-primario”¹⁰⁰. Non sorprende, allora, l’argomentazione dell’ordinanza 24 marzo 2021 della Corte costituzionale tedesca, secondo la quale «le attività che coinvolgono direttamente o indirettamente le emissioni di CO₂ potranno essere consentite soltanto là dove i diritti fondamentali relativi ad esse siano in grado di prevalere nel bilanciamento con gli interventi richiesti a tutela del clima. Con l’intensificarsi del cambiamento climatico, a tale esercizio di libertà sarà accordato sempre meno peso nel processo di bilanciamento a causa del suo impatto crescente sull’ambiente»¹⁰¹. Né sorprende, del pari, la decisione della Corte suprema dello Stato delle Hawaii, n. 2017-0122/2023, che, in merito alla tutela del diritto umano al clima stabile e sicuro e alla sua bilanciabilità con altri diritti o interessi, ha accordato priorità al diritto di ciascun isolano a un «sistema climatico in grado di sostenere la vita» («*right to a life-sustaining climate system*»)¹⁰².

¹⁰⁰ Distingue tra tutela di un interesse ecologico “comprimibile” o “primario”, che tende a incrementare il livello di *ben-essere* delle persone ed è, quindi, suscettibile di bilanciamento con interessi economici, e tutela di un interesse ecologico “incomprimibile” o “superprimario”, che punta a proteggere il valore supremo della vita nella dimensione minima dell’*essere*, sfuggendo, così, al bilanciamento “equiponderale”, M. PENNASILICO, *Ambiente e iniziativa economica*, cit., p. 68 ss.; ID., *La transizione*, cit., p. 107 ss. In tal senso, non si prescinda da M. MONTEDURO, *La tutela della vita come matrice ordinamentale della tutela dell’ambiente (in senso lato e in senso stretto)*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2022, 1, p. 423 ss.; v. anche ID., *Riflessioni sulla ‘primazia ecologica’*, cit., p. 229 ss.; M. CARDUCCI, *Diritti della natura e “forme di governo”*, cit., p. 121, il quale respinge il «soddisfacciamento *flat* di tutti gli interessi in gioco (l’*et-et* del bilanciamento), senza alcuna scala di valore riferita alla vita come denominatore comune tra essere umano e natura»; A. BONOMO, *Il potere del clima*, cit., pp. 217 ss., 237 ss.; E. BUONO, *Costituzionalismo ambientale o costituzionalismo climatico? “Tra magia e inganno”*, in *DPCE online*, 2024, 3, p. 2019 ss., spec. p. 2028, che rinviene un costituzionalismo autenticamente *climatico* nel superamento della logica ponderale del bilanciamento, propria del costituzionalismo *ambientale*, che al più può assumere la forma di un “bilanciamento asimmetrico”; S. BAGNI e M. CARDUCCI, *O la natura o nessun diritto*, in *IDD. (a cura di), I diritti della natura, una sfida necessaria*, in *Quad. decrescita*, 2025, 5, p. 113 ss., i quali notano che, nel canone mistificatorio del diritto ambientale tradizionale, tutto è bilanciabile, a prescindere se appartenga o non alla natura, sì che «la sua logica *et-et* pretende di presupporre la realtà terrestre senza gerarchie né energetiche né trofiche» (p. 113). In giurisprudenza, afferma che la posizione minoritaria della tesi che valorizza la «rilevanza super-primaria dell’ambiente», per l’intrinseca connessione con il diritto alla vita e alla salute, «può oggi, dopo la riforma costituzionale del 2022, ben essere rimessa in discussione», Trib. Piacenza, ord., 24 settembre 2024, n. 1439, in *Contenziosoclimaticoitaliano.it*, § 4.2.

¹⁰¹ BVerfG, ord. 24 marzo 2021, cit., § 185. E già la Corte supr. Paesi Bassi, 20 dicembre 2019, n. 19/00135, cit., ha stabilito, in conformità al principio di precauzione, che «il rischio di mettere seriamente a repentaglio la vita e il benessere dei residenti olandesi» richiede «di adottare misure adeguate» a tutela dei diritti fondamentali protetti dagli artt. 2 e 8 Cedu. Altrettanto significativa è la sentenza del 26 maggio 2021 della Corte distrettuale de L’Aia, che ha condannato, per la prima volta, un ente privato, la multinazionale petrolifera Royal Dutch Shell, a perseguire una riduzione puntuale delle emissioni di CO₂ indotte dalle sue attività. Rifacendosi proprio al caso Urgenda, l’ingiunzione emessa nei confronti del colosso petrolifero è motivata con riferimento alla tutela dei diritti umani delle generazioni presenti e future, in applicazione degli artt. 2 e 8 Cedu; sì che l’impresa petrolifera è tenuta a ridurre, entro il 2030, le sue emissioni di gas a effetto serra del 45% rispetto ai livelli del 2019 (per una ricostruzione analitica, v. *How We Defeated Shell. Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell. Uno sguardo dietro le quinte*, trad. it. a cura di L. Serafinelli, Roma, 2024).

¹⁰² Supr. Court Hawaii, 13 marzo 2023, n. 2017-0122, Scot-22-0000418, in <https://law.justia.com/>, pp. 16 e 18. Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno confermato la legittimità della decisione della *Public Utilities Commission*, la quale aveva respinto un progetto di impianto a biomassa legnosa, che avrebbe prodotto energia, bruciando principalmente alberi di eucalipto coltivati localmente, ma senza garantire la neutralità climatica dell’attività, con la conseguenza di non tradurre la transizione energetica in effettiva transizione ecologica per la stabilizzazione del sistema climatico locale. Cfr. M. CARDUCCI, *Diritto umano al clima e innaturalità del bilanciamento in situazione di “minaccia esistenziale”*, in *Dir. comp.*, 18 aprile 2023, p. 1 ss.

Sostegno della vita che è argomento determinante nell'argomentazione più recente e pro-gredita della Corte internazionale di giustizia (CIG), la quale ha emesso, all'unanimità, un parere consultivo sugli obblighi degli Stati in materia di cambiamenti climatici, richiesto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2023 su impulso dello Stato insulare di Vanuatu, minacciato nella sua sopravvivenza dall'innalzamento del livello del mare. La CIG ha stabilito che il cambiamento climatico costituisce una «minaccia urgente ed esistenziale» per l'umanità, tale da compromettere significativamente il godimento del diritto alla vita e di altri diritti umani. Con la conseguenza che l'adozione di politiche di mitigazione non può più essere lasciata alla discrezionalità dei governi, ma deve rispettare uno standard di «diligenza dovuta», che la Corte descrive come stringente e commisurato alle capacità di ciascun paese¹⁰³.

In tal senso, il parere della CIG si pone in linea con due importanti pronunce. La prima è il parere consultivo emesso (su richiesta di Cile e Colombia) dalla Corte interamericana dei diritti umani in tema di emergenza climatica¹⁰⁴. Oltre ad affermare l'esistenza, a livello globale, di una vera e propria emergenza ambientale legata al riscaldamento globale, la Corte ha individuato in una «*due diligence* avanzata» la risposta che gli Stati devono dare a tale emergenza. Il diritto all'ambiente (riconducibile all'art. 26 della Convenzione americana sui diritti umani) si collega, secondo la Corte, all'obbligo imperativo (*ius cogens*) degli Stati di non causare danni irreversibili al clima e all'ambiente naturale.

La seconda è la storica sentenza della Corte edu del 9 aprile 2024 sul caso *KlimaSeniorinnen*, la quale ha statuito che l'inadeguatezza delle misure di mitigazione degli effetti nocivi del cambiamento climatico, adottate dalla Svizzera, può tradursi nella violazione di diritti umani, in particolare nella lesione degli obblighi, sostanziali e procedurali, derivanti dal diritto alla vita privata e familiare (art. 8 Cedu), e aventi contenuto analogo a quelli concernenti il diritto alla vita (art. 2 Cedu)¹⁰⁵. Per la prima volta, un giudice qualifica l'omessa quantifica-

¹⁰³ Corte int. giust., 23 luglio 2025, n. 2025/36, in *Icj-cij.org*. La Corte de L'Aia chiarisce che la mancata adozione da parte di uno Stato di misure appropriate per proteggere il sistema climatico dalle emissioni di gas serra può costituire un illecito, dal quale deriva l'obbligo di risarcire integralmente gli Stati danneggiati. Pertanto, ogni Stato ha il dovere di adottare misure efficaci e tempestive: un vero e proprio obbligo giuridico, fondato su norme consuetudinarie, trattati internazionali (Convenzione quadro delle NU sul cambiamento climatico, Protocollo di Kyoto, Accordo di Parigi) e principi consolidati (prevenzione, precauzione, responsabilità comuni degli Stati ma differenziate secondo le capacità rispettive, leale collaborazione tra gli Stati, equità anche intergenerazionale, sviluppo sostenibile). Per un primo commento, v. P. DE STEFANI, *Cambiamenti climatici: la CIG e la Cassazione italiana segnano una svolta nella giustizia climatica*, in *Annuario it. dir. umani*, 28 luglio 2025; A. LATINO, *Il cambiamento climatico in aula: come il Parere della Corte Internazionale di Giustizia plasma il futuro della governance ambientale*, in *DPCE online OCA*, 29 luglio 2025.

¹⁰⁴ Corte idu, 29 maggio 2025, AO 32/25, cit. Sul ricorso ai pareri, da parte della Corte idu, come strumento utile a valorizzare il c.d. *human rights-based approach* alle questioni climatiche, poiché in grado di superare i limiti procedurali attinenti all'accertamento dei danni, al nesso di causalità e all'attribuzione della condotta allo Stato, v. G.G. NUCERA, *Il contenzioso climatico davanti alle Corti interamericana e africana per i diritti umani*, in *Amb. svil., Progetti Tecnologie Procedure*, 2023, 2, p. 37 ss.

¹⁰⁵ Corte edu, Grande camera, 9 aprile 2024, ric. 54600/20, cit. A commento, v. A. OSTI, *A qualcuno (non) piace caldo. Il caso KlimaSeniorinnen c. Svizzera avanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (per non tacer degli altri)*, in *Riv. biodir.*, 2023, 2, p. 237 ss.; M. CARDUCCI, *La sentenza KlimaSeniorinnen e il Carbon Budget come presidio materiale di sicurezza, quantitativa e temporale, contro il pericolo e come limite esterno alla discrezionalità del potere*, in *DPCE online*, 2024, 2, p. 1415 ss.; F. GALLARATI, *L'obbligazione climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo: la sentenza KlimaSeniorinnen e le sue ricadute comparate*, *ivi*, p. 1457 ss.;

zione, attraverso il calcolo del *Carbon Budget*, dei limiti nazionali alle emissioni di gas serra come «lacuna critica»¹⁰⁶, difetto di un parametro normativo necessario e obbligatorio, con funzione di limite naturale al potere statale e alla sua discrezionalità¹⁰⁷. L'urgenza della risposta, che gli Stati devono offrire in termini di mitigazione e adattamento, induce la Corte di Strasburgo ad un'affermazione tanto impegnativa quanto determinante: la tutela del clima deve avere un «peso considerevole» («*considerable weight*») nella ponderazione di ogni altro interesse concorrente¹⁰⁸. Certo, peso considerevole «non è peso preponderante, ma la statuizione non può rimanere inosservata. Essa crea o annuncia la creazione di una piramide o gerarchia di interessi, che sarà difficile scalfire in futuro, per cui la lotta e la tutela contro il cambiamento climatico devono prevalere nel bilanciamento di interessi o comunque potranno arretrare solo di fronte a esigenze particolarmente motivate»¹⁰⁹.

Dal bilanciamento orientato alla primarietà dell'interesse ambientale e climatico discende una conseguenza fondamentale: la necessità di ripensare il concetto ormai recessivo di “sviluppo sostenibile”, che “normalizza” la tutela ambientale e climatica, rendendola al più compatibile con lo sviluppo economico¹¹⁰, che resta l'esclusivo fattore trainante e riduce l'ambien-

G. GRASSO e A. STEVANATO, *Diritto di accesso al giudice, doveri di solidarietà climatica e principio di separazione dei poteri nella sentenza Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse*, in *Corti supr. salute*, 2024, p. 571 ss.; R. PISILLO MAZZESCHI, *Diritti umani e cambiamento climatico: brevi note sulla sentenza KlimaSeniorinnen della Corte di Strasburgo*, in *Dir. umani*, 2024, 2, p. 383 ss.; R.R. SEVERINO, *Il caso Verein Klimaseniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera: l'emergenza climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Quali possibili conseguenze per il contenzioso climatico italiano?*, in *Gruppo Pisa*, 2024, 2, p. 152 ss.; G. GRASSO, *La CEDU, le donne svizzere e il cambiamento climatico: la prospettiva del diritto costituzionale*, in S. CATALANO e G. LIGUGNANA (a cura di), *Il giudice*, cit., p. 177 ss.; A. SCARCELLA, *La politica climatica della Svizzera viola i diritti umani - Parte I*, in *Amb. svil.*, 2025, 1, p. 11 ss.

¹⁰⁶ Corte edu, Grande camera, 9 aprile 2024, ric. 54600/20, cit., § 573.

¹⁰⁷ Cfr. M. CUNHA VERCIANO, *La discrezionalità del potere nella lotta al cambiamento climatico*, in *Federalismi.it*, 2023, 28, p. 1 ss.

¹⁰⁸ Corte edu, Grande camera, 9 aprile 2024, ric. 54600/20, cit., § 542.

¹⁰⁹ R. BIFULCO, *Emergenza e considerable weight: il cambiamento climatico nella sentenza KlimaSeniorinnen*, in *Lecostituzionaliste.it*, 1° giugno 2024, p. 1 ss., spec. p. 4. Si consideri, infatti, l'esigenza planetaria di “stabilità economica” (monetaria, fiscale e finanziaria), intesa come “bene pubblico globale” (*global public good*), sulla quale attira l'attenzione G. PERONI, *Stabilità economica e sostenibilità nel diritto internazionale*, Milano, 2020; in sintesi, ID., *Crisi e ricerca della stabilità economica nella prospettiva di un nuovo ordine economico internazionale orientato allo sviluppo sostenibile*, in *Dir. econ.*, 2020, 3, p. 259 ss. Tuttavia, nella diversa logica della “subordinazione” delle fonti giuridiche alle leggi della natura, «l'economia non è altro che uno scambio di materiali ed energia, quindi una manifestazione dell'ecologia del pianeta, non certo del denaro. L'equilibrio finanziario serve al denaro, non preserva la biologia organizzazionale dei sistemi viventi complessi; e l'equilibrio finanziario costituzionalizzato si preoccupa della stabilità del sottosistema economico, del tutto prescindendo dalla complessa stabilità del sistema terrestre». Così, M. CARDUCCI, *Costituzionalismo ambientale e leggi della natura*, in *Federalismi.it*, 2025, 12, p. 23 ss., spec. p. 34, il quale lamenta che nella Costituzione italiana «sono stati addirittura introdotti vincoli di bilancio economico, ma nessun vincolo di bilancio ecologico».

¹¹⁰ Emblematico, al riguardo, è il testo dell'art. 1, comma 1, lett. c, dir. 2024/1760/UE, «relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità» (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive*: CSDDD), che stabilisce obblighi, in capo alle società, «di adottare e attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello e della strategia aziendali della società con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi» (corsivo aggiunto). Del resto, il discorso politico sulla sostenibilità trova nei *Sustainable Development Goals*, come enunciati dall'Agenda 2030 delle N.U., «la definitiva normalizzazione all'interno del paradigma dello sviluppo, perdendo gran parte del suo potenziale trasformativo». Infatti, le risorse naturali, commodificate in capitale naturale, «sono esaminate in un'ottica di riduzione del-

te e il clima a meri limiti esterni alle attività economiche, anziché promuoverli, in una logica di servizio, a fattori propulsivi e prioritari¹¹¹. A tal scopo, occorre una “svolta ordinamentale”, un autentico mutamento di paradigma, paragonabile almeno a quanto già accaduto, nel “secolo breve”, con la “costituzionalizzazione” del diritto. Occorre, oggi, una “ecologizzazione” del diritto (*greening of law*)¹¹², che richiede due “mosse” strategiche indispensabili.

La prima è la “riconcettualizzazione” delle categorie giuridiche tradizionali¹¹³. A ben vedere, l’«effetto distruttivo» della crisi climatica sulle categorie giuridiche risiede tanto nell’impossibilità di considerare la «stazionarietà» delle condizioni fisiche dell’ambiente en-

le esternalità negative insite nei modelli di *business as usual*, ma non sono mai poste al centro di una ridiscussione articolata e trasformativa del rapporto tra società e ambiente»: E. TOLUSSO, in I. CAPURSO, E. TOLUSSO, A. MARINI e L. BONARDI, *L’insostenibile leggerezza della sostenibilità: i limiti dell’attuale ecopolitica*, in *Geography Notebooks*, 2020, 2, p. 147 ss., spec. p. 154. In effetti, «qualificare “sostenibile” lo sviluppo è soltanto un modo per mascherare un’economia di impronta neoliberale con la componente ecologica», sì che «anche l’impiego dell’espressione “sostenibilità” corre spesso il rischio di essere associata alla strategia di *greenwashing* e *social washing* e può costituire, quindi, un pericoloso strumento di *marketing*». Così, M. GIORGIANNI, *Una mappatura del contratto “sostenibile” nell’era del Green New Deal*, in C.M. CASCIONE, G. GIANNONE CODIGLIONE e P. PARDOLESI (a cura di), *Public and private in contemporary societies*, Roma, 2024, p. 375 ss., spec. p. 378 (e sul *greenwashing* climatico, v. S. NESPOR, *Greenwashing: un’altra importante sentenza dall’Olanda*, in *RGA online*, 2024, 52). Del resto, la stessa *green economy* «si iscrive nel solco di quella tradizione che vede nei meccanismi di mercato la soluzione in termini di risorse sostitutive e di tecnologie che consentano un uso più efficiente delle risorse naturali»: G. SOTTILE, *Introduzione*, in I. ANGUS, *Di fronte all’Anthropocene. Il capitalismo fossile e la crisi del sistema Terra* (2016), a cura di G. Sottile e A. Cocuzza, Trieste, 2019, p. 13 ss., spec. p. 27. Propugnano un cambiamento sociale radicale, che sostituisca al capitalismo fossile un nuovo paradigma di civiltà ecologica, l’ecosocialismo, affinché il valore di scambio sia sostituito dal valore d’uso e la produzione sia organizzata in funzione dei bisogni sociali e delle esigenze di tutela ambientale e climatica, I. ANGUS, *op. cit.*, spec. p. 233 ss., e M. LÖWY, *Ecosocialismo. Un’alternativa radicale alla catastrofe capitalista* (2020), trad. di G. Morosato, Verona, 2021, p. 7 ss. Per il superamento del neoliberismo e dell’illusione di un capitalismo “verde”, incapace di emanciparsi da un approccio antropocentrico alla tutela della natura, v. anche A. SOMMA, *Il diritto del sistema terra*, cit., p. 299 ss.; A. BULLER, *Quanto vale una balena. Le illusioni del capitalismo verde*, trad. di S. Roberto, Torino, 2024; P. CACCIARI, A. FEMIA, B. MAZZARA e D. PASSERI, *Tra capitale fossile e capitalismo verde. Quale alternativa? Sette interrogativi e qualche risposta*, in *Quad. decrescita*, 2025, 5, p. 27 ss.

¹¹¹ Cfr. M. PENNASILICO, *La transizione*, cit., p. 100 s. Apre il varco alla concezione evolutiva dell’ambiente come volano per un diverso tipo di sviluppo, basato sulla centralità degli uomini e della loro “Madre Natura”, il contributo di G. ROSSI, *Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo sviluppo*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2020, 1, p. 4 ss.; sul ruolo proattivo dell’ambiente per lo sviluppo, v. anche gli scritti raccolti in ID. e M. MONTEDURO (a cura di), *L’ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici ed economici*, Torino, 2020. Per un tentativo di revisionare l’idea di sviluppo sostenibile nel rispetto dei “confini planetari”, v. S. MESSINA, *Eco-democrazia. Per una fondazione ecologica del diritto e della politica*, Napoli, 2019.

¹¹² Sul percorso, ancora lungo, verso la completa “ecologizzazione” del diritto e delle Costituzioni, v. L. RONCHETTI, *Ecocostituzionalismo. La sovranità popolare di fronte alla crisi ecologica*, Napoli, 2024. Per un’analisi approfondita della necessità di riformare il diritto economico alla luce delle sfide climatico-ambientali contemporanee, v. A.-S. EPSTEIN (coord.), *La Transformation écologique du droit économique, Rapport du Projet de recherche sur la Transition Écologique du Droit Économique*, in *Eco-logic.law*, marzo 2025, rapporto che rilegge i concetti giuridici fondamentali secondo un approccio integrato, che coniuga efficienza economica e sostenibilità climatico-ambientale. Per la “ecologizzazione” delle categorie del diritto civile, nell’orizzonte di una rinnovata ontologia “eco-antropo-centrica”, v. M. PENNASILICO, *Il “principio verde” nel nuovo codice civile cinese: greenwashing di Stato o simbolo di “civiltà ecologica”?*, in *Rass. dir. civ.*, 2024, p. 505 ss., spec. pp. 524 ss. e 534; per un’ampia indagine comparatistica della progressiva “ecologizzazione” dei codici civili tra Europa, Asia e America Latina, diretta a ripensare il ruolo del diritto privato nel campo della tutela ambientale, v. S.

tro il quale operano le regole giuridiche¹¹⁴, quanto nell'incalcolabilità delle condizioni future (c.d. «futuro non analogo»). In queste condizioni, «il principio orientativo della costruzione dogmatica è l'incertezza radicale», che sgretola la mitologia razionalista della calcolabilità: «la “stazionarietà è morta” e con essa tutto il dualismo novecentesco di essere e dover essere e la sua tracotanza formalista»¹¹⁵. La coscienza del condizionamento ambientale e climatico delle categorie giuridiche determina una fondamentale distinzione tra “diritto irrelativo” e “diritto correlativo”¹¹⁶. Il diritto irrelativo ha governato la vita umana fino all'emersione dell'era geologica contemporanea, l'Antropocene, senza considerazione alcuna del condizionamento naturale (relatività) delle proprie categorie. Il diritto correlativo, invece, è determi-

LANNI, *Greening the Civil Codes: Comparative Private Law and Environmental Protection*, Abingdon-New York, 2023; v. anche G. SOZZO, *Derecho Privado Ambiental. El giro ecológico del Derecho Privado*, Salta, 2019, spec. p. 79 ss.; in sintesi, ID., *El movimiento de la codificación ecológica. La protección de los ecosistemas en los códigos civiles*, in Rubinzal-Culzoni, 2021, 108, p. 1 ss.

¹¹³ Cfr. M. PENNASILICO, *Sostenibilità ambientale e riconcettualizzazione delle categorie civilistiche*, in ID. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Napoli, 2014, p. 34 ss.; ID., *Le categorie del diritto civile tra metodo e storia* (A proposito del libro di Nicola Lipari), in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 1246 ss.; ID., *Contratto e sostenibilità ambientale: la conformazione ecologica dell'autonomia negoziale*, in *Rass. dir. civ.*, 2024, p. 1354 ss.; E. CATERINI, *Sostenibilità ambientale e rapporti civili*, in P. PERLINGIERI, S. GIOVA e I. PRISCO (a cura di), *Cambiamento climatico*, cit., p. 93 ss. Sull'emersione di istanze ecologiche, che ascrivono alla natura e ai suoi diritti valenza costituzionale, con conseguenze rilevanti di carattere epistemico e metodologico, in grado di relativizzare le tradizionali categorie giuridico-sociali antropocentriche, v. M. CARDUCCI, *Natura (diritti della)*, cit., p. 486 ss.; segnala la necessità di adattare la metodologia e il pensiero giuridici alle contingenze della contemporaneità, P. VIOLA, *Dalla crisi socio-ecologica al cambiamento climatico antropogenico. Profili comparatistici*, in *AmbienteDiritto.it*, 2023, 1, p. 71. Per una rilettura delle categorie del diritto civile alla luce dell'istanza intergenerazionale, enfaticizzata dalla lotta al cambiamento climatico, v. G. CARAPEZZA FIGLIA, *Il ruolo del diritto civile*, cit., p. 183 ss., il quale nota che all'«esigenza assiologica di stabilizzazione climatica, quale fondamento della permanenza nel futuro del godimento dei diritti fondamentali, non può non conformarsi l'intera esperienza giuridica, sì da imprimerli ai principali istituti privatistici un'apertura temporale che trascenda il presente, per tener conto degli interessi delle future generazioni» (p. 183). In tal senso, potrebbe avvalorarsi, nell'ordinamento interno, una interpretazione evolutiva dell'art. 2050 c.c., la cui formula «chiunque cagiona danno *ad altri* nello svolgimento di un'attività pericolosa» pone oggi il problema dell'estensione ragionevole della norma alle generazioni venturose, in conformità al nuovo art. 9, comma 3, Cost. Riconosce nell'attività industriale climalterante l'indice di pericolosità sufficiente a ricondurre l'azione per danni all'ambito dell'art. 2050 c.c., A. DEL GALDO, *Industrie e danno da attività climalterante: un'ipotesi di responsabilità civile*, in *Cardozo Electr. L. Bull.*, 2024, 1, p. 47 ss., spec. p. 68 ss. Del resto, è significativo che in uno dei contenziosi climatici instaurati in Italia per la riduzione delle emissioni climalteranti di una nota impresa (l'ENI s.p.a., su cui v., *infra*, § 6), gli attori, tra i vari titoli di responsabilità, abbiano invocato proprio l'art. 2050 c.c. Disposizione già applicata dai giudici ordinari e amministrativi a diversi casi di inquinamento ambientale (v., per es., TAR Sicilia-Catania, 11 settembre 2012, n. 2117; Cass., 7 marzo 2013, n. 5705; Cass., 29 luglio 2015, n. 16052; TAR Lombardia-Brescia, 9 agosto 2018, n. 802). Sulla responsabilità per l'esercizio di attività “ambientalmente pericolose”, v. anche C. MIGNONE, *Le attività pericolose. Danni e risarcimenti*, Pisa, 2023, p. 178 ss.

¹¹⁴ La regola, infatti, «è il risultato dell'esperienza sull'adeguamento della condotta ad un modello entro un ambiente: le regole sono sempre situate e funzioni dell'ambiente» (P. FEMIA, *Responsabilità civile*, cit., p. 853). L'ambiente, dunque, è un valore imprescindibile nei più svariati rapporti giuridici, a maggior ragione ove si consideri che l'esperienza giuridica, in quanto sempre situata in un contesto ambientale, naturale o artificiale che sia, può dirsi “esperienza ambientale”, sì che il nuovo art. 9 Cost. fa assurgere l'ambiente a presupposto esistenziale non soltanto di ogni specie di vita, ma anche dello stesso ordinamento. In tal senso, M. PENNASILICO, *Ambiente e iniziativa economica*, cit., p. 87 e nota 124, ove ulteriori indicazioni, alle quali si aggiunga il magistrale saggio di N. LIPARI, *Premesse per un diritto civile dell'ambiente*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, p. 209 ss., spec. p. 210.

¹¹⁵ P. FEMIA, *op. loc. ult. cit.*, che trae spunto dagli scritti di J. ROSSI e J.B. RUHL, *Adapting Private Law for Climate Change Adaptation*, in *Vanderbilt L. Rev.*, 2023, p. 827 ss., e di R. KUNDIS CRAIG, “Stationarity Is Dead”.

nato da costanti fisiche, dalle quali dipende la sopravvivenza della specie: «assunta coscienza della propria relatività, il sistema giuridico elabora al proprio interno zone di sospensione delle categorie irrelative per fare spazio a categorie elaborate nella consapevolezza del loro muoversi su di un orizzonte nel quale il diritto non ha onnipotenza deontica. Una teoria che funzioni in un assetto di condizioni naturali (clima costante) non funziona necessariamente in un'altra (catastrofe climatica): questo il semplice senso della relatività, non più soltanto storica, ma fisica»¹¹⁷.

La seconda “mossa” è la trasformazione dello Stato da “Stato sociale” a “Stato ecologico” - che meglio potrebbe definirsi, in coerenza con l’approccio eco-antropo-centrico, “Stato sociale ed ecologico” o “Stato eco-sociale”¹¹⁸ -, dotato, in quanto tale, di un potere di conformazione della produzione di beni e servizi in senso ecologico¹¹⁹. In tale direzione, il novato art. 41 Cost. costituzionalizza il principio in virtù del quale la tutela dell’ambiente e del clima costi-

Long Live Transformation: Five Principles for Climate Change Adaptation Law, in *Harvard Environ. L. Rev.*, 2010, p. 9 ss.

¹¹⁶ Secondo la brillante proposta di P. FEMIA, *op. ult. cit.*, p. 853 ss.

¹¹⁷ P. FEMIA, *op. ult. cit.*, p. 854, secondo il quale «[i]l lavoro della dogmatica, nella transizione verso le categorie di un nuovo diritto oggettivo correlativo, si concentra nella scoperta genealogica del *fondo non appropriativo* delle categorie aquiliane e nella conseguente transizione della responsabilità alla *funzione rigenerativa dell’obbligazione rimediante*, accertata mediante sentenza di condanna» (p. 864).

¹¹⁸ Si potrebbe, dunque, parlare di uno “Stato di diritto sociale ed ecologico”, che integra, valorizzando le declinazioni plurime del principio solidarista (ex art. 2 Cost.), i tradizionali contenuti liberali e democratico-sociali con le nuove istanze dello “Stato di diritto ecologico” (*Ökologische Rechtsstaat*, nel canone di K. BOSSELMANN, *Im Namen der Natur. Der Weg zum ökologischen Rechtsstaat*, Berna, 1992). Quest’ultimo, quindi, «non può essere letto come l’espressione di una autonoma forma di Stato, ma, piuttosto, come una (nuova) componente dello Stato sociale di diritto, che certamente rafforza, nel bilanciamento, l’elemento obiettivo dell’integrità ambientale e della tutela della natura, ma che giammai può spingersi sino a strumentalizzare la dignità della singola persona umana al valore obiettivo della protezione ambientale». Così, A. LAMBERTI, *Tutela dell’ambiente e Costituzione*, cit., parte prima, p. 151; similmente, G. SOBRINO, *Paradigmi teorici*, cit., p. 727; che la revisione costituzionale abbia siglato l’evoluzione della forma di Stato verso un *Eco-Welfare State* è argomentato da G. MARCHETTI, *Il “principio fondamentale ambientalista”*, cit., pp. 12 s. e 154 ss.; v. anche G.G. PIGNATIELLO, *Costituzione ecologica e giustizia climatica. Germania e Italia nel prisma del costituzionalismo ambientale globale*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2022, p. 945 ss., spec. p. 952 ss., il quale auspica «uno Stato ecologico di diritto costituzionale, che non abbia il timore di abbandonare un “rassicurante antropocentrismo giuridico”» (p. 970); M. CECCHETTI, in AA.VV., *Un primo bilancio*, cit., p. 206 ss.; A.M. NICO, *ivi*, p. 212; L. RONCHETTI, *ivi*, secondo la quale la revisione del 2022, avendo integrato i “principi fondamentali” della Costituzione, «ha in *re ipsa* modificato la nostra forma di Stato» (p. 212), con la conseguenza che il “principio ecologico” supera la «fallacia antropocentrica della c.d. questione ambientale», ossia «abbandona la visione dicotomica tra Umanità e Natura per prendere atto che gli esseri umani, in quanto organismi biologici, appartengono al mondo del naturale» (p. 213). Appare, così, «imprescindibile il ruolo di uno *Stato sociale ecologico* per guidare in chiave di giustizia redistributiva la programmazione economica della conversione ecologica» (p. 214). Diversamente, G. GRASSO, *ivi*, p. 211, secondo il quale si tratta di formule al più descrittive, che nulla aggiungono al contenuto prescrittivo del nostro assetto costituzionale e democratico-sociale; S. STAIANO, *ivi*, p. 219, che stigmatizza il vagheggiato passaggio allo “Stato ambientale” come «un’iperbole in purezza».

¹¹⁹ Per tutti, F. DE LEONARDIS, *Lo Stato Ecologico. Approccio sistemico, economia, poteri pubblici e mercato*, Torino, 2023, spec. pp. XVI e 245 ss. Intravede nella conformazione ambientale dello sviluppo economico un radicale cambio di paradigma, che supera sia l’impostazione capitalistica occidentale, sia la visione esclusivamente antropocentrica, L. CUOCOLO, *Dallo Stato liberale allo “Stato ambientale”. La protezione dell’ambiente nel diritto costituzionale comparato*, in *DPCE online*, 2022, 2, p. 1071 ss., spec. p. 1083 s.; e v. già L.J. KOTZÉ e D. FRENCH, *The Anthropocentric Ontology*, cit., p. 5 ss.

tuisce un obiettivo di “funzionalizzazione” dell’attività economica pubblica e privata¹²⁰; “funzionalizzazione” che risponde, quindi, ad una logica nuova, che muove non già dall’idea di dover porre un freno alla libertà d’impresa, o addirittura di negarla¹²¹, bensì «dalla necessità di far concorrere l’impresa - insieme alla pubblica amministrazione e agli altri soggetti privati - all’attuazione dei valori costituzionali, in una rinnovata ed estesa dimensione della sussidiarietà orizzontale»¹²². Si tratta, beninteso, non già di una limitazione “dirigistica”, “protezionistica” ed “esterna”, bensì di una doverosa conformazione “ecologica”, “solidaristica” e “interna” dell’attività economica d’impresa ai valori costituzionali sanciti dal nuovo art. 41 Cost. L’imprenditore deve temperare il proprio interesse individuale ed egoistico con l’interesse di coloro che, anche nella proiezione futura della c.d. solidarietà intergenerazionale (artt. 2 e 9, comma 3, Cost.), possano subire gli effetti delle iniziative intraprese¹²³.

In realtà, la trasformazione ecologica dello Stato appare diretta e necessaria conseguenza anche del processo di trasformazione ontologica della fisionomia dell’Unione europea, la quale, inizialmente orientata al solo perseguimento di obiettivi di natura economica e pro-concorrenziale, ha gradualmente mutato i propri riferimenti assiologici, sino al riconosci-

¹²⁰ E già prima della revisione ecologica del testo costituzionale la Consulta alludeva «alla libera iniziativa privata come “funzionalizzata” alla cura di interessi ambientali dalla specifica normativa statale» (Corte cost., 15 dicembre 2016, n. 267, in *Cortecostituzionale.it*, § 4.1); mentre, in dottrina, si ravvisava la base normativa della «conformazione ecologica della politica industriale» nel terzo comma dell’art. 41 Cost., teso alla «creazione di un sistema economico rispettoso dei dettami dell’economia circolare ossia di una tutela dell’ambiente che indirizza la produzione» (F. DE LEONARDIS, *Il diritto dell’economia circolare e l’art. 41 Cost.*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2020, 1, p. 50 ss., spec. p. 70). Emblematico di tale processo di conformazione ecologica è un orientamento del Consiglio di Stato, che ha giudicato la libertà d’impresa «fortemente condizionata e profondamente conformata dal raffronto con gli interessi pubblici di tutela paesaggistico-ambientale» (Cons. St., parere 24 dicembre 2021, n. 1970, in *Giustizia-amministrativa.it*, § 2.5).

¹²¹ Come paventa, invece, O.M. PALLOTTA, *Transizione ecologica*, cit., p. 292, il quale derubrica il fenomeno a «semplice condizionabilità dell’attività economica pubblica e privata a fini ambientali, subordinata all’approvazione (del tutto eventuale) di una legge che determini [i] programmi e i controlli opportuni» (p. 288 s.). Tuttavia, siffatta lettura disconosce che, nell’ambito dei rapporti economici, «l’intervento pubblico è costituzionalmente doveroso, visto che il terzo comma dell’art. 41 Cost. non stabilisce che la legge “può” determinare, bensì che la legge “determina” programmi e controlli per indirizzare e coordinare l’attività economica verso fini reputati meritevoli di tutela giuridica». Pertanto, il novellato terzo comma dell’art. 41 Cost. «assume il significato pregnante di vincolo pubblicistico al perseguimento di obiettivi strutturali e di sistema in un’ottica di specifica tutela ambientale, da concepire anche nell’interesse delle future generazioni». Così, M. RAMAJOLI, *Attività economiche, poteri pubblici e tutela dell’ambiente nel nuovo art. 41 della Costituzione*, in AA.VV., *La riforma costituzionale*, cit., p. 169 ss., spec. p. 178.

¹²² A.M. BENEDETTI, *Principi (definitivi) e clausole generali (ambulatorie): «assetti organizzativi adeguati» e (nozione di) «impresa» nell’art. 2086 c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 2023, p. 907 ss., spec. p. 927 s., secondo il quale, oggi, «la libertà di iniziativa economica nasce protetta e limitata al contempo, circondata da limiti negativi e positivi, la cui applicazione è rimessa o al legislatore (art. 41, comma 3°, Cost.) o al giudice, mediante la concretizzazione dei principi e delle clausole generali (art. 41, comma 2°, Cost.)» (p. 927). Nella prospettiva ermeneutica della funzionalizzazione, osserva il Trib. Piacenza, ord., 24 settembre 2024, n. 1439, cit., alla funzione sociale della proprietà e dell’iniziativa economica (si pensi, al riguardo, all’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale su impresa etica e responsabilità sociale d’impresa), «si affianca la funzione ecologico-ambientale di entrambe, nonché dell’azione amministrativa [...], se non altro quale corollario e logica implicazione della funzione sociale in senso ampio» (§ 4.2). Per un caso concreto in tema di lavori di riqualificazione energetica (installazione di pannelli solari), v. Cass., ord., 21 novembre 2022, n. 34151, cit.

¹²³ In questi termini, M. PENNASILICO, *Contratto e sostenibilità ambientale*, cit., p. 1390.

mento della «necessità di una vera e propria funzionalizzazione del mercato concorrenziale»¹²⁴.

Funzionalizzazione che implica «una torsione e, in una certa misura, una riscrittura degli strumenti tradizionali dell'autonomia privata, che vengono riutilizzati per raggiungere finalità eccentriche o, comunque, ultronee rispetto agli interessi delle parti»¹²⁵; sì che, con il nuovo corso inaugurato dal *Green Deal*, muta anzitutto l'approccio alla regolazione dei mercati, il cui obiettivo è «costruire un mercato concorrenziale sostenibile»¹²⁶.

Si assiste, così, alla conformazione ecologica della stessa costituzione economica europea, comprovata dalle varie strategie ecologiche del *Green Deal* in tema di neutralità climatica, economia circolare, protezione della biodiversità e della integrità degli ecosistemi¹²⁷, e suggellata dal principio eurounitario DNSH, che ispira il *Next Generation EU*¹²⁸ e il PNRR

¹²⁴ A. MASCOLO, *Gli appalti sostenibili: il difficile equilibrio tra concorrenza, responsabilità sociale e autonomia amministrativa*, in M. MACCHIA (a cura di), *Costruire e acquistare. Lezioni sul nuovo Codice dei contratti pubblici*, Torino, 2024, p. 191.

¹²⁵ S. MAZZAMUTO, *Il contratto di diritto europeo*, 4ª ed., Torino, 2020, p. 102.

¹²⁶ M.M. SEMERARO, *Libertà di iniziativa economica e utilità sociale: statuto organizzativo dell'impresa e autonomia negoziale alla luce del Green Deal europeo*, in F. LA ROSA (a cura di), *Costituzione, legalità e aziende*, Milano, 2023, p. 188 ss., spec. p. 192. Del resto, se fino all'avvento del PNRR la sostenibilità costituiva un'opzione per le imprese, oggi il «presupposto necessario, sebbene non sufficiente, per rendersi protagonisti del piano è senz'altro l'operare con un "metodo ecologico"», sì che «si registra una significativa evoluzione regolamentare per favorire le società ecosostenibili» (G. PERCOCO, *La configurazione della sostenibilità ambientale e sociale come vantaggio competitivo per le imprese nel piano nazionale di ripresa e resilienza*, in *Luiss L. Rev.*, 2023, 2, p. 140 ss., spec. p. 144). Al punto che l'indifferibilità della transizione ecologica «comporta la trasformazione del sistema produttivo in un modello più sostenibile che renda meno dannosi per l'ambiente la produzione di energia, la produzione industriale e, in generale, lo stile di vita delle persone» (Cons. St., 23 settembre 2022, n. 8167, in *Giustizia-amministrativa.it*, § 3.4, commentata da F. MOTTA, *La riforma dell'art. 41 Cost. davanti al Consiglio di Stato: scelte pubbliche, dati scientifici e transizione ecologica*, in *Lacostituzione.info*, 6 ottobre 2022).

¹²⁷ Strategie che iniettano nelle logiche tradizionali di mercato obiettivi ambientali e climatici di carattere trasformativo (come nota C. CASONATO, *Diritto e altre forme di sapere*, cit., p. 3). Sul processo di conformazione ecologica della costituzione economica europea v., più di altri, E. CHITI, In motu. *L'Unione europea e la trasformazione della costruzione giuridica della sostenibilità*, in AA.VV., *La riforma costituzionale*, cit., p. 183 ss.; ID., *Le conseguenze della strategia: la ridefinizione della costituzione economica europea*, in D. BEVILACQUA e E. CHITI, *Green Deal. Come costruire una nuova Europa*, Bologna, 2024, p. 107 ss.; nonché M. PENNASILICO, *Economia circolare e diritto: ripensare la "sostenibilità"*, in *Pers. merc.*, 2021, p. 711 ss., spec. p. 714 ss.; ID., *Ambiente e iniziativa economica*, cit., p. 79 ss.; ID., *Contratto e sostenibilità ambientale*, cit., p. 1375 ss.; F. DE LEONARDIS, *Lo Stato Ecologico*, cit., p. 79 ss., il quale auspica una riscrittura dei trattati europei, nei quali manca una norma, come l'art. 41, comma 3, Cost., che stabilisca esplicitamente il vincolo di conformazione dell'economia e della produzione alle finalità ambientali (p. 127 s.); R. RAMETTA, *"Utilità sociale e autonomia privata": l'insegnamento di un Maestro*, in *Pers. merc.*, 2023, p. 437 ss.; O.M. PALLOTTA, *Transizione ecologica*, cit., p. 259 ss. Sulla nuova stagione della regolazione europea, v. anche B. CELATI, *L'intervento pubblico per la riconversione ecologica dell'economia. Modelli, strumenti e prospettive giuridiche*, Milano, 2021, spec. pp. 20 ss., 49 ss.; L. MEZZASOMA e G. BERTI DE MARINIS, *Rilettura del diritto dei rapporti economici in chiave ambientale e sociale: mercato, persona, diritto e sostenibilità*, in IDD. (a cura di), *Diritto dell'economia e sviluppo sostenibile*, Napoli, 2024, p. XIII ss.

¹²⁸ Propone una lettura del principio DNSH come leva effettiva per gli investimenti portanti del *Green Deal*, C. DE VINCENTI, *Il principio DNSH: due possibili declinazioni*, in *Astrid-online.it*, 2022, 2; ID., *Il principio «non arrecare danno significativo»: un'interpretazione aperta allo sviluppo*, *ivi*, 2024, 2; v. anche R. ROTA, *Riflessioni sul principio "do no significant harm" per le valutazioni di ecosostenibilità: prolegomeni per un nuovo diritto climatico-ambientale*, *ivi*, 2021, 10; G.M. CARUSO, *Il principio "do no significant harm": ambiguità, caratteri e implicazioni di un criterio positivizzato di sostenibilità ambientale*, in *Cittad. eur.*, 2022, p. 135 ss., il quale de-

nazionale¹²⁹. Una fitta serie di regolamenti e direttive, che dovrebbe segnare sia il passaggio dall'impianto *quantitativo* dello sviluppo sostenibile alla diversa logica *qualitativa* della c.d. "primazia ecologica", ossia del primato delle esigenze ambientali e climatiche¹³⁰; sia il tramonto dell'assolutismo antropocentrico, tipico della tradizione occidentale, che è sempre più scalfito o mitigato da numerose aperture costituzionali alla tutela dell'ambiente e del clima¹³¹, nonché dal dilagante contenzioso climatico degli ultimi anni, a tacere della legge spagnola n. 19 del 30 settembre 2022, che ha riconosciuto la personalità giuridica alla laguna del Mar Menor e al suo bacino¹³², così virando verso un approccio ecocentrico¹³³.

scrive il passaggio del principio DNSH da vincolo istituzionale per l'attuazione del *Green Deal* a criterio di qualificazione delle attività economiche per gli investimenti; F. CUSANO, *Il principio do not significant harm (DNSH) e il fischio del merlo*, in *Munus*, 2023, 3, p. 859 ss.

¹²⁹ Cfr. A.S. BRUNO, *Il PNRR e il principio del Do Not Significant Harm (DNSH) davanti alle sfide territoriali*, in *Federalismi.it*, 2022, 8, p. 1 ss.; M. CHIERICI, *Il principio DNSH: tra PNRR e Corporate Sustainability Due Diligence Directive*, in *Luiss L. Rev.*, 2023, 2, p. 9 ss.; L. CASSETTI, *L'imperativo "Non arrecare un danno significativo" all'ambiente nell'implementazione del Green Deal europeo*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2024, 2, p. 15 ss.

¹³⁰ La primazia ecologica, nel paradigma dei *Planetary Boundaries*, deriva non già da una gerarchia normativa, «bensì dal riconoscimento di un rapporto di presupposizione fondante in senso ecologico/materiale» (M. RENNA, *Limiti planetari*, cit., p. 173). Per la primazia ecologica, più di altri, E. CHITI, *Verso una sostenibilità plurale? La forza trasformatrice del Green Deal e la direzione del cambiamento giuridico*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2021, 3, p. 130 ss., spec. p. 137 ss., secondo il quale l'imperativo della neutralità climatica «ridefinisce la sostenibilità come il dovere di proteggere e ripristinare l'integrità dei sistemi ecologici e presuppone che la salute degli ecosistemi prevalga sulle esigenze sociali ed economiche» (p. 139); ID., In motu, cit., p. 189 s., ove si osserva che il concetto innovatore di "integrità ecologica" (sul quale v., *supra*, nota 16) «implica (e promuove) la "primazia ecologica", là dove riduce lo spazio del possibile bilanciamento tra interessi economici, ambientali e sociali, che sta invece alla base dell'attuale costruzione dello sviluppo sostenibile nell'ordinamento europeo, e riconosce la prevalenza dei limiti ecologici sulle esigenze sociali ed economiche»; ID. e A. GIORGI, *Sustainability in transition*, in IDD. (eds), *Ecological Sustainability and the Law: the European Green Deal and the New Frontiers of Sustainability*, Torino, 2024, p. 1 ss.; M. MONTEDURO, *Riflessioni sulla 'primazia ecologica'*, cit., p. 221 ss.; in linea, M. CECCHETTI, *Emergenze e tutela dell'ambiente: dalla "straordinarietà" delle situazioni di fatto alla "ordinarietà" di un diritto radicalmente nuovo*, in *Federalismi.it*, 2024, 17, p. 64 ss., spec. pp. 67 e 73 ss.; che la primazia ecologica finisca col porre «problemi di convivenza con il principio di sviluppo sostenibile», non sfugge altresì a F. DE LEONARDIS, *La riforma "bilancio" dell'art. 9 Cost. e la riforma "programma" dell'art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura*, in *Apertacontrada.it*, 28 febbraio 2022, p. 1 ss., spec. p. 14, nonché a M. MONTEDURO, *op. ult. cit.*, p. 223 ss. Di «primazia ontologica» della natura discorre Q. CAMERLENGO, *Natura e potere. Una rilettura dei processi di legittimazione politica*, Milano-Udine, 2020, pp. 12 ss., 68 ss., 73 ss.; v. anche R. ROTA, *PNRR e misure sulle valutazioni di impatto ambientale. Il cambiamento climatico come matrice guida*, in *Astrid-online.it*, 2022, 12, p. 1 ss., secondo la quale se nel paradigma iniziale della sostenibilità, disancorato dalle questioni climatiche emergenti, la tecnica del bilanciamento "equiponderale" è apparsa come la più ragionevole, nell'attuale contesto di emergenza climatica, che reclama una "logica di risultato" ispirata al principio di "sostenibilità sistemica" (intesa come condizione necessaria alla sopravvivenza stessa del genere umano), s'impone una primarietà sostanziale degli interessi climatico-ambientali, finora negata.

¹³¹ Per una esauriente rassegna, v. D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale*, cit.

¹³² La Spagna è il primo ordinamento del *Global North* a riconoscere la soggettività di un'entità naturale con la *Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuencam*. Cfr. S. BAGNI, *Diritti della natura nei nuovi costituzionalismi del Global South: riflessi sulla teoria dei formanti*, in *DPCE online*, 2023, 2, p. 153 ss., spec. p. 179, nonché, *supra*, § 2, e note 27 e 28. Tuttavia, reputa che la novità spagnola sia solo apparente, poiché già in base all'art. 193 Tratt. FUE «ogni Stato membro può sempre introdurre livelli di maggior tutela ambientale all'interno del proprio territorio, indipendentemente da come li si denomini, se diritti della natura o altro», M. CARDUCCI, *I diritti della natura*, cit., p. 41.

6. La “minaccia esistenziale” dei cambiamenti climatici e lo “sviluppo climaticamente resiliente”: verso uno “sviluppo umano ed ecologico”

In effetti, nel nostro stesso ordinamento, l'accostamento, nel nuovo art. 9 Cost., della protezione di ambiente, biodiversità ed ecosistemi alla tutela dell'interesse delle generazioni venturose ha di fatto legittimato il riconoscimento di un nuovo dovere costituzionale intergenerazionale di tutela del clima, idoneo a imporre al legislatore, alle amministrazioni e ai privati l'adozione di azioni finalizzate a contrastare la “minaccia esistenziale”, costituita dai cambiamenti climatici¹³⁴. Azioni richieste, e scientificamente giustificate, dal Rapporto IPCC del 2022 «*Impacts, Adaptation and Vulnerability*», che presuppone l'interdipendenza dei meccanismi di stabilizzazione del sistema climatico (mediante opzioni di mitigazione e adattamento dei gas serra)¹³⁵ e degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030¹³⁶. Il *Report*, nel porre in evidenza come il raggiungimento degli obiettivi di giustizia, equità e inclusione sia cruciale per ridurre le emissioni, scongiurare eventi climatici estremi e garantire le possibilità di adattamento resiliente, segna il passaggio dal mero “sviluppo sostenibile” allo “sviluppo resiliente al clima” o “sviluppo climaticamente resiliente” («*Climate Resilient Develop-*

¹³³ Il *Tribunal constitucional* spagnolo, con sentenza n. 142 del 20 novembre 2024, ha rigettato integralmente il *recurso de inconstitucionalidad* della *Ley* 19/2022, presentato da un gruppo parlamentare di estrema destra incline al negazionismo climatico, aprendo a un “ecocentrismo moderato”. La sentenza, infatti, «si situa espressamente nel solco della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, che in più occasioni ha ribadito il nesso diretto tra il benessere degli ecosistemi e quello degli esseri umani». Così, A. PEDROLI, *Il Tribunale costituzionale spagnolo riconosce la costituzionalità dei diritti della laguna del Mar Menor e del suo bacino*, in *Diritticomparati.it*, 28 gennaio 2025; v. anche L. KRÄMER, *Rights of Nature in Europe: The Spanish Lagoon Mar Menor Becomes a Legal Person*, in *J. Eur. Environ. Planning L.*, 2022, 1, p. 5 ss.; A. MASTROMARINO e A. PEDROLI, *La prospettiva costituzionale nella tutela dell'ambiente: uno sguardo interdisciplinare*, in A. FAVOLE, G. PALCHETTI e G. TARLI BARBIERI (a cura di), *I diritti della Natura*, cit., p. 71 ss., spec. p. 92 ss., ove si nota che «la titolarità giuridica del Mar Menor non ha fatto che tradurre in norma il sentimento di una cittadinanza che si sente parte, e non proprietaria, della laguna» (p. 96); R. MARTÍNEZ DALMAU, *La costituzionalità dell'approccio ecocentrico nell'ordinamento giuridico spagnolo*, in *DPCE online OCA*, 14 febbraio 2025; B. STEIBLE, *¿Hacia un constitucionalismo econcentrista? Sobre los derechos del Mar Menor*, in *Dir. clima*, 2025, p. 629 ss., la quale contrappone gli slanci innovativi verso un “ecocentrismo moderato” agli elementi di continuità del modello antropocentrico.

¹³⁴ Definisce i cambiamenti climatici come una «minaccia esistenziale» il *considerando* 1 della «Normativa europea sul clima» (reg. UE 2021/1119, cit.; sul punto, v. L. BUTTI e S. NESPOR, *Il diritto del clima*, cit., p. 211 ss.; M. MONTEDURO, *La tutela della vita*, cit., p. 436 ss.); di «minaccia urgente ed esistenziale» discorre Corte int. giust., 23 luglio 2025, n. 2025/36, cit.

¹³⁵ Mentre la “mitigazione” consiste «in interventi di riduzione dei gas serra immessi nell'atmosfera o di rimozione dei gas serra già presenti, in modo da stabilizzarne la concentrazione a un livello considerato accettabile per evitare l'aumento di temperatura globale», la strategia di “adattamento” indica l'adozione di politiche idonee a ridurre «le conseguenze negative del cambiamento climatico e, se possibile, a sfruttare le conseguenze positive, limitando i danni in attesa dell'eliminazione delle sue cause mediante gli interventi di mitigazione». Così, S. NESPOR, *L'adattamento al cambiamento climatico nel diritto internazionale*, in *Scienza in rete.it*, 2 maggio 2024, p. 1. Sulle strategie di adattamento climatico, v. C. TALAMO, G. PAGANIN e C. BERNARDINI, *Gestire il cambiamento climatico. Strategie di adattamento per l'ambiente costruito*, Milano, 2025.

¹³⁶ L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta da 193 Paesi membri delle N.U., in quanto siglata anche dall'Italia, rientra tra gli obblighi internazionali cui allude l'art. 117 Cost., sì che «i suoi obiettivi e i suoi target sono diventati obiettivi e finalità anche della legislazione nazionale» (F. DE LEONARDIS, *Lo Stato Ecologico*, cit., p. 73).

ment», CRD)¹³⁷. Uno sviluppo, cioè, che implementi la resilienza sociale, economica ed ecologica al cambiamento climatico, al fine di «migliorare il benessere umano ed ecologico»¹³⁸.

Il riferimento, espresso e congiunto, al benessere “umano ed ecologico” appare ispirato, ancora una volta, ad una logica unitaria “eco-antropo-centrica”; là dove, sul piano giuridico, il riferimento, anch’esso espresso e congiunto, alla tutela integrata di ambiente, biodiversità ed ecosistemi e alla protezione diacronica dell’«interesse delle future generazioni» (art. 9, comma 3, Cost.) è in grado di costituire un vincolo stringente per gli organi titolari della potestà normativa, giurisdizionale e amministrativa, ossia, un parametro sostanziale di legittimità costituzionale, che impone istruttorie, ponderazioni e bilanciamenti specificamente orientati a valutare, secondo un sindacato giudiziale di proporzionalità e ragionevolezza, gli effetti di lungo periodo delle scelte di quegli organi stessi¹³⁹.

La sfida climatica muta, così, il rapporto tra società, diritto e tempo, inducendo il ragionamento giuridico a riscoprire una vocazione intergenerazionale, che determina la rilevanza primaria dei doveri e della responsabilità verso le generazioni future, e proietta l’idea di giustizia ben oltre il tempo presente¹⁴⁰. Eppure, siffatta vocazione deve fare i conti con l’inevitabile miopia del legislatore, «imprigionato da scadenze elettorali che spesso lo zavorrano ad interessi di breve o brevissimo periodo»¹⁴¹. Miopia alla quale rimediano sia il potere giudiziario, il quale, essendo indipendente dai cicli elettorali, ha la specifica funzione di riequilibrare la capacità degli interessi climatici e degli interessi di breve periodo di entrare nei contenuti regolativi¹⁴²; sia quelle Costituzioni che, in quanto consapevoli della dimensione “eco-antropo-centrica” dell’esperienza giuridica, «pongono vincoli intergenerazionali alla decisione democratica»¹⁴³.

¹³⁷ Cfr. IPCC, *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*, Chapter 18 (*Climate Resilient Development Pathways*), in *Ippc.ch*.

¹³⁸ «Climate action and sustainable development are interdependent processes and climate resilient development is possible when this interdependence is leveraged. Pursuing these goals in an integrated manner increases their effectiveness in enhancing human and ecological well-being». Così, IPCC, *Climate Change 2022*, cit., p. 2657.

¹³⁹ Cfr. M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell’ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum Quad. cost.*, 2021, 3, p. 285 ss., spec. p. 311; v. anche A. MORELLI, *La tutela dell’ambiente tra i principi fondamentali: le ragioni e le potenzialità di una riforma*, in *PasSaggi cost.*, 2022, 1, p. 31 ss., spec. p. 35.

¹⁴⁰ In tal senso, M. PENNASILICO, *Economia circolare*, cit., p. 715; v. anche M. GERVASI, *Equità intergenerazionale, tutela dei diritti umani e protezione dell’ambiente nel contenzioso climatico*, in M. FRULLI (a cura di), *L’interesse delle generazioni future nel diritto internazionale e dell’Unione europea*, Napoli, 2023, p. 297 ss.

¹⁴¹ R. BIFULCO, *Perché la storica sentenza tedesca*, cit., p. 3. In effetti, gli interessi climatici delle generazioni future, poiché si distendono nel corso di decenni o secoli, «sono in condizione di insuperabile vulnerabilità strutturale rispetto agli interessi di breve periodo, sempre avvantaggiati dal ciclo politico elettorale» (P. FEMIA, *Responsabilità civile*, cit., p. 862). Stigmatizza il “presentismo” della democrazia, inteso come «favore pregiudiziale accordato alle generazioni presenti, a discapito di quelle future», D. THOMPSON, *In rappresentanza delle generazioni future. Presentismo politico e amministrazione fiduciaria democratica*, in *Fil. quest. pubbl.*, 2007, 1, p. 13 ss.; similmente, L. FERRAJOLI, *Per una Costituzione della Terra*, cit., p. 62 ss.

¹⁴² In tal senso, P. FEMIA, *op. loc. ult. cit.*

¹⁴³ R. BIFULCO, *Perché la storica sentenza tedesca*, cit., p. 3, secondo il quale la previsione, in *apicibus*, di una responsabilità intergenerazionale «rafforza e (ri)legittima le funzioni dei giudici costituzionali, gli unici in grado di svincolarsi dalla miopia del presente e di guardare lontano». Torna alla mente il monito di Piero Calamandrei, il quale, nella seduta dell’Assemblea costituente del 4 marzo 1947, esortava a formulare le disposizioni costituzionali con spirito lungimirante: «La Costituzione deve essere presbite, deve vedere lontano, non essere miope, a rischio di obliterare le esigenze delle generazioni future» [P. CALAMANDREI, *Chiarezza nella Costituzione*

Il recente intervento “ecologico” del nostro legislatore costituzionale è, dunque, in grado di esercitare una pressione sul legislatore ordinario, le autorità governative e la giurisprudenza, tale da provocare effetti notevoli sulle politiche pubbliche e nuovi bilanciamenti¹⁴⁴, come del resto accaduto in Colombia, dove, in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione del 1991¹⁴⁵ e dagli strumenti internazionali sui diritti umani ratificati dal Paese stesso, nell’aprile 2018 la Corte suprema di giustizia ha emesso una pronuncia pionieristica, riconoscendo il legame tra deforestazione dell’Amazzonia, cambiamenti climatici e violazione dei diritti umani delle generazioni presenti e future¹⁴⁶; in Francia, nella quale, all’esito della costituzionalizzazione della tutela ambientale sancita dalla *Charte de l’environnement* del 2004,

(1947), in ID., *Opere giuridiche*, X, *Problemi vari e ricordi di giuristi. Arringhe e discorsi di politica legislativa*, Roma, 2019, p. 479 ss., spec. p. 496].

¹⁴⁴ Cfr. R. BIFULCO, *La legge costituzionale 1/2022*, cit., pp. 12 e 20, il quale nota che tra i principali e più immediati effetti del dovere di tutela dell’ambiente «potranno farsi discendere obblighi di astensione da interventi dannosi o comunque peggiorativi per l’ambiente sia in forma diretta da parte dello Stato che in forma indiretta (attraverso norme di coordinamento per l’azione di terzi); divieti di sovvenzioni pubbliche che dovessero comportare azioni o effetti dannosi per l’ambiente, senza prevedere l’imputazione dei costi su chi danneggia o inquina; obblighi di prevenzione e precauzione». Né può escludersi, sul piano processuale, «un rafforzamento di azioni giurisdizionali, anche da parte di associazioni e di soggetti collettivi, avviate sulla base della violazione dei doveri posti in capo ai soggetti pubblici dall’art. 9, c. 3, Cost.» (p. 16). La novella costituzionale implica, quindi, che ogni decisione pubblica «suscettibile di incidere sulle risorse naturali non rinnovabili con effetti sulle generazioni future dovrà essere accompagnata da studi tecnologici ed ambientali. Ciò può senz’altro indurre decisioni più attente e lungimiranti. Ma può anche innescare contenziosi inediti in un Paese già diviso e conflittuale. In sostanza le minoranze d’ora in poi avranno un potere di veto ambientale sulle politiche economiche delle maggioranze basate sulla clausola costituzionale ambientale». Così, G. MONTEDORO, *Paesaggio, ambiente, territorio: il binomio tutela-fruizione dopo la riforma costituzionale*, in *PasSaggi cost.*, 2022, 2, p. 122 ss., spec. p. 138.

¹⁴⁵ In particolare, l’art. 8 proclama, nel Titolo I dedicato ai principi fondamentali, che è compito dello Stato e del popolo tutelare le ricchezze culturali e naturali; l’art. 58, nella prospettiva dell’integrazione funzionale tra interessi economici e ambientali, riconosce la “funzione ecologica” della proprietà; l’art. 79 stabilisce che tutti hanno il diritto di godere di un ambiente salubre e che la legge garantisce la partecipazione della comunità alle decisioni che possano ripercuotersi negativamente su di esso; l’art. 95 sancisce il dovere dei cittadini di tutelare le risorse naturali e di contribuire al mantenimento di un ambiente salubre (v. D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale*, cit., p. 147 s.).

¹⁴⁶ Corte supr. just., 5 aprile 2018, *25 Children and Youth v. Colombian Government*, STC 4360-2018 (in *Dejusticia.org*). Nel caso di specie, venticinque giovani hanno agito contro il governo colombiano, adducendo che i cambiamenti climatici e l’incapacità del governo stesso di ridurre la deforestazione nell’Amazzonia colombiana avrebbero violato i loro diritti fondamentali a un ambiente sano, alla vita, alla salute, al cibo e all’accesso all’acqua. La Corte ha riconosciuto l’Amazzonia colombiana come un “soggetto giuridico”, avente diritto alla protezione, conservazione, manutenzione e “ripristino”. Secondo i giudici, gli aumenti di temperatura, uniti alle emissioni di gas serra provocati dalla deforestazione, hanno violato i diritti umani delle generazioni future, che dipendono da due elementi: la solidarietà, come dovere etico che impone limiti alla libertà delle generazioni presenti, e il valore intrinseco della natura, che trascende una prospettiva antropocentrica e richiede un uso responsabile dell’ambiente. La Corte ha basato tali argomenti su un “ordine pubblico ecologico globale”, edificato sulle fonti internazionali, quali il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, le Dichiarazioni di Stoccolma e di Rio, l’Accordo di Parigi [a commento, v. S. BAGNI, *Le voci (non del tutto inascoltate) della Natura nella recente giurisprudenza colombiana e indiana*, in *DPCE online*, 2018, 4, p. 989 ss., spec. p. 995 s.; A. PELIZZON, *An Intergenerational Ecological Jurisprudence: The Supreme Court of Colombia and the Rights of the Amazon Rainforest*, in *L. Techn. Humans*, 2020, 1, p. 33 ss.]. Il cambio di paradigma dall’antropocentrismo all’ecocentrismo è già inaugurato dalla sentenza T-622 del 10 novembre 2016, con la quale la Corte costituzionale colombiana ha riconosciuto i diritti della natura del *río Atrato*, il fiume più grande del Paese (v. G. RAMÍREZ CLEVES, *Los derechos de la naturaleza en Colombia: cambio de paradigma del antropocentrismo al ecocentrismo*, in *Quad. decrescita*, 2025, 5, p. 173 ss.). Riconduce la decisione del 2018, al pari della sentenza europea sul

la sentenza del *Conseil Constitutionnel* n. 2019-823/2020 ha consacrato la necessità di tutelare l'ambiente e la salute pubblica, non soltanto a scapito della libertà d'impresa, ma anche oltre i confini nazionali, giacché occorre tenere in considerazione gli effetti extraterritoriali delle attività esercitate all'interno del proprio Paese¹⁴⁷; in Germania, con la celebre pronuncia del *Bundesverfassungsgericht* del 24 marzo 2021, per gran parte fondata proprio sulla responsabilità verso le generazioni future, introdotta fin dal 2002 con il nuovo art. 20a della Legge fondamentale¹⁴⁸; nello Stato delle Hawaii, con la decisione della Corte suprema n. 2017-0122/2023, la quale, in conformità all'art. XI, sez. 9, della Costituzione hawaiana, che tutela il diritto umano a un ambiente salubre, ha riconosciuto la primazia del diritto dei cittadini locali a un «sistema climatico in grado di sostenere la vita»¹⁴⁹, «prevalente su (e non bilanciabile con) qualsiasi altro diritto o interesse in ragione della natura di “minaccia esistenziale” dell'emergenza climatica, riconosciuta dalla scienza e dichiarata pure dallo Stato hawaiano»¹⁵⁰; e, infine, in Italia, dove la Corte costituzionale, con la sentenza n. 105 del 2024, ha definitivamente chiarito, alla luce dei nuovi artt. 9 e 41 Cost. nonché degli obblighi europei e internazionali in materia, che la tutela integrata di ambiente, biodiversità ed ecosistemi, e dunque degli interessi climatico-ambientali, «assurge ora a limite esplicito alla stessa libertà di iniziativa economica»¹⁵¹.

In particolare, il nuovo art. 9, comma 3, Cost. rimette non allo Stato, ma alla Repubblica, intesa come l'insieme di tutte le sue componenti, pubbliche e private¹⁵², il dovere diffuso di

caso Urgenda, al c.d. *attivismo climatico giudiziario*, che considera il diritto ad un clima salubre gerarchicamente sovraordinato a tutti gli altri diritti fondamentali, in quanto, in assenza di un clima salubre, nessun diritto è esercitabile, P.L. PETRILLO, *Il costituzionalismo climatico. Note introduttive*, in *DPCE online*, 2023, 2, p. 233 ss., spec. p. 245 s.

¹⁴⁷ Cons. const., 31 gennaio 2020, n. 2019-823 QPC, *Union des industries de la protection des plantes*, in *Conseil-constitutionnel.fr*. Plaudono a tale decisione L. FONBAUSTIER, *Le Conseil constitutionnel et la liberté d'entreprendre à la lumière des objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement et de la santé*, in *Dr. adm.*, 2020, 4, p. 23 ss.; V. CAVANNA, *Ambiente e salute: obiettivi di valore costituzionale da tutelare anche oltre le frontiere nazionali*, in *Corti supr. salute*, 2020, p. 1 ss.; v. anche Cons. const., 27 ottobre 2023, n. 2023-1066 QPC, *Association Meuse nature environnement et autres*, in *Conseil-constitutionnel.fr*, a commento della quale v. L. GAY, *L'environnement, les générations futures et les autres peuples. Nouvelles avancées de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et nouvelles attentes*, *ivi*, 2024, p. 21 ss.

¹⁴⁸ BVerfG, ord. 24 marzo 2021, cit., *supra*, § 1 e nota 12, § 5 e nota 101. Un primo bilancio sulle politiche di protezione del clima in Germania, all'indomani della pronuncia, è stato tracciato dal Ministro dell'economia e dell'azione per il clima Robert Habeck l'11 gennaio 2022 (in *Tuttoambiente.it*).

¹⁴⁹ Supr. Court Hawaii, 13 marzo 2023, n. 2017-0122, cit., *supra*, § 5 e nota 102. Per la configurabilità, *de iure condendo*, di un diritto alla sostenibilità climatica, concepito come diritto umano di terza generazione, nel quale l'interesse a godere di un sistema climatico sostenibile convive con quello alla sua conservazione anche in chiave intergenerazionale, v. A. LUPO, *Il diritto alla sostenibilità climatica. La questione ecologica nella prospettiva dei diritti umani*, Napoli, 2025, la quale riconduce il bene “sistema climatico” alla categoria dei beni comuni a imputazione pubblicistica. Sul clima come bene comune, v. anche A. GIORDANO, *Introduzione alla tutela del clima come bene comune*, Napoli, 2024, p. 84 ss.; diversamente, M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”*, in *DPCE online*, 2020, 2, p. 1345 ss., spec. p. 1367, che considera il clima non un bene, oggetto di uso comune, ma al più un “frutto naturale” della “cosa” sistema Terra.

¹⁵⁰ Così, M. CARDUCCI, *Diritto umano al clima*, cit., p. 2.

¹⁵¹ Corte cost., 13 giugno 2024, n. 105, in *Cortecostituzionale.it*, § 5.1.2.

¹⁵² Il concetto di “repubblica” è inteso propriamente non soltanto come Stato-istituzione, ma come il complesso degli organi pubblici, dei cittadini e delle altre componenti sociali (v., *supra*, § 3 e nota 57).

tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi¹⁵³. Il secondo comma dell'art. 41 Cost. vieta, invece, che l'iniziativa economica privata si svolga «in modo da recare danno» alla salute e all'ambiente, sì che «nessuna misura potrebbe legittimamente autorizzare un'azienda a continuare a svolgere stabilmente la propria attività in contrasto con tale divieto»¹⁵⁴; mentre il terzo comma della medesima disposizione sancisce che la legge determina programmi e controlli per indirizzare e coordinare l'attività economica, sia pubblica sia privata, a fini non soltanto sociali, ma anche ambientali¹⁵⁵.

La riforma del 2022, quindi, «consacra direttamente nel testo della Costituzione il mandato di tutela dell'ambiente»¹⁵⁶ e vincola, così, esplicitamente, tutti i soggetti dell'ordinamento,

¹⁵³ Configura la tutela dell'ambiente ex art. 9 Cost. come «una responsabilità diffusa, il cui conseguimento non può prescindere dall'apporto che tutti possono dare in solidarietà», F. GIGLIONI, *La proprietà al cospetto della modifica costituzionale dell'art. 9*, in *Munus*, 2023, 3, p. 597 ss., spec. p. 609, il quale ricorda che già l'art. 3-ter cod. amb. «assegna a tutti il compito di farsi carico nella propria azione dei principi che sovrintendono la tutela dell'ambiente»; in linea, A. CARAVITA DI TORITTO, *Situazioni giuridiche soggettive e tutela delle future generazioni*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2025, 1, p. 1 ss. (dell'estratto).

¹⁵⁴ Corte cost., 13 giugno 2024, n. 105, cit., § 5.4.1. Nella medesima direzione si pone la Corte giust. UE, Grande sez., 25 giugno 2024, C-626/22, sui c.d. «decreti salva Ilva», che smantella l'uso «aziendale» e mistificatorio del bilanciamento, propugnato dalla nostra Corte costituzionale nella nota decisione n. 85 del 2013, per giustificare che «l'adozione delle norme speciali applicabili all'Ilva deriverebbe da una ponderazione tra gli interessi in gioco, vale a dire la protezione dell'ambiente, da un lato, e quella dell'occupazione, dall'altro» (così la sentenza del giudice unionale al § 129). La Corte di Lussemburgo chiarisce che il concetto di «strategicità nazionale» di un impianto produttivo perde di significato dinanzi ai gravi rischi per la salute pubblica e l'integrità ambientale attestati dalla valutazione di danno sanitario. Il bilanciamento, infatti, «deve fare i conti con il parametro unitario degli artt. 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Se l'art. 35 stabilisce che deve essere garantito un «livello elevato di protezione» della salute umana, lo stesso criterio è indicato dall'art. 37, per la tutela dell'ambiente. Pertanto, il bilanciamento serve ad «elevare» la tutela di salute e ambiente, non ad annichilirlo o a sostituirla, come piattamente rivendicato dalla *vulgata* statale» (M. CARDUCCI, *L'installazione «ex Ilva» dopo la sentenza della Corte di giustizia UE: le emissioni climalteranti tra interesse «strategico» e generazioni future*, in *Dir. comp.*, 27 giugno 2024, p. 1 ss., spec. p. 3; v. anche ID., *La fine dell'uso «aziendale» della Costituzione nella saga ex Ilva*, in *Lacostituzione.info*, 30 dicembre 2023; ID., *La sentenza europea sull'ex Ilva mette fine alle «deroghe» all'italiana*, *ivi*, 1° luglio 2024; G. MONACO, *Il «caso ex-Ilva» alla luce della riforma degli articoli 9 e 41 Cost. e delle pronunce delle Corti di Strasburgo e di Giustizia UE*, in *AmbienteDiritto.it*, 2024, 4, p. 187 ss.). Si tesse, altrimenti, una narrazione «tossica», che normalizza l'emergenza climatico-ambientale e mistifica la realtà, al punto da chiedersi se non sia proprio l'interesse economico a essere divenuto «tiranno» rispetto ai diritti alla vita, alla salute, all'ambiente e al clima, così svelando il lato debole del bilanciamento, ridotto a un comodo artificio retorico o politico per camuffare come difesa del lavoro un'attività priva di dignità e di sicurezza, ma strumentale ad alimentare ricchezze individuali e posizioni di privilegio [così, M. PENNASILICO, *Ambiente e iniziativa economica*, cit., p. 60, che richiama la critica severa al metodo del bilanciamento avanzata da P. FEMIA, in *Il dialogo Habermas-Günther riletto dalla cultura giuridica italiana. I civilisti (parte seconda): R. Natoli intervista Francesco Denozza e Pasquale Femia*, in *Giustiziainsieme.it*, 3 luglio 2020, p. 1 ss., spec. p. 11].

¹⁵⁵ Sul significato della previsione congiunta delle due finalità v., *supra*, § 3 e nota 59; in dottrina, v. anche A. MORRONE, «Ambiente» fondamento della Costituzione repubblicana, in F. RESCIGNO e G. GIORGINI PIGNATIELLO (a cura di), *One Earth - One Health*, cit., p. 5 ss., spec. p. 9, ove si reputa che il nuovo art. 41 Cost. stabilisca in modo non equivoco un ordine gerarchico tra gli interessi ambientali e la produzione economica privata e pubblica, con la conseguenza che l'economia di mercato «deve essere organizzata nel rispetto della tutela dell'ambiente (ad es. [...] una legislazione ambientale che imponga all'impresa la migliore tecnologia disponibile per abbattere gli inquinamenti)»; L. ABBRUZZO, *Brevi riflessioni a margine della legge cost. 1/2022*, in *AmbienteDiritto.it*, 2024, 1, p. 27 ss., la quale conclude che «l'economia è funzionalizzata alla sostenibilità ambientale» (p. 51).

non solo pubblici ma anche privati, «ad attivarsi in vista della sua efficace difesa»¹⁵⁷. Del resto, la conformazione “climatico-ecologica” delle iniziative negoziali dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, si giustifica, a maggior ragione, valorizzando la connessione sistematica degli artt. 9, comma 3, e 41, commi 2 e 3, con gli artt. 2 e 118, comma 4, Cost.¹⁵⁸. A ben vedere, il nesso d’interdipendenza tra ambiente e clima¹⁵⁹ persuade che nel nuovo art. 41 Cost. «sia annidato un mandato vincolante per il legislatore di conformare le attività economiche alla preservazione del clima indirizzando scelte “climaticamente orientate”»¹⁶⁰.

Eppure, la Corte costituzionale non ha tratto dalle descritte premesse sistematico-assiologiche le conclusioni dovute, avendo deciso che l’attività produttiva, sebbene stimata nociva per l’ambiente e la salute, può, per ragioni di «rilievo strategico per l’economia nazionale», comunque proseguire «nel tempo strettamente necessario per portare a compimento gli indispensabili interventi di risanamento ambientale»¹⁶¹. Tempo che la Corte, appiattendosi sul noto precedente n. 85 del 2013 sul caso Ilva, ha individuato in trentasei mesi¹⁶².

¹⁵⁶ Corte cost., 13 giugno 2024, n. 105, cit., § 5.1.2; conforme, Cons. St., 11 febbraio 2025, n. 1111, in *Rgaonline.it*, § 29.

¹⁵⁷ Corte cost., 13 giugno 2024, n. 105, *loc. ult. cit.*, ma con riguardo alle sole autorità pubbliche. Si tratta, invece, come nota un’acuta dottrina, di «un nuovo e autonomo “mandato” costituzionale di tutela ambientale, a duplice portata di vincolo e limite per tutti i soggetti dell’ordinamento»: «un “vincolo” diretto per tutte le autorità pubbliche e un “limite” altrettanto diretto per tutte le attività, sia pubbliche che private». Così, M. CARDUCCI, *Il duplice “mandato” ambientale tra costituzionalizzazione della preservazione intergenerazionale, neminem laedere preventivo e fattore tempo. Una prima lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 13 giugno 2024*, in *DPCE online*, 25 giugno 2024, pp. 1 e 3; v. anche M. MONTEDURO, *L’innalzamento del livello del mare come minaccia esistenziale per le comunità costiere: coordinate scientifiche e strategie giuridiche*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2024, 3, p. 546 ss., spec. p. 586 ss.; G. VIVOLI, *L’eterna provvisorietà di misure straordinarie è (ed era) incostituzionale: la doppia chiave di lettura della sentenza n. 105/2024 sul c.d. “decreto Priolo” alla luce della riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *AmbienteDiritto.it*, 2024, 4, p. 261 ss.; in giurisprudenza, Trib. Piacenza, ord., 24 settembre 2024, n. 1439, cit., § 4.2.

¹⁵⁸ Sul punto, v. M. PENNASILICO, *Gli enti del Terzo Settore nell’orizzonte della sostenibilità*, in *Accademia*, 2024, 4, p. 173 ss.

¹⁵⁹ Per il quale v., *supra*, nota 23.

¹⁶⁰ R. ROTA, *L’incidenza della novella costituzionale degli articoli 9 e 41 sul bilanciamento degli interessi*, in *Astrid-online.it*, 2024, 4, p. 1 ss., spec. p. 12. In effetti, l’obiettivo della neutralità climatica è un obbligo giuridico, che trae origine dagli artt. 9 e 41 Cost., in relazione all’Accordo di Parigi e al reg. UE 2021/1119, e che, quindi, integra il sistema della legalità costituzionale estesa per norme interposte. Un vincolo conformativo di tutta l’azione della Repubblica: non soltanto dell’esercizio politico della sovranità popolare, ma anche della giurisdizione e dell’attività economica pubblica e privata. Cfr. A. BONOMO, *Il potere del clima*, cit., p. 232 ss., la quale osserva che tale concezione segna il superamento dello sviluppo sostenibile servente all’obiettivo primario della crescita economica; A. BARBA, *Contenzioso climatico*, cit., pp. 1536 ss. e 1546.

¹⁶¹ Corte cost., 13 giugno 2024, n. 105, cit., § 5.4.2. Sul rapporto tra tutela dell’ambiente e sviluppo delle imprese d’interesse strategico nazionale, v. F. DI CIOMMO, *Tutela dell’ambiente e imprese di interesse strategico nazionale: convergenze e divergenze nel prisma della sostenibilità*, in A. FEDERICO e V. BILARDO (a cura di), *Ambiente biodiversità ecosistemi*, cit., p. 237 ss., spec. p. 243 s.

¹⁶² Cfr., in senso critico, R. BIN, *Il “caso Priolo”: scelta politica vs bilanciamento in concreto (in margine alla sent. 105/2024)*, in *Consulta online*, 2024, 3, p. 1058 ss.; M. CERUTI, *Bilanciamento governativo degli interessi e sindacato giurisdizionale per gli impianti industriali di interesse strategico. Le due facce della prima pronuncia della Consulta sulla riforma degli artt. 9 e 41 della Carta*, in *RGA online*, 2024, 57; G. GIORGINI PIGNATIELLO, *L’approccio “pilatesco” del Giudice delle leggi alla revisione costituzionale dell’ambiente. Prime riflessioni (critiche) a margine della sent. n. 105 del 2024*, in *DPCE online*, 25 giugno 2024, p. 1 ss., spec. p. 3 ss.; O.M. PALLOTTA, *L’ambiente come limite*, cit., p. 178 ss.

Ancor più contraria allo spirito della riforma del 2022 è la sentenza del Tribunale di Roma n. 3552 del 2024, resa nel processo noto come «Giudizio Universale»¹⁶³. Il Tribunale, in composizione monocratica, ha dichiarato inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione le domande proposte dagli attori, un gruppo di attivisti, i quali, a fronte di una politica governativa valutata non idonea a limitare l'aumento della temperatura terrestre, hanno agito contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di far dichiarare lo Stato italiano responsabile della situazione di pericolo derivante dalla propria inerzia nel contrasto all'emergenza climatica e di far condannare il medesimo ad abbattere le emissioni di gas serra entro il 2030 del 92% rispetto ai livelli del 1990. Il giudice capitolino ha obiettato che il giudizio sarebbe stato instaurato al fine di proporre la censura di atti politici e di governo che, come tali, non possono essere sottoposti al sindacato degli organi giurisdizionali¹⁶⁴.

Tuttavia, una simile conclusione segna una distanza irriducibile da altri Stati europei, nei quali cause analoghe sono state decise con importanti sentenze di accoglimento, basate sul combinato disposto della Cedu e dell'Accordo di Parigi, che legittima un'obbligazione dello Stato volta al contenimento della temperatura globale¹⁶⁵. Di là dal valore vincolante dei Trattati internazionali (artt. 10, 11 e 117, comma 1, Cost.), l'asse di tutela delle situazioni giuridiche, che fa perno sugli artt. 24 e 113 Cost., «non consente "aree scoperte" o vuoti di tutela, men che mai per diritti inviolabili, "ontologicamente" propri del giudice ordinario, quale quello alla vita, sotteso evidentemente al diritto inviolabile alla salute ancorato negli articoli 2 e 32 Cost. e vieppiù rafforzato nell'ottica delle future generazioni dopo la novella costituzionale degli artt. 9 e 41»¹⁶⁶. Pertanto, l'obbligazione climatica dello Stato è suscettibile di

¹⁶³ Trib. Roma, 6 marzo 2024, n. 3552, in *AmbienteDiritto.it*. A commento, v. A. BARBA, *Contenzioso climatico*, cit., p. 1535 ss.; I. BRUNO, *Il difetto assoluto di giurisdizione nel contenzioso climatico italiano. Dopo il caso "Giudizio Universale", la questione arriva alle Sezioni Unite della Corte di cassazione*, in *DPCE online OCA*, 17 luglio 2024; M.P. GASPERINI, *Il difetto assoluto di giurisdizione alla prova del contenzioso climatico. Le sentenze Giudizio Universale e KlimaSeniorinnen a confronto*, in L. RUGGERI e S. ZUCCARINO (a cura di), *Persona e mercati nel prisma della sostenibilità*, Napoli, 2024, p. 130 ss.; C.V. GIABARDO, *Qualche annotazione comparata sulla pronuncia di inammissibilità per difetto assoluto di giurisdizione nel primo caso di Climate Change Litigation in Italia*, in *Giustiziainsieme.it*, 29 aprile 2024; V. JACINTO, *La prima decisione italiana sulla responsabilità climatica dello Stato: chiusura legittima o coraggio mancato?*, in *Danno resp.*, 2024, p. 644 ss.; C.M. MASIERI, *La causa "Giudizio Universale" e il destino della climate change litigation*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2024, p. 313 ss.; R. MAZZA, *Alcune riflessioni sul contenzioso climatico a partire dal Giudizio Universale e dal caso KlimaSeniorinnen. Quale dimensione assume il principio di separazione dei poteri?*, in *Riv. dir. comp.*, 2024, 3, p. 237 ss.; G. VIVOLI, *Giustizia climatica: l'importanza dei meccanismi processuali e l'inizio di una nuova stagione del contenzioso nell'Unione europea*, in *AmbienteDiritto.it*, 2025, 3, p. 93 ss.

¹⁶⁴ Conforme, G. SCARSELLI, *Contenzioso climatico e giurisdizione*, in *Giustiziainsieme.it*, 26 novembre 2024.

¹⁶⁵ Obbligazione climatica che, alla luce delle recenti decisioni della Corte edu e del Trib. int. dir. mare, 21 maggio 2024, n. 31 (in *Itlos.org*, parere consultivo sulle obbligazioni climatiche degli Stati al fine della protezione dei mari), concreta più propriamente un "potere-dovere" dello Stato per la tutela del sistema climatico, degli ecosistemi e dei diritti umani all'interno del suo spazio sovrano. Cfr. M. BEDENDI e L. SCHIANO DI PEPE, *Il parere consultivo del Tribunale internazionale per il diritto del mare in materia di cambiamento climatico*, in *DPCE online OCA*, 25 giugno 2024; A. LATINO, *Il parere consultivo n. 31 del Tribunale internazionale per il diritto del mare sul nesso fra gas climalteranti di origine antropica e tutela degli oceani*, in *AmbienteDiritto.it*, 2024, 2, p. 1 ss. (dell'estratto); A. PRETI, *Osservazioni in merito al parere consultivo del Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare sugli obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico*, in *Osorin.it*, giugno 2024; G. TRIVI, *La mitigazione climatica dopo le decisioni CEDU e ITLOS*, in *Lacostituzione.info*, 22 maggio 2024.

¹⁶⁶ R. ROTA, *La "minaccia esistenziale" del cambiamento climatico*, cit., p. 12; v. anche M. D'AURIA, *La separazione dei poteri è un lusso che possiamo ancora permetterci?*, in *Giur. it.*, 2024, p. 2326 ss.; ID., *Stato e impre-*

tutela giurisdizionale mediante il vaglio di adeguatezza delle misure adottate, tenendo conto delle evidenze scientifiche fornite dall'IPCC. A ben vedere, il controllo giurisdizionale rimane fuori dalla scelta del mezzo reputato idoneo dalla politica per combattere il cambiamento climatico, sì che «non si ha un'ingerenza del potere giurisdizionale nell'esercizio del potere politico. La valutazione esercitata nei tribunali è solo diretta a pronunciarsi sull'efficacia di tali decisioni e, proprio per questo, non può dirsi che venga lesa la riserva d'insindacabilità degli atti politici o di governo»¹⁶⁷.

Conclusione, questa, che viene rafforzata, ora, dall'ordinanza delle Sezioni unite n. 20381 del 2025¹⁶⁸, che ha dichiarato la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana in un caso pro-

se nella climate change litigation, in *Dialoghi dir. econ.*, 2025, 1, p. 237 ss.; A. MERONE, *Lo Stato quale legittimato passivo della climate change litigation: tra diritti fondamentali e giudizi universali*, in *Processo*, 2024, p. 579 ss., spec. p. 608 ss.; G. POMANTE, *Prospettive di tutela giurisdizionale del clima alla luce del Giudizio Universale*, in *Juscivile.it*, 2025, p. 293 ss.; nonché Cass., Sez. un., ord., 23 febbraio 2023, n. 5668, in *Rgaonline.it*, 2 aprile 2023, con nota di C.M. LORENZIN, *Qualità dell'aria: al giudice nazionale l'ardua sentenza (II puntata)*.

¹⁶⁷ A. ROSSI, *La pronuncia "Giudizio universale" e profili critici di accesso alla giustizia*, in *Ordine int. dir. umani*, 2024, p. 934 ss., spec. p. 947. In senso critico, v. pure R.A. ALBANESE, *La via italiana al climate change. A margine della prima sentenza domestica in materia di responsabilità climatica*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2024, p. 123 ss.; V. CAPUOZZO, *Un nuovo capitolo del caso Giudizio Universale davanti alla Corte d'Appello di Roma: un inquadramento comparato in attesa della decisione*, in *DPCE online OCA*, 15 settembre 2025, a commento dell'atto di appello depositato il 24 settembre 2024. Colpisce, tuttavia, che l'App. Roma, dopo la prima udienza (non partecipata) del 29 gennaio 2025, abbia fissato, sbrigativamente, l'udienza di rimessione della causa al 21 ottobre 2026, «dimostrando così un certo cinismo verso l'urgenza della questione climatica»: A. MOLFETTA, *"Giudizio Universale", separazione dei poteri e carbon budget residuo: quali prospettive per il contenzioso climatico?*, in S. CATALANO e G. LIGUGNANA (a cura di), *Il giudice*, cit., p. 191 ss., spec. p. 218, nota 83. A conclusioni ben diverse dal Trib. Roma, che non ha riconosciuto il diritto al clima come «diritto a conservare le condizioni di vivibilità per le generazioni future» (ma v. M. MAGRI, *Diritto al clima: negato o riconosciuto?*, in *Diarididirittopubblico.it*, 1° luglio 2024), è giunto il Trib. Piacenza, ord., 24 settembre 2024, n. 1439, cit., che ha accolto un ricorso ex art. 700 c.p.c., volto a impedire sia l'abbattimento degli alberi di una piazza di Piacenza, destinata a trasformarsi in autosilos sotterraneo, sia il conseguente surriscaldamento dell'area. Il diritto dei residenti alla mitigazione climatica include, infatti, la pretesa di preservare «la funzione di regolazione termica svolta dalle piante» per contrastare «il riscaldamento dei manufatti antropici sotto i raggi solari e il conseguente irraggiamento del calore», che determina il fenomeno della c.d. isola di calore, «foriera di per sé di nocimento alla presenza dell'uomo» (§§ 3.3 e 8.3; a commento del provvedimento cautelare del giudice monocratico, v. L. SERAFINELLI, *Funzione preventiva della responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico: l'ordinanza ex art. 700 c.p.c.*, Tribunale di Piacenza, 24 settembre 2024, in *DPCE online OCA*, 22 ottobre 2024; A. PAPA, *Il clima nelle argomentazioni dei giudici italiani: un primo passo*, in *Dir. clima*, 2025, p. 317 ss., spec. p. 322 ss.). Sennonché, su reclamo all'ordinanza da parte dell'appaltatore, il Tribunale piacentino, in composizione collegiale, ha capovolto la decisione, giudicando carenti i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, per non essere stato adeguatamente provato il fatto illecito prospettato, escludendo che il *periculum* possa qualificarsi *in re ipsa*, in mancanza di evidenza circa un apprezzabile e razionalmente valutabile danno alla salubrità dell'ambiente (Trib. Piacenza, ord., 5 novembre 2024, su cui v. F. GALLARATI, *La difficile strada del contenzioso climatico italiano. Considerazioni costituzionali a margine di due ordinanze piacentine*, in *Riv. giur. amb.*, 2025, p. 59 ss.; M. LA TORRE, *Alberi v/s parcheggi*, in *Quest. giust.*, 1° aprile 2025). Per un caso simile, risolto con un accoglimento parziale del ricorso, v. Trib. Torino, ord., 30 maggio 2024, in *Giur. it.*, 2025, p. 575 ss., con nota di C.V. GIABARDO, *Provvedimento cautelare "climatico" e giurisdizione del giudice ordinario*.

¹⁶⁸ Cass., Sez. un., ord., 21 luglio 2025, n. 20381, in *Rdipp.unimi.it*, 25 luglio 2025, a commento della quale v. A.S. BRUNO, *Contenzioso climatico italiano e sistema delle fonti, dopo l'ordinanza della Cass. civ. SS.UU. n. 13085/2024, pubblicata il 21 luglio 2025*, in *Giustiziainsieme.it*, 26 settembre 2025; G. SCARSELLI, *Per una corretta lettura della recente ordinanza delle Sezioni unite (Cass. sez. un. 21 luglio 2025 n. 20381) in tema di contenzioso climatico*, in *Judicium*, 29 luglio 2025; L. SERAFINELLI, *Cass. Civ., Sez. Un., ord. 21 luglio 2025, n. 20381*, Greenpeace et al. c. Eni et al.: *navigare nel mare (forse un poco meno?) incerto del contenzioso climati-*

mosso dalle associazioni Greenpeace Onlus e ReCommon Ets e da dodici cittadini contro l'ENI s.p.a.¹⁶⁹, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti s.p.a. A questi ultimi due enti gli attori hanno contestato l'omesso o inadeguato esercizio del potere di controllo loro spettante, in qualità di azionisti di riferimento, al fine d'indirizzare l'attività della società partecipata verso il rispetto degli obiettivi climatici riconosciuti internazionalmente. Gli attori hanno inteso così far valere la responsabilità solidale dei convenuti per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, «subiti e subendi», conseguenti al cambiamento climatico, in violazione di una serie di fonti internazionali (tra le quali, la Conv. quadro N.U. sui cambiamenti climatici del 1994, l'Accordo di Copenaghen del 2009 e l'Accordo di Parigi del 2015) e del combinato disposto degli artt. 2 e 8 della Cedu, 2 e 7 della Carta UE, 9 e 41 Cost., 2043, 2050, 2051 e 2058 c.c. Pertanto, il compito del giudicante è soltanto di verificare se le fonti internazionali e costituzionali invocate o altre norme, eventualmente individuate dal giudice di merito, «risultino idonee ad imporre un dovere d'intervento direttamente a carico dei convenuti, tale da fondare una responsabilità extracontrattuale degli stessi, e quindi da giustificare la condanna al risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 c.c.»¹⁷⁰.

Le Sezioni unite, investite della questione di giurisdizione, non entrano nel merito della vincolatività, nei confronti dei singoli soggetti pubblici o privati, degli obblighi climatici derivanti dalla pluralità delle fonti invocate, pur riconoscendo che l'efficacia vincolante di tali obblighi si estende «non solo a carico degli Stati che hanno aderito alla Cedu ed agli Accordi richiamati, ma anche a carico dei singoli soggetti pubblici e privati, segnatamente di quelli operanti direttamente o a mezzo di altri soggetti da loro partecipati nel settore della produzione, del trasporto e della commercializzazione di combustibili fossili»¹⁷¹.

Se, dunque, è possibile configurare un dovere diffuso di protezione dell'ambiente e del clima, la sfida che la crisi climatica¹⁷² lancia al giurista è di riedificare i sistemi giuridici antropo-

co all'italiana, in *DPCE online OCA*, 29 luglio 2025; R.R. SEVERINO, *Una storica vittoria per il clima?*, in *La costituzione.info*, 4 agosto 2025.

¹⁶⁹ Il colosso multinazionale dell'energia, con sede principale in Italia, pur essendosi vincolato nel suo codice etico a rispettare i diritti umani e gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, avrebbe seguito, secondo i ricorrenti, una strategia non conforme alle indicazioni dell'IPCC. Il suo piano di decarbonizzazione al 2050, infatti, oltre a non prevedere il totale abbandono dei combustibili fossili, contempla una riduzione delle emissioni di appena il 35% entro il 2030 e prevede per i prossimi anni un aumento nella produzione di idrocarburi. Per giunta, l'ENI finanzierebbe campagne mediatiche e azioni di *lobbying* tendenti a minimizzare l'emergenza climatica.

¹⁷⁰ Cass., Sez. un., ord., 21 luglio 2025, n. 20381, cit., § 7.1.

¹⁷¹ Cass., Sez. un., ord., 21 luglio 2025, n. 20381, cit., § 7.1.

¹⁷² Per un'analisi acuta e documentata della crisi ecologica globale, ambientale e climatica, ormai prossima al «collasso ecologico» irreversibile degli ecosistemi, v. M. MONTEDURO, *Le decisioni amministrative*, cit., p. 1 ss.; G. GARVER, *Ecological Law and the Planetary Crisis. A Legal Guide for Harmony on Earth*, London-New York, 2021, p. 11 ss., secondo il quale i sistemi giuridici dovrebbero garantire che l'umanità viva entro i limiti ecologici della Terra, realizzando la transizione dal diritto dell'ambiente al «diritto ecologico», che integra nel diritto i «confini planetari». In questa linea, M. MONTINI, *The transformation of environmental law into ecological law*, in K. ANKER *et al.* (eds), *From Environmental to Ecological Law*, Abingdon-New York, 2021, p. 11 ss.; U. MATTEI e M.W. MONTEROSSO, *What Would a Post-Anthropocentric Legal System Look Like?*, in V. CHAPAUX, F. MÉGRET e U. NATARAJAN (eds), *The Routledge Handbook of International Law and Anthropocentrism*, Abingdon-New York, 2023, p. 263 ss.; M. CARDUCCI, *Diritti della natura e Costituzione italiana*, cit., p. 192 s.; A. PELIZZON, *Ecological Jurisprudence. The Law of Nature and the Nature of Law*, Singapore, 2025, spec. p. 182 ss. Il «diritto ecologico» supera, così, gli standard antropocentrici del diritto ambientale e accoglie, in una visione integrata «eco-antropo-centrica», il principio-guida del primato della tutela degli ecosistemi come

centrici e riconcettualizzare le categorie giuridiche tradizionali¹⁷³, mediante una “transizione epistemologica” da un approccio dogmatico, strettamente quantitativo ed economicistico, proprio di un “diritto irrelativo”, a un approccio pragmatico, qualitativo ed ecologico, proprio di un “diritto correlativo” e finalizzato non soltanto a migliorare la qualità della vita e dell’ambiente naturale e il benessere umano, ma anche a tutelare la vita nei suoi «fondamenti naturali»¹⁷⁴, ossia la possibilità stessa di esistenza e sopravvivenza dell’uomo, degli animali e della natura tutta¹⁷⁵.

Approccio, quest’ultimo, che potrebbe funzionare come un dispositivo euristico per ripensare l’ambigua e riduttiva nozione di sviluppo sostenibile, da rileggere, in una più appro-

precondizione di ogni percorso di “sviluppo umano ed ecologico”. Per una testimonianza esemplare di questo mutamento di paradigma, v. *Oslo Manifesto for Ecological Law and Governance* (in *Ecojurisprudence.org*), adottato il 21 giugno 2016 da accademici ed esperti di etica e diritto ambientale dell’*International Union for the Conservation of Nature* e della *World Commission on Environmental Law*. Non può, dunque, condividersi l’opinione che, sulla base di una riduzionistica assiologia personalistica e solidaristica, censura le «interpretazioni ecologiche del diritto» come “manifesti ambigui”, se non «privi di portata innovativa, soprattutto se si è consapevoli dell’attuale gerarchia delle fonti e dei valori normativi, nel quadro della legalità costituzionale» (G. PERLINGIERI, *Ambiente, clima e criticità*, cit., p. 351). Tuttavia, è proprio tale consapevolezza, corroborata già da una serie di «interpretazioni ecologiche del diritto» da parte della Corte costituzionale (v., per es., *supra*, § 3 e nota 56) e oggi dalla revisione degli artt. 9 e 41 Cost., a indurre un orientamento sempre più rilevante della dottrina a considerare ambiente e clima come valori in sé (v., per es., *supra*, § 3 e nota 58), anziché come «beni della vita», pur sempre strumentali alla realizzazione di situazioni esistenziali. Così, invece, G. PERLINGIERI, *op. ult. cit.*, pp. 321 e 351, il quale, in luogo di “nuove etichette” ecologiche, invoca «un mutamento di metodo e un mutamento radicale della politica economica e ambientale», che riaffermi il “primato della politica” sull’economia. Eppure, lo stesso a. non manca di riconoscere che i principi fondamentali del diritto italo-europeo «impongono che ogni istituto (proprietà, responsabilità, contratto, impresa), a prescindere da formali etichette, venga funzionalizzato al primato della persona e dell’ambiente» (p. 355). Funzionalizzazione ai valori intrinseci e inscindibili di persona e ambiente naturale, che si traduce proprio nella “ecologizzazione” del diritto e delle categorie giuridiche, secondo una rinnovata ontologia “eco-antropo-centrica” (v., *supra*, § 5 e nota 112). Del resto, l’auspicato “primato della politica” appare compromesso dall’amara constatazione che proprio la politica è «la grande assente nella tutela dell’ambiente» (p. 353), sempre più spesso demandata alla supplenza dei giudici. Occorre, dunque, riflettere su un dato strutturale: l’impotenza del potere legislativo nella materia climatica. La legge statale, infatti, «è legge di spazi e di confini, i confini nei quali esegue le sue sanzioni. Questi confini, ormai incerti sulla terra, non esistono affatto nell’atmosfera. Nella inefficienza della legge, si corre verso il tribunale» (è l’acuta deduzione di P. FEMIA, *Responsabilità civile*, cit., p. 852; per l’impatto dell’attivismo giudiziario sulla produzione di un nuovo diritto ecosistemico, v. S. BAGNI, *La costruzione di un nuovo “eco-sistema giuridico” attraverso i for-manti giudiziale e forense*, in *DPCE online*, n. sp., 2021, p. 1027 ss.).

¹⁷³ Cfr. V. PECILE, *I tempi del diritto*, cit., p. 101 ss., che invita a ripensare le forme giuridiche fondamentali del diritto moderno, e del diritto privato in particolare, per consentire l’ingresso di temporalità non lineari e non umane nelle teorie e nelle tecniche giuridiche; M. GIORGIANNI, *Climate Change e analisi ecologica del diritto. L’apporto del comparatista all’emergenza climatica*, in *Riv. biodir.*, 2023, 2, p. 85 ss. (sul punto, v. già, *supra*, § 5 e note 112 e 113). Ricorda che la qualificazione ecologica dei diritti e interessi umani «nasce in America latina per poi diffondersi a livello internazionale, grazie alla Relazione speciale all’Assemblea Generale ONU di John R. Knox sul tema “*Human Rights Obligations relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment*”, dove si discute la necessità della “ecologizzazione” delle situazioni soggettive in termini sia di “inverdimento”, ovvero di riqualificazione dei loro contenuti rivendicativi in funzione della tutela dell’ambiente, sia di “eco-compatibilità”, ovvero di meritevolezza della loro tutela se utile a risolvere problemi ecologici», M. CARDUCCI, *L’approccio One Health*, cit., p. 18, il quale nota che soprattutto quest’ultima opzione ha permesso, nei contenziosi climatici, «di criticare le operazioni di bilanciamento, lì dove non imbastite nella condivisione, tra diritti e interessi in conflitto, della priorità ecologica»; v. anche E. FIORINI BECKHAUSER, *A metamorfose do Direito*, cit., p. 470 ss. Sul ruolo della “ecologia politica del diritto” nel superamento delle categorizzazioni giuridiche moderne e nell’edificazione di un nuovo sistema di norme e concetti, incentrato, anziché sui

priata visione integrale eco-antropo-centrica, come “sviluppo umano ed ecologico”¹⁷⁶. In tal senso, occorre rileggere il fitto intreccio di obiettivi non soltanto economici, quanto piuttosto ambientali, climatici, sociali, che connota l’Agenda 2030, riconducendolo all’approccio olistico *One Health-Planetary Health*¹⁷⁷, che rappresenta una strategia non già di mero sviluppo sostenibile¹⁷⁸, bensì di “sviluppo umano ed ecologico”, che valorizza l’interdipendenza tra salute umana, ambientale e animale.

Una svolta, dunque, eco-antropo-centrica, più che mai necessaria se guardiamo alle recenti scelte politiche e ai movimenti di mercato, che sembrano oggi andare in direzione opposta alle logiche della sostenibilità climatico-ambientale e della transizione ecologica, come dimostrano, a tacer d’altro, la comunicazione della Commissione europea del 29 gennaio 2025, che propone il piano strategico quinquennale «Una bussola per la competitività dell’UE»¹⁷⁹, ispirato tanto al “Rapporto Letta” sul rafforzamento del Mercato Unico¹⁸⁰, quanto in particolare al “Rapporto Draghi” sul futuro della competitività europea¹⁸¹, che vorrebbe eliminare, nonostante l’imperativo della decarbonizzazione dell’economia, l’obbligo in capo alle imprese di attuare i piani di transizione climatica, così depotenziando ancor più la direttiva sulla *due diligence*¹⁸², la quale, pur prevedendo il dovere delle grandi imprese di arrestare o mini-

sogetti, sui legami simbiotici tra l’agire umano e le trame planetarie del vivente, v. N. CAPONE, *Ecologia politica del diritto. Spazio terrestre e norme nell’era dell’Anthropocene/Capitalocene*, in *Jura Gentium*, 2023, 1, p. 134 ss.; ID., *Ecologia politica del diritto e diritti della natura*, in *Quad. decrescita*, 2025, 5, p. 154 ss.

¹⁷⁴ È la formula del menzionato art. 20a della Legge fondamentale tedesca (v., *supra*, nota 12).

¹⁷⁵ Si percepisce, così, un mutamento nella razionalità sottesa alla logica del diritto, poiché lo sviluppo economico e il vantaggio competitivo sono trascurati a favore della salvaguardia della sopravvivenza a lungo termine dell’intera rete della vita (v. E. FIORINI BECKHAUSER, *A metamorfose do Direito*, cit., p. 486). Mostrano la complessità della sfida, «ineludibile e necessaria per scardinare saperi e poteri, interessati al mantenimento del fallimentare diritto ambientale tradizionale, e sperimentare costrutti nomologici, anche di rango costituzionale e internazionale, dove la natura acquisisca finalmente il ruolo di variabile determinante della nostra sopravvivenza», S. BAGNI e M. CARDUCCI, *O la natura o nessun diritto*, cit., p. 115.

¹⁷⁶ Argomenta ampiamente il passaggio dal paradigma dello sviluppo sostenibile a quello dello sviluppo umano ed ecologico, M. PENNASILICO, *La transizione*, cit., pp. 66 ss., 81 ss.

¹⁷⁷ Cfr., *supra*, nota 2.

¹⁷⁸ Così, invece, S. ROSSA, *Riflessioni giuspubblicistiche in merito alle teorie Nudge e One Health*, in *Corti supr. salute*, 2022, p. 827 ss., spec. p. 840 ss. Reputa che potrebbero essere le norme della Costituzione, «e non già il combinato degli obiettivi di sviluppo sostenibile, a fungere da guida per la transizione ad un modello economico-ambientale e sociale più adeguato alle sfide che ci pone il presente», V. DESANTIS, *Lo sviluppo (in)sostenibile. Come rileggere il futuro attraverso la Costituzione*, in *Nuove auton.*, 2024, 1-2, p. 269 ss., spec. p. 291.

¹⁷⁹ COM(2025) 30 final, «A Competitiveness Compass for the EU». A commento, v. M. MAGGIOLINO, *La Bussola per la Competitività: un futuro tutto da realizzare*, in *Dialoghi dir. econ.*, 2025, 1, p. 387 ss.

¹⁸⁰ *Much more than a market. Speed, Security, Solidarity. Empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens*, disponibile in <https://commission.europa.eu>.

¹⁸¹ *The future of European competitiveness*, settembre 2024, disponibile in <https://commission.europa.eu>.

¹⁸² Dir. 2024/1760/UE, cit. Sull’impatto che la direttiva, fin dall’originaria proposta del 2022, potrebbe avere sui modelli di produzione delle grandi imprese e sul contenzioso climatico, v. M. D’AURIA, *Climate litigation: una riflessione preliminare a margine della c.d. “Giusta causa”*, in *Ianus*, 2024, 29, p. 11 ss., il quale osserva che, alla luce dell’Accordo di Parigi e della nuova direttiva, «il vincolo climatico condiziona dall’interno la libertà di iniziativa economica dell’impresa, rientrando nella cornice fornita dal disposto di cui all’art. 41, 2° co. Cost. che reclama l’obbligo per l’impresa di produrre astenendosi dall’arrecare ulteriori e irrimediabili danni al clima, al fine di rispettare il c.d. diritto all’immutazione climatica che informa giuridicamente l’intera sfera della produzione anche a tutela delle future generazioni» (p. 29); ma sui costi derivanti dall’applicazione della direttiva, v. L. BOZZI, *La Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità: la rivoluzione (promessa) e il compromesso (trovato). Riflessioni e interrogativi*, in *EJPLT*, 2025, 1, p. 1 ss.

mizzare gli impatti negativi per l'ambiente e i diritti umani (art. 5 CSDDD), già esenta gli attori del settore finanziario, ossia i principali responsabili del finanziamento dell'industria fossile, dai doveri di *due diligence* verso i propri clienti (art. 2, § 8, CSDDD); la comunicazione del 26 febbraio 2025, ossia «Il patto per l'industria pulita»¹⁸³, che, pur confermando il valore degli obiettivi climatici europei e della circolarità nella strategia per la decarbonizzazione, enfatizza la crescita economica e lo sforzo competitivo dell'Unione per (tentare di) guadagnare la *leadership* sulla scena dei mercati globali, con un declassamento palese dell'agenda verde in punto di priorità politiche e il conseguente rischio per l'Unione di perdere la *leadership* climatica globale, della quale ha goduto finora; l'entrata in vigore della direttiva 2025/794/UE del 14 aprile 2025, che modifica le direttive 2022/2464/UE e 2024/1760/UE, prorogando di alcuni anni i termini di applicazione degli obblighi di rendicontazione aziendale e di *due diligence* delle imprese in materia di sostenibilità¹⁸⁴; l'incerta sorte della proposta di direttiva *Green Claims*, sulla fondatezza e la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite, la cui approvazione è osteggiata dalle formazioni politiche di destra e, in particolare, dal governo italiano¹⁸⁵; la lettura restrittiva del concetto di "inquinamento", perorata ancora dal governo italiano con il decreto MASE n. 436 del 25 luglio 2025, di riesame e rinnovo dell'A.I.A. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico *ex Ilva* di Taranto, che elude totalmente le indicazioni della Corte di giustizia UE sulla qualificazione delle emissioni "pericolose" come catalogo aperto, a copertura anche delle emissioni climalteranti degli stabilimenti fossili in funzione degli obiettivi di decarbonizzazione del *Green Deal* europeo¹⁸⁶; la vibrante

¹⁸³ COM(2025) 85 final, «*The Clean Industrial Deal: A joint roadmap for competitiveness and decarbonisation*», al cui interno una delle misure chiave è l'*Industrial Decarbonisation Accelerator Act*, che mira ad accelerare la decarbonizzazione e la competitività delle industrie ad alta intensità energetica. L'atto prevede azioni per stimolare la domanda di prodotti "puliti", semplificare le autorizzazioni per i progetti di decarbonizzazione e lanciare un'etichetta volontaria sull'intensità di carbonio, a partire da acciaio e cemento. A commento, v. P. COLETTI, *Semplificare per competere: le politiche ambientali nel Clean industrial deal dell'Unione europea*, in *Rgaonline.it*, 1° luglio 2025; F. PRANDIN, *Clean Industrial Deal: Evoluzione delle priorità politiche europee tra competitività e clima*, in C. FRAPPI (a cura di), *Focus Sicurezza energetica*, 2025, 14 (n.s.), p. 31 ss. (disponibile in *Ispionline.it*).

¹⁸⁴ La dir. 2025/794/UE (c.d. "*Stop the Clock*") è parte del pacchetto *Omnibus I*, adottato dalla Commissione europea in data 26 febbraio 2025 per alleggerire l'impatto degli obblighi normativi in materia ESG. Cfr. C. DE BENETTI, *La direttiva "Stop the clock". Le opportunità (da non perdere) offerte dal rinvio della Corporate Sustainability Reporting Directive*, in *AmbienteDiritto.it*, 2025, 2, p. 560 ss. Reputa che, nonostante il suddetto "rallentamento", la normativa euorunitaria stia comunque costituendo «un nuovo "ecosistema" in cui vi è una stretta interconnessione tra i modelli di *business*, le strategie aziendali e la decarbonizzazione, senza danneggiare significativamente l'ambiente», V. CAVANNA, *Normativa ambientale, contenzioso climatico e just transition*, in *Amb. svil.*, 2025, 4, p. 250 ss., spec. p. 251.

¹⁸⁵ La notizia del ritiro della proposta, diffusa da un portavoce della Commissione il 20 giugno 2025, è stata smentita nei giorni successivi. Tuttavia, la proposta sembra avere poche possibilità di essere approvata, pur dopo due anni di serrate discussioni, poiché proprio il governo italiano avrebbe fatto mancare il sostegno necessario. Cfr. A. TROISI, *Cosa c'è dietro il ritiro della direttiva "Green Claims"*, in *Lavoce.info*, 15 luglio 2025. Sull'atteggiamento antiambientalista, divenuto una bandiera della nuova destra politica, v. M. LIBERTINI, *Introduzione*, in A. FEDERICO e V. BILARDO (a cura di), *Ambiente biodiversità ecosistemi*, cit., p. 3 ss., spec. p. 7.

¹⁸⁶ Corte giust. UE, Grande sez., 25 giugno 2024, C-626/22, cit. Sul punto, v. G. TRIVI, *Catalogo aperto delle emissioni pericolose e tutela della persona tra diritto interno ed europeo*, in *Lacostituzione.info*, 1° luglio 2024; L. CARDELLI, *La finta decarbonizzazione dell'ex Ilva di Taranto*, *ivi*, 7 maggio 2025, secondo la quale l'esito della strategia dilatoria governativa è ben chiaro: legittimare la continuità della produzione di acciaio senza decarbonizzare alcunché per i prossimi decenni, sì che è difficile credere che siffatto scenario sia pensato a garan-

offensiva, sferrata nella (sempre più tormentata) democrazia statunitense, contro le politiche ambientali e climatiche più progredite, al punto che il Procuratore generale è stato incaricato da un decreto del Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump, in data 8 aprile 2025, di «proteggere l'energia americana dall'eccesso di potere dello Stato»¹⁸⁷; il Piano climatico UE, approvato il 5 novembre 2025 in vista della COP30 di Belém, che aumenta la flessibilità delle misure di riduzione delle emissioni climalteranti, al punto da introdurre una clausola di revisione biennale della normativa sul clima, volta a modificare gli obiettivi qualora risultassero troppo difficili da raggiungere o avessero un impatto troppo negativo sull'economia¹⁸⁸; infine, l'inquietante e sconsiderata corsa globale al riarmo, che costringerà l'Unione a rivedere al ribasso gli obiettivi ecologici più ambiziosi, trasformando il processo di transizione ecologica in uno scellerato piano di conversione bellica dell'economia¹⁸⁹.

zia della salute degli abitanti tarantini, o che rispetti i nuovi artt. 9 e 41 Cost., o persegua le traiettorie di decarbonizzazione italo-europee, in coerenza anche con la sentenza della Corte edu sul caso *Verein KlimaSeniorinnen*, che impone la tutela dell'art. 8 Cedu; M. CARDUCCI, *La nuova Autorizzazione Integrata Ambientale per l'ex Ilva di Taranto tra "riserva del possibile", nullità del potere, pianificazioni contra naturam*, in *DPCE online OCA*, 29 luglio 2025, che ipotizza il vizio radicale di nullità, ai sensi dell'art. 21-septies della l. n. 241 del 1990, del provvedimento di concessione; ID. e G. CAMPEGGIO, *Si può decarbonizzare l'ex Ilva di Taranto senza calcolo del Carbon Budget residuo nazionale? Un'analisi alla luce del procedimento AIA-IPPC*, in *Giustiziainsieme.it*, 10 giugno 2025.

¹⁸⁷ *Executive Order*, April 8, 2025, *Protecting American Energy from State Overreach* (disponibile in *Whitehouse.gov*).

¹⁸⁸ Cfr. A. DE LUCA, *Clima: Europa, accordo al ribasso*, in *Ispionline.it*, 6 novembre 2025.

¹⁸⁹ Si allude, in particolare, al *ReArm Europe Plan/Readiness 2030*, piano da 800 milioni di euro, presentato dalla Commissione europea il 4 marzo 2025, a commento del quale v. C. NOVI, *Il ReArm Europe Plan/Readiness 2023 e il percorso verso la costruzione di una Unione europea della difesa*, in *Osorin.it*, marzo 2025. Sulla paradossale corsa agli armamenti, che rischia di minare non solo l'impegno ambientale e climatico dell'Unione, ma anche la coerenza e l'identità stessa del progetto europeo, v. N. DIMITRI, *Segare il ramo su cui si è seduti. Il disorientamento climatico e valoriale dell'UE: tra sostenibilità ambientale e supporto al riarmo*, in *Riv. dir. amb.*, 2025, p. 325 ss., il quale denuncia l'uso strumentale del discorso ecologico, «che consente di alimentare retoriche nazionaliste e securitarie, allontanando così la possibilità di avviare politiche climatiche autenticamente trasformative ed emancipatorie» (p. 347). In realtà, la questione climatica e quella della sicurezza e del riarmo «condividono intimamente finalità funzionali alla conservazione dell'attuale geografia economico-politica globale» (p. 353).

Il voltafaccia della politica e l'atteggiamento fazioso, quando non negazionista, di una parte del ceto intellettuale¹⁹⁰ e della giurisprudenza europea¹⁹¹ e domestica¹⁹² lasciano intendere che se, sul piano globale, traspare «una crescente ostilità nei confronti dei “sacrifici” che la protezione dell'ambiente impone alla produzione industriale»¹⁹³, nel tessuto economico e sociale del nostro Paese non è ancora matura o condivisa la consapevolezza che la sopravvivenza dell'umanità dipende dalla nostra alfabetizzazione ecologica, ossia dalla capacità di comprendere i principi basilari dell'ecologia e di vivere in conformità ai medesimi.

Consapevolezza che, sul fronte della dottrina sociale della Chiesa, non è sfuggita, invece, a Papa Francesco nella coraggiosa Enciclica *Laudato si'*, ove si professa una “conversione ecologica”, che sappia educare a una “nuova alleanza” tra l'umanità e l'ambiente, a una “ecologia integrale”, che si affranchi dal «notevole eccesso antropocentrico», proprio della «presentazione inadeguata dell'antropologia cristiana», che «ha finito per promuovere una concezione errata della relazione dell'essere umano con il mondo»¹⁹⁴.

¹⁹⁰ Sulla diffusione e le cause del dissenso negazionista verso le politiche statali per la tutela dell'ambiente e del clima, v. lo studio approfondito di J. FURUTA e P. BROMLEY, *Globalizing opposition to pro-environmental institutions: The growth of counter climate change organizations around the world, 1990 to 2018*, in *PLoS ONE*, 2025, 1, p. 1 ss., a commento del quale v. F. D'AURIA, *Quel legame tra negazionismo climatico e forti politiche ambientali*, in *Ilbolive.unipd.it*, 11 febbraio 2025; e v. anche J. MENGARELLI, *I negazionisti climatici cambiano tattica, ma sono sempre loro*, in *Scienzairete.it*, 29 febbraio 2024. Considera la negazione della scienza del cambiamento climatico un classico esempio di «fabbricazione dell'incertezza» (*manufacturing of uncertainty*), già praticata dall'industria e dai governi riguardo ai pericoli per la salute umana derivanti dal fumo di tabacco, dall'amianto o dall'uso del glifosato, J. MARTÍNEZ-ALIER, *Land, Water, Air and Freedom*, cit., pp. 5 e 632 ss.

¹⁹¹ Il riferimento è alla sentenza della Corte app. L'Aia, 12 novembre 2024, n. 200.302.332/01, *Shell c. Vereniging Milieudefensie* (trad. inglese in *Uitspraken.rechtspraak.nl*), la quale, pur riaffermando l'obbligo in capo a Shell di ridurre le emissioni, non ha reputato possibile individuare il *quantum* dell'obbligo di riduzione. La soglia del 45%, su cui si fonda la domanda in giudizio, è un obiettivo globale, che non può costituire un vincolo specifico per una singola impresa, né è riferibile in modo puntuale al settore dei combustibili fossili. La strategia adottata dagli attori e accolta dalla Corte distrettuale (v., *supra*, nota 101) si basava proprio sulla possibilità di individuare, sulla scorta delle evidenze scientifiche, una precisa soglia di riduzione delle emissioni del gruppo Shell. È, quindi, venuto meno l'elemento essenziale sul quale si fondava la domanda in giudizio, con la conseguenza dell'annullamento della decisione di primo grado. Reputa, peraltro, più apparente che reale l'arretramento del contenzioso climatico nella pronuncia dell'App. L'Aia, R.R. SEVERINO, *La sentenza della Corte d'appello dell'Aja nel caso Milieudefensie et al. c. Shell e i possibili sviluppi del caso Greenpeace et al. c. Eni et al. Il 2025 sarà l'anno decisivo per il contenzioso climatico italiano?*, in *Dialoghi dir. econ.*, 2025, 1, p. 45 ss.

¹⁹² Si allude, in particolare, a Trib. Roma, 6 marzo 2024, n. 3552, cit., che esclude il clima stabile e sicuro dal «novero degli interessi soggettivi giuridicamente tutelati» (v. L. CARDELLI, *La sentenza “Giudizio Universale”:* una decisione retriva, in *Lacostituzione.info*, 11 marzo 2024; M. MACRÌ, *Il diritto al clima stabile e sicuro in Italia tra “negazionismo giudiziale” e biofisica*, in *DPCE online OCA*, 23 luglio 2024). Contro il negazionismo dei giudici invoca e adatta la “doppia formula” di Radbruch sull'uso del diritto in funzione della verità, M. CARDUCCI, *Emergenza climatica*, cit., p. 4: «rifiutarsi di “tollerare” l'intollerabile (la distruzione antropogenica del pianeta); e rifiutarsi di “negare” l'innegabile (la degenerazione irreversibile delle condizioni di vivibilità e abitabilità nel pianeta)». Per una serrata critica scientifica, v. A.T. COHEN, *Fallacie del giudice e oggettività matematica in “Giudizio Universale”*, in *Lacostituzione.info*, 2 aprile 2024; N. STAVENATO, *Se un fisico legge la sentenza “Giudizio Universale”*, *ivi*, 29 marzo 2024.

¹⁹³ S. PATTI, *Introduzione*, in A. FEDERICO e V. BILARDO (a cura di), *Ambiente biodiversità ecosistemi*, cit., p. 73 ss., spec. p. 75.

¹⁹⁴ PAPA FRANCESCO, *Enciclica Laudato si'*, cit., § 116 (v., *supra*, nota 51). L'impegno inderogabile della Chiesa alla cura del creato e all'ecologia integrale è ribadito oggi da PAPA LEONE XIV, *Messaggio del Santo Padre Leone XIV ai partecipanti alla XLIV sessione della Conferenza FAO*, cit., e *Id.*, *Messaggio di sua Santità Papa Leone XIV per la X giornata mondiale di preghiera per la cura del creato 2025*, *Semi di Pace e di Speranza*, 30 giugno 2025. Sulla continuità di pensiero tra Bergoglio e Prevost, v. M. LIUT, *Il Papa e la casa comune. Perché*

Occorre, dunque, reagire e prendere finalmente sul serio gli impegni imperativi di riduzione delle emissioni climalteranti verso la sospirata neutralità climatica e la conseguente sopravvivenza degli esseri viventi e degli ecosistemi¹⁹⁵, memori dell'insegnamento che la cultura giuridica contemporanea sembra aver dimenticato e che, invece, il più sensibile filosofo del diritto italiano del Novecento, Giuseppe Capograssi, già formulava a metà secolo nel raffinato saggio su *Agricoltura, diritto, proprietà*, là dove, nel criticare la logica (antropocentrica) dello sfruttamento o asservimento della natura all'uomo, intuiva che il «problema è di unire tre vite, la vita del singolo, la vita della comunità, la vita della terra»¹⁹⁶.

la questione ambientale è una priorità della Chiesa, in *Avvenire.it*, 2 luglio 2025.

¹⁹⁵ Esemplare della necessità di una condivisa “lotta per il clima” è la lucida pagina di P. FEMIA, *Non ruberai la voce alle cose senza voce*, cit., p. 267: «La protezione del clima è affare di tutti. Ogni individuo possiede il potere di impegnarsi in azioni che sostengano la comunicazione intesa ad invertire il ciclo autopoietico che ci ha alienato dalle nostre costanti fisico-biologiche, fino al punto da farci avvertire fastidio verso qualsiasi cosa abbia la funzione di renderci consapevoli della minaccia di rovina imminente». Emerge, così, il «lato pubblico» del diritto privato, «la sua vocazione collettiva, la funzione di strumento di riequilibrio della giustizia, anche nella sua correlazione fisico-biologica» (ID., *Responsabilità civile*, cit., p. 877). Si profila, quindi, un “potere-dovere” sociale, in virtù del quale persona, società e ambiente sono coinvolti «in una nuova ideale lotta per il diritto nella nobile accezione jheringhiana verso una direzione di salvaguardia dell'ecosistema nell'interesse delle future generazioni» (F. SANGERMANO, *La proprietà tra le proprietà. Un affresco concettuale e assiologico*, Napoli, 2023, p. 173).

¹⁹⁶ G. CAPOGRASSI, *Agricoltura, diritto, proprietà*, in *Riv. dir. agr.*, 1952, p. 246 ss., spec. p. 250 (poi in ID., *Opere*, V, Milano, 1959, p. 269 ss., spec. p. 275). In questa visione, il «problema della terra - si badi, sempre della vita della terra, della terra come cosa viva, come soggetto esso stesso - è il problema del reciproco rispetto, della mutua comprensione tra uomo e terra, è il problema del riconoscimento che l'uomo fa della terra come parte di sé e del riconoscimento che la terra, in quanto essere, fa dell'uomo come parte di sé costringendolo a lavorarla; tema quanto mai attuale: contro lo sfruttamento della terra [...] Capograssi propone una associazione, una comunione con la terra, un modo direi paritario di trattare la terra» (così, A. CARRINO, *Uomo e terra in Giuseppe Capograssi*, in *Riv. st. pol.* “S. Pio V”, 2021, p. 321 ss., spec. p. 325). Capograssi, aprendo il varco a una visione “eco-antropo-centrica”, chiariva che le tre vite «debbono unirsi come vita, non come sfruttamento», nonostante l'indicazione testuale, «col suo linguaggio così pittorescamente incolto», dell'art. 44, comma 1, Cost. Egli stigmatizzava l'uso, da parte del nostro Costituente, di una parola - sfruttamento - «d'incredibile rozzezza» (G. CAPOGRASSI, *op. cit.*, p. 246 = p. 271), frutto di una mentalità ancora biecamente produttivistica. La cultura giuridica successiva, più sensibile alle esigenze climatico-ambientali, ha riletto il sintagma «razionale sfruttamento» nel senso corretto, e ben più mite, di «ottimale utilizzazione» delle risorse naturali (per tutti, C.A. GRAZIANI, *Terra e proprietà ambientale*, in A. DONATI et al., *Diritto privato. Studi in onore di A. Palazzo*, 3, *Proprietà e rapporti obbligatori*, a cura di A. Garilli e A. Sassi, Milano-Torino, 2009, p. 355 ss., spec. p. 358). Interpretazione evolutiva che ha fatto breccia nel sistema italo-europeo delle fonti, nel quale di «utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali» parlano l'art. 191, § 1, Tratt. FUE, l'art. 2, comma 1, cod. amb., l'art. 2, comma 1, lett. e, d.lgs. n. 112 del 2017 e l'art. 5, comma 1, lett. e, d.lgs. n. 117 del 2017. Tant'è, che alla luce della modifica dell'art. 9 Cost. la dottrina più attenta si chiede se se sia ancora compatibile con la nuova disposizione il termine “sfruttamento”, o se, invece, anche in considerazione del regolamento “tassonomia” sulle attività ecosostenibili (reg. UE 2020/852), non occorra tutelare il suolo per garantire che continui a fornire i propri servizi ecosistemici (cfr. F. DE LEONARDIS, “Ambiente, biodiversità, ecosistemi”, cit., p. 494 s.). Eppure, «nessuna Costituzione evoca “limiti” all'uso di risorse in funzione della scarsità (si pensi, per la Costituzione italiana, all'utilità “sociale” - invece che “naturale” - dell'attività economica, richiesta dall'art. 41) e ancor meno lo fa per le emissioni antropogeniche (si consideri, sempre nel contesto italiano, l'art. 44 Cost. sullo “sfruttamento razionale” - invece che sul “rispetto naturale” - del suolo). Per le Costituzioni, sembra che lo stato di salute del pianeta non peggiori mai. Nessuna Costituzione fissa un principio o un criterio di scarsità quale parametro della razionalità economica verso la natura e della sostenibilità secondo natura» (M. CARDUCCI, *Costituzionalismo ambientale*, cit., p. 33).